

INAIL

**LA TUTELA
ASSICURATIVA INAIL
DEGLI SPORTIVI
PROFESSIONISTI**

Edizione 2008

Ennio SAVINO
Dirigente Medico di I Livello INAIL
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni
Specialista in Medicina del Lavoro
Specialista in Medicina dello Sport

INAIL - Sovrintendenza Medica Generale
P.le Giulio Pastore, 6 - 00144 Roma
Tel. 06-54872728-22-23
sovrintendenzamedica@inail.it

ISBN-13: 978-88-7484-134-9

Tipolitografia INAIL - Milano - settembre 2008

INDICE

PRESENTAZIONE	5
<i>Giuseppe Cimaglia</i>	
PREMESSA	7
PARTE PRIMA	
ASPETTI NORMATIVI	
1. Evoluzione legislativa in ambito sportivo	11
2. Evoluzione legislativa in ambito assicurativo	13
3. Il contratto di lavoro	17
4. Conclusioni	20
PARTE SECONDA	
ANALISI STATISTICA	
1. Il fenomeno infortunistico in Italia dal 2000 al 2007	29
2. Il fenomeno infortunistico nelle singole regioni dal 2000 al 2007	32
PARTE TERZA	
ASPETTI SOCIOLOGICI DELLA TUTELA ASSICURATIVA DEGLI SPORTIVI PROFESSIONISTI	
<i>Fabiana Timo</i>	
1. Introduzione	45
2. Dal <i>loisir</i> alla professionalizzazione dello sport	46
3. Valutazione sociologica del fenomeno infortunistico	49
4. Conclusioni	53

PARTE QUARTA

ASPETTI MEDICO-LEGALI

1. La valutazione del periodo di I.T.A.	57
2. L'applicazione del coefficiente di demoltiplicazione	61
3. Le malattie professionali in ambito sportivo	64
3.1 <i>Premessa</i>	64
3.2 <i>Le tecnopatie nel calcio</i>	66
3.3 <i>Le tecnopatie nella pallacanestro</i>	76
3.4 <i>Le tecnopatie nel ciclismo</i>	79
3.5 <i>Le tecnopatie nel motociclismo</i>	85
3.6 <i>Le tecnopatie nel pugilato</i>	87
3.7 <i>Le tecnopatie nel golf</i>	89
4. Conclusioni	94

BIBLIOGRAFIA	96
---------------------	----

ALLEGATI

1. Legge 23 marzo 1981, n. 91	101
2. Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 6	112
3. D.P.R. 1124/65, artt. 1, 4, 9, 66, 68, 116	113
4. Legge 18 novembre 1996, n. 586	121
5. Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242	124
6. Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15	135
7. Statuto C.O.N.I. del 23 marzo 2004, art. 23	145
8. Delibera C.d.A. INAIL del 2001, n. 560	146
9. Circolare INAIL n. 48 del 3 luglio 2002 - Direzione Centrale Rischi e Direzione Centrale Prestazioni	149
10. Decreto Legislativo 13 marzo 2002, n. 79	156
11. Decreto Ministeriale 28 marzo 2002	158
12. Lettera Pescara Calcio S.p.a. del 19.02.2002	160
13. Nota D.C. Rischi INAIL e D.C. Prestazioni INAIL del 6.9.2002	161
14. Circolare E.N.P.A.L.S. del 30 marzo 2006, n. 7, artt. 1, 2, e 3	164
15. Decreto 14 gennaio 2008 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	169
16. Decreto Ministeriale 9 aprile 2008 "Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura"	174

PRESENTAZIONE

La monografia che presento è frutto del lavoro paziente e approfondito del Dott. Ennio Savino e tratta un argomento poco conosciuto, non solo dai soggetti tutelati, ma anche dagli addetti ai lavori.

In realtà, la tutela assicurativa Inail è stata introdotta da poco tempo con il Decreto Legislativo 38/2000 e la platea degli interessati è limitata sia in senso assoluto che in senso relativo, in quanto essa è rivolta solo ad alcune discipline sportive ed alcune difficoltà interpretative hanno reso necessario un chiarimento anche in sede giudiziaria.

L'aspetto che più interessa dal punto di vista applicativo è senza dubbio quello medico legale, per una serie di peculiarità che caratterizzano l'attività che svolge il professionista della disciplina sportiva e che richiedono un approccio diverso e più calibrato alle esigenze di un lavoro, quello sportivo, fortemente condizionato da notevoli interessi economici e da una vita lavorativa relativamente breve.

Valgano per tutte le problematiche inerenti il periodo di inabilità temporanea assoluta che spesso coincide con la ripresa degli allenamenti e la valutazione delle preesistenze verificatesi in epoca anteriore al 25 luglio 2000.

Inoltre, è importante evidenziare come trattasi del primo testo che, occupandosi di un settore così specifico, individua e classifica buona parte di quelle che possono essere considerate vere e proprie tecnopatie da sport.

In conclusione ritengo che il presente lavoro ben figuri tra le pubblicazioni curate dalla Sovrintendenza Medica Generale e sarà utile riferimento per i medici che operano presso le sedi dell'Istituto e non solo.

Giuseppe Cimaglia

PREMESSA

Il decreto legislativo n. 38 del 2000 - in attuazione della delega contenuta nella legge n. 144 del 1999 e nel rispetto dei principi enunciati, in particolare, dall'art. 55 - ha esteso la copertura assicurativa anche ad alcune categorie di lavoratori che prima ne erano escluse quali i dipendenti appartenenti all'area dirigenziale (art. 4), i lavoratori parasubordinati (art. 5) e gli sportivi professionisti (art. 6).

L'ampliamento dell'ambito soggettivo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, unitamente alla previsione normativa dell'indennizzabilità dell'infortunio *in itinere*, ha suscitato un acceso dibattito tra gli studiosi in merito al superamento del concetto di rischio professionale - determinato dallo svolgimento di una delle lavorazioni tipiche indicate nell'art. 1 del Testo Unico del 1965 - quale presupposto della tutela assicurativa e, più in generale, sul ruolo che l'INAIL dovrà avere nell'ambito del sistema previdenziale italiano.

L'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro alla categoria in questione si fonda, infatti, sulla presunzione *iuris et de iure* di pericolosità dell'attività sportiva, non diversamente da quanto avviene per le ipotesi previste dal terzo comma del richiamato art. 1.

Al di là delle problematiche di carattere generale sollevate dal decreto legislativo n. 38 del 2000, l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro agli sportivi professionisti pone diverse questioni di non scarso valore dal punto di vista pratico e dalla cui risoluzione dipenderà l'operatività in concreto della previsione legislativa.

La tutela assicurativa applicata agli sportivi professionisti, seppur limitatamente a coloro i quali sono legati alle società di appartenenza da un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti), ha comportato, *de iure e de facto*, il

venir meno del monopolio esercitato di fatto per anni dalla Sportass nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni sportivi.

Al fine di delimitare correttamente l'effettivo ambito di applicazione della nuova normativa, occorre pertanto esaminare, in primo luogo, l'iter legislativo con riferimento alla nozione di "sportivi professionisti dipendenti", come dettata dalla legge 23 marzo 1981 n. 91, e la sua evoluzione legislativa, sia in abito prettamente "sportivo" che in quello "previdenziale".

Estremamente utile, poi, sarà soffermarsi sulla disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo, con particolare attenzione alla *vexata quaestio* della forma del contratto di lavoro sportivo ed esaminare, in ultimo, dopo un'analisi sociologica dell'incidenza del fenomeno sul territorio, le peculiarità della valutazione medico-legale in un ambito di siffatta specificità.

L'Autore

PARTE PRIMA

ASPETTI NORMATIVI

1. EVOLUZIONE LEGISLATIVA IN AMBITO SPORTIVO

L'atavica contrapposizione tra il C.O.N.I. e gli sportivi (poi "professionisti"), basata sulla volontà di questi ultimi di trasformare un'attività di puro svago, in un'attività di lavoro, ha indotto lo Stato italiano, anche per effetto di decisioni emesse dalla giustizia europea e dai giudici statuali, ad emanare una serie di norme, al fine di regolamentare i relativi profili giuridici. Ricordiamo, in sintesi, le normative di maggiore interesse per la nostra trattazione:

Legge 23/3/1981, n. 91 (Professionalismo Sportivo);

Legge 18/11/1996, n. 586 (Nascita delle società sportive di capitali con scopo di lucro);

D.Lgs. 23/7/1999, n. 242 (Riordino del C.O.N.I. - Decreto Melandri);

Legge 08/8/2002, n. 178 (Nascita del C.O.N.I. Servizi S.p.A.);

D.Lgs. 08/01/2004, n. 15 (Recenti modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23/7/1999, n. 242 - Decreto Urbani/Pescante)

Statuto C.O.N.I. del 23 marzo 2004.

L'avvento del professionismo sportivo avviene con l'emanazione della Legge 91/1981 che, all'art. 2, stabilisce che *"sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica"*.

Le Federazioni Sportive qualificate come *professionistiche*, secondo la originaria delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. del 2 maggio 1988, erano rappresentate dalla F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio), dalla F.C.I. (Federazione Ciclistica Italiana), dalla F.I.G. (Federazione Italiana Golf), dalla F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana) e dalla F.P.I. (Federazione Pugilistica Italiana), a cui si aggiunse, a decorrere dal 30 giugno 1994, la F.I.P. (Federazione Italiana Pallacanestro).

Inizialmente la Legge 23 marzo 1981, n. 91, disciplinava la "società sportiva" non riconoscendole, però, il fine di lucro. Successivamente, la Legge

18 novembre, 1996, n. 586, sanciva la possibilità di distribuzione degli utili tra i soci e, quindi, la possibilità di perseguire il fine di lucro. Infatti, l'art 10 della predetta legge stabiliva che *“possono stipulare contratti con gli atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o società a responsabilità limitata”*.

La successiva riforma del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive, iniziata con il D.Lgs. 242 del 1999 e poi proseguita con la Legge 08/8/2002, n. 178 e, in ultimo, con il D. Lgs 08/01/2004, n. 15, portava alla stesura del nuovo Statuto del C.O.N.I. (veniva adottato a decorrere dal 23 marzo 2004), che rimetteva alle Federazioni (art. 23) l'istituzione di un settore professionistico *“mediante specifica previsione statutaria, in presenza di una notevole rilevanza economica del fenomeno e a condizione che l'attività in questione sia ammessa dalla rispettiva Federazione internazionale”*.

2. EVOLUZIONE LEGISLATIVA IN AMBITO ASSICURATIVO

L'assicurazione obbligatoria degli sportivi professionisti è stata introdotta dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, di riforma dell'INAIL, il cui articolo 6, introducendo una presunzione assoluta di pericolosità per lo svolgimento dell'attività sportiva professionistica, estendeva l'obbligo assicurativo agli sportivi professionisti titolari di rapporto di lavoro dipendente con datori di lavoro, anche nel caso di previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizza privatistica. Secondo tale norma, infatti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (16 marzo 2000) erano soggetti all'obbligo assicurativo *gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'art. 9 del Testo Unico*, anche qualora vigevano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.

Per la esatta individuazione dei soggetti assicurati, in mancanza di espresse previsioni, l'art. 6 rinviava implicitamente alla nozione di sportivi professionisti dipendenti desumibile dagli artt. 2 e 3 della legge 23 marzo 1981 n. 91, contenente norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti.

Precedentemente al suddetto intervento legislativo, infatti, l'art. 8 della stessa legge n. 91/81 obbligava le società sportive a stipulare una polizza assicurativa individuale privata, a favore degli sportivi professionisti, oltre che contro il rischio della morte, anche in caso di infortuni suscettibili di pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionale riservando, poi, la definizione dei limiti assicurativi alla negoziazione tra le Federazioni stesse e i rappresentanti delle categorie interessate, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto.

Nel merito, come già ricordato, l'art. 2 stabiliva che *“sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica”*.

Allo stato le Federazioni che risultano aver istituito al proprio interno il setto-

re professionistico (delibera CONI n. 469 del 02 marzo 1988) - e per le quali, pertanto, sussiste l'obbligo assicurativo nella misura e con le modalità previste dal decreto ministeriale 28 marzo 2002 che ha fissato le retribuzioni e i riferimenti tariffari per l'assicurazione antinfortunistica degli sportivi professionisti dipendenti - sono la **Federazione ciclistica italiana**, la **Federazione italiana gioco calcio**, la **Federazione italiana golf**, la **Federazione motociclistica italiana**, la **Federazione italiana pallacanestro** e la **Federazione pugilistica italiana**.

Successivamente alla riforma del 2000, è intervenuto il decreto legislativo n. 79 del 13 marzo 2002, recante alcune disposizioni integrative al predetto decreto di riforma dell'INAIL in materia d'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta (ITA) per gli sportivi professionisti dipendenti.

In particolare, il decreto aggiunge il comma 1 bis all'art. 6 del D.Lgs. n. 38/2000, che così recita: *“Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione dell'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'art. 66, numero 1) del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, 1124”*. Omissis....”.

Con delibera n. 560 del 2001, peraltro, il Consiglio di Amministrazione dell'INAIL aveva già provveduto ad istituire, con effetto dal 16 marzo 2000, il sottogruppo “0590 - Attività degli sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici)” nell'ambito della “Tariffa Industria”, stabilendo altresì un tasso medio nazionale, mediante il quale determinare il premio assicurativo, del 79 per mille. Tale delibera veniva successivamente recepita con il decreto del Ministero del Welfare datato 28 marzo 2002. Solo con tale ultimo provvedimento normativo la riforma del 2000 per gli sportivi professionisti, di fatto, aveva inizio.

Per la disciplina specifica relativa agli adempimenti operativi (cui sono tenuti i datori di lavoro-società sportive professionistiche) ed alle prestazioni, l'INAIL emanava la Circolare n. 48 del 3 luglio 2002, nella quale venivano anche precisati gli adempimenti occorrenti nel periodo transitorio.

Giova riportare, quanto previsto dal punto 1, comma 1.b) della predetta Circolare INAIL, circa i destinatari della tutela:

“1.b) Soggetti assicurati.

Per l'individuazione dei nuovi soggetti assicurati occorre fare riferimento alle disposizioni sul professionismo sportivo, dettate dalla legge 23 marzo 1981, n. 91.

In virtù della citata legge n. 91/ 1981 e delle norme emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali, richiamate dalla stessa legge, sono sportivi professionisti dipendenti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità nell'ambito delle seguenti discipline:

- *Calcio: serie A, B, C1 e C2 maschile (queste ultime due categorie oggi denominate Lega PRO, rispettivamente 1[^] e 2[^] Divisione);*
- *Pallacanestro: serie A1 e A2 maschile;*
- *Ciclismo: gare su strada e su pista approvate dalla Lega ciclismo;*
- *Motociclismo: velocità e motocross;*
- *Boxe: I, II e III serie nelle 15 categorie di peso;*
- *Golf.*

...Omissis...".

Il successivo art. 3 della legge n. 91 del 1981, dopo aver previsto espressamente che, in via generale, la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato stabilisce, poi, che la stessa è, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

In tali ultime ipotesi, pertanto - vertendosi, per espressa previsione legislativa, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo - non sussiste, dunque, alcuna copertura assicurativa da parte dell'INAIL la cui tutela si estende, come sopra visto, solo agli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti individuati dalla legge sulle assicurazioni sociali come datori di lavoro.

Per quanto riguarda poi l'attività tutelata, l'Istituto Assicuratore, con nota del 6 settembre 2002, ha precisato che la tutela antinfortunistica non riguarda solo l'evento agonistico settimanale ma anche le sedute di preparazione o allenamento ovvero, ogni altra attività che lo sportivo contrattualmente è obbligato ad effettuare.

In considerazione della particolarità dell'attività svolta dagli sportivi professionisti dipendenti e, in particolare, dai calciatori, l'Istituto ha inoltre, espressamente stabilito che per "sede di lavoro" deve intendersi quella dove viene svolta prevalentemente la prestazione e che, in linea di massima, potrebbe essere rappresentata dall'impianto sportivo dove si svolge la preparazione mentre, qualora l'infortunio si dovesse verificare durante una partita svolta in "trasferta", il datore di lavoro deve, in ogni caso, inoltrare la denuncia presso la sede INAIL che gestisce il rapporto assicurativo.

In verità, per completezza di trattazione, va precisato che tali precisazioni si resero necessarie anche in virtù di un quesito posto dalla Società Sportiva Pescara Calcio alla competente Sede INAIL, nel febbraio 2002.

Successivamente, la Sede INAIL di Pescara, nel luglio dello stesso anno, inoltrava il predetto quesito alla Direzione Regione Abruzzo la quale, la girava alla D.C. INAIL - Rischi e Prestazioni che, con la già menzionata nota del 06.9.2002, esplicitava le considerazioni testè riportate.

In ultimo, nel marzo 2006 l'E.N.P.A.L.S. emanava una circolare (30 marzo 2006, n. 7) con cui lo stesso Ente, "*tenendo conto dell'evoluzione della professionalità (...) nell'ambito del settore dello spettacolo*", nella quale adeguava le categorie dei lavoratori da assicurarsi obbligatoriamente prevedendo, espressamente, al n. 22, *direttori tecnici, massaggiatori, istruttori, e dipendenti delle società sportive* in genere, parificandoli alle stesse figure che, ai sensi del successivo n. 23, sono occupati presso le società professionistiche.

3. IL CONTRATTO DI LAVORO

La problematica relativa al contratto di lavoro è una questione che merita particolare attenzione non solo per la sua complessità e per le diverse interpretazioni anche giurisprudenziali a cui ha dato luogo ma, soprattutto, per le immediate conseguenze che ha sul realizzarsi dell'obbligo assicurativo.

Qualora, infatti, non possa configurarsi un rapporto di lavoro subordinato sportivo per assenza dei presupposti richiesti dalla legge, non sussisterà ovviamente alcun obbligo assicurativo a carico dell'INAIL avendo il legislatore espressamente limitato la tutela assicurativa ai soli sportivi professionisti dipendenti, fermo restando, ovviamente, la tutela ex art. 2126 codice civile.

Per quanto qui interessa il primo comma dell'art. 4 della legge n. 91 del 1981 stabilisce che *“il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate”*.

Il secondo comma prevede, poi, che *il contratto di lavoro individuale debba essere obbligatoriamente depositato presso la Federazione Sportiva Nazionale per l'approvazione*.

In base a tali disposizioni, dunque, per la costituzione del singolo rapporto di lavoro occorre, a pena di nullità, la stipula di un contratto in forma scritta conforme al contratto tipo da depositare presso la Federazione sportiva nazionale per l'approvazione.

La formulazione dell'art 4 ha sollevato, come già anticipato, un notevole contrasto, sia in dottrina che in giurisprudenza, in merito all'esatta individuazione delle regole formali cui sono assoggettati i contratti di lavoro tra atleti professionisti e società sportive destinatarie delle loro prestazioni.

Secondo un primo orientamento sostenuto sia in dottrina che in giurisprudenza, il contratto di lavoro sportivo deve considerarsi nullo solo in mancanza della forma scritta, dal momento che la collocazione dell'inciso *“a pena di nullità”*, immediatamente dopo la previsione relativa all'adozione

della forma scritta *ad substantiam* - piuttosto che all'esordio della norma ovvero successivamente alla statuizione concernente la conformità del contratto individuale rispetto al contratto tipo - disvela plasticamente l'intenzione del legislatore di attivare il meccanismo sanzionatorio nella sola ipotesi di assenza di forma scritta e non invece nel caso di mancata utilizzazione del contratto tipo collettivo.

Un diverso indirizzo ritiene, invece, che per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro tra società e sportivi professionisti occorre non solo che il relativo contratto sia stipulato in forma scritta, ma che lo stesso, oltre ad essere depositato presso la competente federazione, rispecchi fedelmente il contenuto del contratto-tipo, pena la nullità dell'intero rapporto "*posto che tutti i requisiti suddetti si situano su uno stesso piano ai fini della perfezione del contratto in parola*".

Secondo tale tesi, il solo richiamo al criterio letterale per l'interpretazione della legge raramente fornisce un risultato univoco finendo, al contrario, per trascurare ingiustamente quelle finalità di ordine e di certezza indispensabili per il regolare esercizio di ogni attività agonistica, perseguite dal legislatore nel 1981, anche attraverso la conformità ad un predisposto standard negoziale che dovrebbe rendere possibile un efficace controllo delle Federazioni sull'operato nonché sui bilanci delle singole Società.

A tale orientamento sembra aderire, pur se con diverse motivazioni, la giurisprudenza di legittimità ad avviso della quale è qualificabile come rapporto di lavoro subordinato sportivo, ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui alla legge 23 marzo 1981 n. 91, solo quello stipulato per iscritto secondo il contratto tipo predisposto dalla Federazione Sportiva Nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

Le caratteristiche del contratto di lavoro rientrano in quelle "tipiche" dei contratti di lavoro subordinato. Infatti, di fronte all'utilizzo "frodatorio" dei contratti di lavoro autonomo, la giurisprudenza ha elaborato una serie di indici presuntivi della natura subordinata del rapporto di lavoro, in particolare: predeterminazione del compenso e dell'orario di lavoro; svolgimento della prestazione nei locali d'impresa; mancanza di rischio d'impresa; esercizio del datore di lavoro del potere disciplinare e di un persuasivo potere direttivo e di controllo.

Alla luce di quanto premesso, quindi, l'atleta professionista è da considerarsi colui che svolge l'attività *a titolo oneroso*, con *carattere di continuità e professionalità* e nell'ambito delle discipline sportive regolamentate dal C.O.N.I., come previsto dalla Legge 91/1981 e del successivo D.Lgs. 242/1999.

Pertanto, gli atleti professionisti sono assoggettati al potere direttivo e gerar-

chico della società da cui dipendono; sono vincolati obbligatoriamente alla frequenza delle sedute di allenamento, di preparazione e ritiri pre-campionato. Possono, inoltre, essere soggetti a multe e sospensioni dei pagamenti previsti per inadempienza contrattuale.

In appendice alla caratteristiche relative alla forma contrattuale, riteniamo utile riportare quanto previsto dall'art. 5 del contratto tipo della F.I.G.C.: *“Omissis...le parti si obbligano, in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione, nonché delle specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie, ad osservare le norme dello Statuto e quelle Federali, ad accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dai suoi Organi e soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività Federale, ivi comprese le relative vertenze di carattere tecnico e disciplinare, nonché decisioni del Collegio Arbitrale dichiarando, in particolare, di accettare senza riserve la clausola compromissoria di cui all'art. 27 dello statuto della F.I.G.C.”*.

La predetta precisazione si è resa necessaria in quanto, in occasione di alcune malattie professionali (mobbing), sarà dell'eventuale parere del Collegio Arbitrale che si dovrà tener anche conto, nella valutazione in ambito INAIL, non essendo previsto ricorso in sede giudiziale, salvo deroga della clausola compromissoria.

4. CONCLUSIONI

Come già detto in premessa, gli aspetti contrattuali rivestono importanza sostanziale ai fini della tutela previdenziale. Infatti, non già il ruolo di “sportivi professionisti” determina l’accesso alla tutela INAIL, bensì lo *status* di “atleta-lavoratore subordinato” come previsto dal D.P.R. 1124/65.

Per quanto attiene le discipline ex art. 2 della legge 91/81, vediamo come, mentre nel caso della F.I.G.C. e della F.I.P., siano perfettamente rispettati i criteri contrattuali, con la piena acquisizione dello *status* di “lavoratore subordinato”, nel caso della F.I.G. (caratterizzata dall’iscrizione diretta dell’atleta alla predetta Federazione), della F.C.I., della F.P.I. e della F.M.I., vada a configurarsi, per gli sportivi afferenti, prevalentemente la figura del “lavoratore autonomo” priva, quindi, di quei requisiti indispensabili per il godimento della tutela previdenziale INAIL.

Infatti, come previsto dal Regolamento dei Professionisti emanato dalla Federazione Italiana Golf (modificato dal C.F. in data 29.11.2006), all’articolo 1 viene precisato che **“È professionista di golf chi abbia ottenuto l’abilitazione all’attività agonistica e/o didattica a titolo oneroso di detto sport secondo le norme del presente Regolamento”** e che **“ La legittima attività agonistica e/o didattica viene esercitata previa l’iscrizione all’Albo e il tesseramento secondo gli articoli 3 e 7 del presente regolamento”**. Ciò conferma quanto già espresso e, cioè, che l’attività professionistica del golf prevede *esclusivamente* l’iscrizione diretta alla Federazione, senza l’intermediazione della Società sportiva.

Per quanto attiene la Federazione Pugilistica Italiana, a norma dell’art. 12 dello Statuto Federale della F.P.I., **“sono atleti professionisti i pugili che svolgono la propria attività sportiva a titolo in forza di contratto con società affiliate costituite nella forma di società a responsabilità limitata o in società per azioni, nel rispetto delle disposizioni recate dalla legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni e integrazioni”**.

Quindi, anche per il pugilato professionistico, nessun dubbio si pone nell’individuare il rapporto tra gli atleti e le società come **lavoro autonomo**.

Lo stesso Regolamento del Settore Professionistico, infatti, stabilisce, all’art. 3,

che “*Sono qualificati professionisti pugili che esercitano attività sportiva retribuita. Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso, con conseguente tesseramento, si costituisce mediante la stipulazione di un contratto tra il pugile e la società di cui all’art 3 comma 2 della legge 23 maggio 1981 n. 91*”.

Vi è, quindi, un richiamo diretto operato dalla norma alla disciplina del rapporto di **lavoro autonomo** che lega le società ed i pugili.

Il rapporto fra questi due soggetti, dunque, deve essere consacrato in un contratto individuale che deve avere la forma scritta a pena di nullità (art. 4 legge n. 91/1981) e dovrà essere sottoscritto dalle parti sulla base dei principi stabiliti nel contratto tipo predisposto dalla Federazione.

Le parti dovranno stabilire i tempi ed i modi della prestazione sportiva, individuando i rispettivi diritti e doveri, tenendo presente i limiti fissati dall’art 3, secondo comma L. 91/81 nella definizione di lavoro sportivo professionistico. La società dovrà mettere a disposizione del pugile un’adeguata struttura per gli allenamenti, i materiali necessari, gli *sparring partners* e quant’altro il pugile ritenga necessario alla propria preparazione in previsione delle prestazioni agonistiche che sarà chiamato a svolgere secondo il calendario della società.

Anche per quanto attiene gli sportivi professionisti praticanti lo sport del ciclismo, questi possono svolgere la propria attività “remunerata”, dopo aver stipulato un contratto con la Società di appartenenza, secondo i criteri contrattuali previsti dall’U.C.I.: tale contratto, come per i pugili professionisti, deve essere considerato come l’instaurarsi di un rapporto di **lavoro autonomo**.

In ultimo, per quanto attiene gli atleti professionisti praticanti la disciplina del motociclismo, parimenti ai ciclisti ed ai pugili, non si individuano i requisiti per la determinazione dello *status* di “lavoratore dipendente”: tra l’altro, *i professionisti delle due ruote* sono soggetti all’affiliazione diretta alla F.I.M. (Federazione Internazionale Motociclismo). Da quanto esposto fini dell’applicazione pratica del Decreto, affinché operi la tutela di cui si discute, è necessario che tali sportivi siano anche titolari di un rapporto di lavoro subordinato, essendo tale requisito esplicitamente richiesto dalla norma (“...*sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all’art. 9 del testo unico*”).

Come visto, solo per alcuni atleti (calcatori e cestisti) vi è una presunzione assoluta di un rapporto di lavoro subordinato dovendosi, invece, per le altre figure di sportivi professionisti valutare caso per caso la ricorrenza di tale rapporto, essendo in concreto compatibile anche lo svolgimento di una prestazione che presenta i connotati tipici del lavoro autonomo. Ove si verifichi tale ultima ipotesi, per i soggetti interessati non opererà la tutela prevista dall’art. 6 del D.Lgs. n. 38/00, bensì quella di cui all’art. 8 della legge n. 91/81.

Infatti, la disciplina della tutela antinfortunistica degli sportivi professionisti è stata integrata dall'art. 4, comma 197, Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria per l'anno 2004) che ha aggiunto all'art. 8 della legge n. 91/81 il seguente comma: "Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle società che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38". Orbene, è evidente che ciò che non si applica è la previsione avente per oggetto l'obbligo gravante sulle società sportive di stipulare una polizza assicurativa individuale di natura privatistica a favore degli sportivi professionisti, rilevato che la finalità sottesa all'adempimento di quell'obbligo è ora realizzata dalla disposizione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 38/00. Ad ogni buon conto, ciò non elimina, tuttavia, la facoltà delle predette società di stipulare un'assicurazione privata in aggiunta a quella prevista dal D.Lgs. n. 38/00.

Talune Federazioni, inoltre, hanno espressamente previsto l'obbligatorietà di un'assicurazione di carattere privatistico.

Per il calcio, infatti, l'accordo collettivo stipulato tra la F.I.G.C., la Lega Nazionale Professionisti e l'Associazione Italiana Calciatori prevede all'art. 16, comma 1, l'obbligo per le società "di assicurare presso una compagnia di primaria importanza il calciatore contro gli infortuni e le malattie con massimali integrativi rispetto all'assicurazione base, secondo le condizioni di polizza, le modalità, i termini ed i minimi stabiliti annualmente dagli organi preposti all'attività agonistica, in accordo con l'Associazione di categoria. In caso di inadempimento della società, la Lega competente, ha facoltà di sostituirsi alla stessa per la stipulazione o il perfezionamento della polizza. Poiché la disciplina di cui al D.Lgs. n. 38/00 si riferisce unicamente agli sportivi professionisti dipendenti, rimane fermo l'obbligo delle società di stipulare, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 91/81, una polizza assicurativa privata per gli sportivi professionisti titolari di un rapporto di lavoro autonomo".

Interessante appare quanto rilevato dall'Avv. Angelo Guadagnino, relativamente alle problematiche tra il Decreto 38/2000 ed i suoi rapporti giuridico-economici con l'art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

Infatti, in epoca precedente l'introduzione del comma aggiuntivo previsto dalla finanziaria 2004 (e di cui si è detto), una società sportiva di calcio, la A.C. Montichiari s.r.l., iscritta al campionato di serie C2, aveva richiesto al Tribunale del Lavoro di Brescia di sollevare la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 55, comma 1 della legge n. 144/99, 6 del D.Lgs. n. 38/00 e 8 della legge n. 91/81 in quanto, per effetto degli stessi, le società sportive venivano ad essere assoggettate ad un doppio obbligo contributivo avente la medesima causale e cioè la tutela degli sportivi professionisti dipendenti contro il rischio della morte e degli infortuni.

Secondo la società tale disciplina avrebbe infatti contrastato con il principio di ragionevolezza e comportato la disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti obbligati, in violazione dell'art. 3 della Costituzione: il bene tutelato è l'integrità fisica degli sportivi, la quale appariva già sufficientemente presidiata anche da una sola copertura assicurativa, senza la necessità di imporne una seconda.

La società inoltre evidenziava la disparità di trattamento, sul piano previdenziale, tra gli altri datori di lavoro indicati dall'art. 9 del Testo Unico e le società sportive, dato che queste ultime, a differenza dei primi che sono tenuti ad ottemperare a un solo obbligo contributivo in favore dei propri dipendenti, si trovano a essere obbligate a un doppio ed inutile versamento dei contributi, il quale non tutela maggiormente i lavoratori e, per contro, fa solo aumentare i costi di gestione.

Le eccezioni di cui sopra venivano rigettate dal Tribunale di Brescia sotto il profilo del difetto del requisito della non manifesta infondatezza.

In particolare, il Giudice del Lavoro:

- a) escludeva che le società sportive fossero assoggettate a un doppio obbligo contributivo avente la medesima causale, non essendoci obbligo da parte delle società di stipulare anche polizze assicurative privatistiche ai sensi dell'art. 8 legge n. 91/81;
- b) negava che il sistema di tutela INAIL fosse in contrasto con il principio di uguaglianza, né che fosse irragionevole, giacché il principio di automaticità delle prestazioni, in forza del quale l'Ente pubblico è tenuto a corrispondere le prestazioni previdenziali indipendentemente dal pagamento dei premi da parte del datore di lavoro e della colpa dell'infortunato, non risulta applicabile nel sistema assicurativo privato, con la conseguenza che l'assicurazione privatistica comporta una minore tutela dei lavoratori assicurati, rispetto a quella offerta dall'assicurazione pubblica gestita dall'INAIL, giustificando ampiamente la scelta legislativa di estendere il sistema di tutela del D.P.R. n.1124/65 anche agli sportivi professionisti;
- c) riteneva irrilevante la prospettazione di una disparità di trattamento tra società di calcio di serie A e B e quelle delle categorie minori per effetto delle assai maggiori capacità economiche delle squadre di A e B, potendo esistere in tutti i settori economici enormi differenze di disponibilità finanziarie tra i vari soggetti economici obbligati ai versamenti contributivi, senza che ciò possa causare irragionevoli disparità di trattamento.

A questo punto, acclarato che la tutela INAIL va applicata in via presuntiva per gli sportivi professionisti appartenenti alla F.I.G.C. ed alla F.I.P. e verificata, di volta in volta, per quelli appartenenti alle altre quattro Federazioni, appare utile, ai fini pratici, fare alcune riflessioni sugli infortuni occorsi agli sportivi professionisti dipendenti, in occasione di attività svolta con le rispettive nazionali.

Anche in questo caso, rifacendoci al parere del giurista Guadagnino, va rilevato che, dal tenore letterale dell'art. 6 del D.Lgs. n. 38/00, risulta evidente l'insussistenza di un obbligo assicurativo delle Federazioni nei confronti dell'INAIL per gli sportivi professionisti - ed in special modo gli atleti - per l'attività svolta a favore delle squadre nazionali.

Al riguardo, l'elemento ostativo non risulta costituito dalla natura giuridica delle predette Federazioni, rilevato che le stesse, avendo la natura di associazioni con personalità di diritto privato, rientrano nella categoria dei soggetti di cui all'art. 9 del Testo Unico quali destinatari del citato obbligo assicurativo, quanto piuttosto dalla previsione normativa che i beneficiari della tutela antinfortunistica siano solamente "*gli sportivi professionisti dipendenti*", legati cioè da un rapporto di subordinazione con i soggetti di cui all'art. 9 del Testo Unico.

Ciò premesso è da escludersi che le prestazioni che l'atleta professionista svolge per la propria nazionale possano essere ricondotte nell'alveo del rapporto di lavoro subordinato, costituendo, al contrario, oggetto di contratto di lavoro autonomo.

In particolare, detto rapporto rientra nella previsione della lettera a) del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 91/81 trattandosi di "*attività [...] svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo*" con la conseguenza che la prestazione del calciatore, legato da un rapporto di lavoro subordinato ad una società sportiva, per la Federazione deve ritenersi resa nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo.

Ed allora, se non è giuridicamente configurabile un obbligo assicurativo delle Federazioni, ne discende che non ci potrà essere copertura assicurativa da parte dell'INAIL per gli infortuni o le malattie professionali che si verifichino nello svolgimento delle attività sportive delle nazionali.

Né, tanto meno, a fondamento di un tale obbligo - e sulla base dell'orientamento della Corte di Cassazione che ritiene i calciatori convocati in nazionali quali sportivi professionisti autonomi - si potrà invocare l'art. 8 della legge

n. 91/81, atteso che tale disposizione si rivolge esclusivamente alle società sportive e che in essa le Federazioni sono, assieme ai rappresentanti delle categorie di sportivi interessate, i soggetti che stabiliscono i limiti assicurativi. In conclusione, ai fini della prestazione assicurativa INAIL, dovrà essere fatto un sostanziale distinguo tra l'infortunio occorso durante l'attività svolta per conto della propria società e quella svolta, invece, per conto della propria Federazione: quest'ultima ipotesi, infatti, non determina l'accesso alla tutela antinfortunistica INAIL.

PARTE SECONDA

ANALISI STATISTICA

1. IL FENOMENO INFORTUNISTICO IN ITALIA DAL 2000 AL 2007

Il monitoraggio statistico del fenomeno infortunistico degli sportivi professionisti sul territorio nazionale merita certamente alcune considerazioni. Infatti, risulta significativa la rappresentazione del numero degli infortuni totali sul territorio nazionale e nelle singole regioni, successivamente illustrata con il loro *trend* (Figure 1, 2, 3 e 4).

Figura 1: Totale Infortuni Sportivi Professionisti




Figura 2: Trend dal 2000 al 2007




Figura 3: Totale Infortuni Sportivi Professionisti - Anni 2000-2007





Figura 4: Trend Infortuni Sportivi nelle Regioni



Dall'analisi di tale dato emerge un significativo incremento del fenomeno infortunistico tra il 2000 ed il 2001, con un aumento pari al 111,2%.

Viceversa, tra il 2001 ed il 2005 l'aumento del numero degli infortuni, pur in progressiva crescita, ha mostrato un aumento percentuale pressoché costante: dal 2001 al 2002 si è avuto un incremento pari al 17,2%, dal 2002 al 2003 pari al 43,3 %, dal 2003 al 2004 pari al 36% e, in ultimo, dal 2004 al 2005, pari al 30%.

Inversione del fenomeno, invece, si è manifestato nel 2006, con una riduzione percentuale degli infortuni pari al 41,7% ed un relativa risalita nell'anno successivo (2007), corrispondente al 23%, ma sempre inferiore all'acme raggiunto nell'anno 2005.

Il secondo dato, ovvero quello rappresentato dal numero complessivo degli infortuni nelle singole regioni, mostra una evidente sproporzione tra gli infortuni denunciati nelle regioni del Nord Italia rispetto a quelle del Centro e del Sud della penisola. Infatti, in relazione a quanto emerge dai dati, le sole regioni Lombardia ed Emilia-Romagna già annoverano il 38,4% del totale degli infortuni denunciati sul territorio nazionale.

2. IL FENOMENO INFORTUNISTICO NELLE SINGOLE REGIONI DAL 2000 AL 2007

Interessante, sotto il profilo dell'evoluzione del fenomeno infortunistico, è stata anche l'osservazione dell'andamento degli infortuni degli sportivi professionisti nelle singole regioni (Figure 5 - 24).

Figura 5: Infortuni Sportivi Professionisti - Regione Piemonte




Figura 6: Infortuni Sportivi Professionisti - Regione Valle d'Aosta




Figura 7: Infortuni Sportivi Professionisti - Regione Lombardia




Figura 8: Infortuni Sportivi Professionisti - Regione Trentino Alto Adige




Figura 9: Infortuni Sportivi Professionisti - Regione Veneto




Figura 10: Infortuni Sportivi Professionisti - Regione Friuli Venezia Giulia




Figura 11: Infortuni Sportivi Professionisti - Regione Liguria




Figura 12: Infortuni Sportivi Professionisti - Regione Emilia Romagna




Figura 13: Infortuni Sportivi Professionisti - Regione Toscana




Figura 14: Infortuni Sportivi Professionisti - Regione Umbria




Figura 15: Infortuni Sportivi Professionisti - Regione Marche




Figura 16: Infortuni Sportivi Professionisti - Regione Lazio




Figura 17: Infortuni Sportivi Professionisti - Regione Abruzzo




Figura 18: Infortuni Sportivi Professionisti - Regione Molise




Figura 19: Infortuni Sportivi Professionisti - Regione Campania




Figura 20: Infortuni Sportivi Professionisti - Regione Puglia




Figura 21: Infortuni Sportivi Professionisti - Regione Basilicata




Figura 22: Infortuni Sportivi Professionisti - Regione Calabria




Figura 23: Infortuni Sportivi Professionisti - Regione Sicilia





Figura 24: Infortuni Sportivi Professionisti - Regione Sardegna



Anche l'analisi dell'incidenza del fenomeno, esaminata nei singoli contesti regionali, consente di evidenziare come l'andamento del fenomeno sia "largamente" condizionato dalle regioni del Nord Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana). Tale fenomeno, inoltre, ed è il dato rilevante, tende a divenire più disomogeneo negli anni, man mano che si procede verso le regioni del Sud Italia.

PARTE TERZA

**ASPETTI SOCIOLOGICI DELLA TUTELA
ASSICURATIVA DEGLI SPORTIVI
PROFESSIONISTI**

Dott.ssa Fabiana Timo

Sociologa

1. INTRODUZIONE

Il contributo chiestomi, e che mi appresto ad apportare ad un testo così ricco ed importante, anche per il fatto di essere unico riguardo la trattazione di argomenti specifici e poco approfonditi anche dalla letteratura scientifica di settore, è relativo ad una breve lettura sociologica dei dati riportati nelle tabelle. Senza avere, ovviamente, pretesa di esaustività, possiamo trarre da essi spunto di riflessione e analisi che, lungi dal portare a facili generalizzazioni, possono intanto fornire utile materiale per la comprensione della genesi del fenomeno in studio, condurci a trovare risposte sulle motivazioni di un determinato andamento e, forse, poter presagire i futuri *trend* del fenomeno.

La mia breve disamina si articolerà in pochi ma essenziali punti: partiremo dalla considerazione della professionalizzazione dello sport, quale necessario passaggio del più ampio *processo di civilizzazione* (N. Elias), poi si passerà all'analisi sociologica dei dati statistici a nostra disposizione e, infine, effettueremo alcune riflessioni sui dati relativi all'andamento infortunistico degli anni 2000 - 2007 degli sportivi professionisti e categorie assimilate.

2. DAL LOISIR ALLA PROFESSIONALIZZAZIONE DELLO SPORT

Con il termine *loisir* si intendono tutte quelle pratiche gratificanti spontaneamente scelte nel tempo libero dall'individuo.

Aristotele fu il primo a condurre studi sul *loisir* teorizzando gli effetti benefici che la musica e la tragedia potevano avere sugli uomini. Pure nel *loisir* si possono far rientrare i giochi, dei greci prima e dei romani poi, che nell'antichità catalizzavano l'attenzione di interi popoli soprattutto in occasione di determinate manifestazioni. Sicuramente anche questi erano pratiche gratificanti, sia per gli atleti che potevano dimostrare la loro abilità, sia per il pubblico, per il quale costituivano momento di svago e di allegria, sia per coloro che amministravano il potere, in quanto questi giochi erano pur sempre un modo per tenere sotto controllo l'ordine pubblico.

Ma come l'umanità, attraverso i secoli, partendo dalle semplici pratiche di *loisir*, è pervenuta alle attuali complesse forme di professionalizzazione dello sport ?

Per rispondere a questa domanda bisogna fare riferimento al *processo di civilizzazione* di Norbert Elias. Egli partendo dall'analisi di un gran numero di testi sull'etichetta e di manuali sul galateo, dei paesi dell'Europa occidentale, perviene alla teoria che l'umanità, attraverso un percorso di crescente civilizzazione nella storia, sia stata portata ad interiorizzare con sempre maggiore controllo e minore consapevolezza determinate regole socialmente intese di "buon comportamento": queste regole vanno dal ripudio di ogni forma di violenza, al comportamento corretto da tenere a tavola durante i pasti.

Via via che ci si avvicina sempre di più all'epoca contemporanea, tali norme diventano sempre più raffinate se confrontate con la materiale semplicità di alcuni secoli prima. Elias si pone la domanda del perché si sceglie di essere sempre più civili, perché si va verso il raffinamento dei costumi: da qui la nasce la teoria della civilizzazione.

La raffinatezza nei secoli precedenti era prerogativa esclusiva dei nobili; con l'affermazione della nuova classe borghese, nel XVIII secolo, molte delle pratiche delle classi aristocratiche vennero assunte anche da questo strato sociale in ascesa. Si sviluppò, dunque, una sorta di competizione sociale tra nobili

e borghesi per raggiungere modi di fare, ma anche di sentire, sempre più raffinati. Se prima era il valore in battaglia a fare del nobile un uomo degno di approvazione sociale, adesso il campo sul quale si combatte per l'affermazione della supremazia sociale è la cultura e l'educazione. Tutto ciò che è corporeo suscita disapprovazione e ripugnanza. È in questo contesto che nascono le prime concezioni di diritto contrarie alle punizioni corporali del reo.

Da questo momento in poi il processo di civilizzazione avrà un'accelerazione progressiva e inarrestabile, consistente nella pressione crescente e pervasiva della società sull'individuo perché impari a reprimere sempre più se stesso, nelle sue manifestazioni corporali, per non disgustare gli altri e per non essere da questi emarginato. Queste norme interiorizzate, secondo Freud, si collocano a livello del Super-Io, ossia della parte di noi che ci auto-controlla e ci costringe a seguire determinati schemi di comportamento in maniera inconsapevole.

Col passare del tempo la pressione della società sul singolo aumenta perché crescono le regole che l'individuo deve introiettare per essere socialmente approvato, per non essere emarginato. Nascono nuove classi sociali e nuovi poteri. Per Elias la sportivizzazione delle moderne società di massa costituisce un percorso privilegiato della civilizzazione moderna.

In questo quadro anche le attività di semplice *loisir* si modificano. Vengono imposte allo sport regole e norme che codificano le manifestazioni. Vengono fissati criteri di imparzialità nel giudicare la regolarità delle gare, le prestazioni dei partecipanti. Viene abbandonata la *violenza-corporeità* che caratterizzava alcuni giochi. Si afferma, e nel tempo sempre più si esalterà, lo spirito sportivo dei giocatori fino ad arrivare alla loro completa professionalizzazione. Al contempo, nel generale processo di civilizzazione, lo sport diventa la valvola di sfogo di individui - il pubblico - sempre più controllati e repressi dalle molteplici regole sociali. Tutto ciò avviene in una maniera talmente naturale da apparire come un semplice processo di evoluzione sociale.

Già Karl Marx, con riferimento alle forme di naturalizzazione dei processi sociali, aveva evidenziato il particolare *modus operandi* della "falsa coscienza", che produce una rappresentazione falsa senza che chi la produce abbia coscienza della sua falsità. Successivamente altri Autori, rifacendosi alla reificazione marxiana della "falsa coscienza", hanno posto in luce l'esistenza di forme di destoricizzazione o naturalizzazione della società e come queste siano, in realtà, l'esito di un processo storico e sociale, mentre solo apparentemente appaiono come esito di un processo evolutivo naturale.

La base teorica sopra descritta non è altro che una modalità di specializzazio-

ne dell'attività professionale sportiva, nata come *loisir* e poi evolutasi, in maniera molto meno naturale di quanto non si pensi, all'interno di un più generale processo di *divisione del lavoro sociale*. Analizzato, studiato e descritto da numerosi ed eminenti Autori, il processo di divisione del lavoro, nella sua accezione generale, così come definita da Luciano Gallino è: **“una variabile continua, ad un estremo della quale si trova la DIFFERENZIAZIONE del LAVORO globalmente necessario per la riproduzione e lo sviluppo di una società in pochi grandi settori di attività, come l'agricoltura, l'industria, l'amministrazione, l'allevamento e la cura dei nuovi nati; verso il centro, la suddivisione delle attività proprie di ciascun settore primario, secondario o terziario in arti, mestieri, occupazioni, professioni relativamente autonome; infine all'estremo opposto, la scomposizione di un dato mestiere o arte o professione in branche sempre più specializzate, affidate ad individui che si occupano solo di quelle [...]”**

Ancora Gallino riprende specificatamente il concetto di *divisione professionale del lavoro* mostrando come essa sia “[...] **specialmente avanzata nelle maggiori società industriali, [...] dove però si deve notare che l'enorme numero di professioni attuali non deriva unicamente dalla specializzazione, articolazione, composizione di professioni o mestieri o arti un tempo più unitarie, come la medicina o l'avvocatura, ma anche dal sorgere di professioni interamente nuove, prodotte dalla tecnica o dalla domanda di servizi un tempo ignoti [...]”**

La professionalizzazione dello sportivo risponde quindi alla domanda crescente della società contemporanea di un nuovo bene di consumo che soddisfi un bisogno puramente mentale o spirituale dell'individuo, il bisogno collettivo di immaginare gli attuali campioni che, come gli antichi eroi, riscattano l'uomo da una vita quotidiana monotona e problematica, da un lavoro logorante, dando così la possibilità di identificarsi in loro e come loro e con loro compiere imprese sportive impossibili superando e spingendo sempre oltre i limiti umani in una rincorsa, forse, verso il raggiungimento della perfezione fisico-atletica.

La spettacolarizzazione mediatica di alcuni eventi sportivi, come le Olimpiadi, il Giro d'Italia o il Tour de France, i mondiali di calcio, ma anche gli stessi incontri calcistici domenicali, contribuisce in maniera determinante ad esaltare le figure degli atleti-eroi, facendo in modo che il pubblico nutra sempre più il bisogno-necessità di fruire di questo particolarissimo bene di consumo, sconosciuto in epoche precedenti, lo sport professionistico.

3. VALUTAZIONE SOCIOLOGICA DEL FENOMENO INFORTUNISTICO

Il numero degli infortuni accaduti agli sportivi professionisti dall'anno 2000 all'anno 2007 (Figura 1) mostra un andamento in crescita fino al 2004, con un picco massimo nel 2005 - che totalizza ben 948 eventi infortunistici - per ridimensionarsi, poi, nel 2006 e attestarsi nel 2007 su un totale di 724 infortuni. Nell'anno 2000, ovviamente, le denunce di infortunio sono state complessivamente solo 151, in quanto il D.Lgs. 38/2000 ha introdotto l'obbligo con decorrenza dal 28 luglio dello stesso anno.


Il *trend* infortunistico dal 2001 al 2004 (Figura 2), evidenzia un andamento crescente, infatti si passa dai 319 eventi del 2001 e i 374 del 2002, ai 536 infortuni in ambito nazionale dell'anno 2003, per finire ai 729 casi del 2004.

Notiamo come in tre anni il dato sia più che raddoppiato.

Volendo schematizzare il fenomeno, ipotizzando un determinato numero, generalmente costante, di infortuni annuo, che chiameremo **M (media)**, ed eliminando dalla nostra analisi l'anno 2000, in quanto statisticamente poco significativo, noteremo che l'aumento del numero delle denunce di infortunio dal 2001 al 2004 denota una presa di coscienza della nuova norma introdotta dal Decreto 38/2000 nel pubblico degli assicurati e delle società sportive, datrici di lavoro (Tabella 1).

Infatti, va considerato che, relativamente al *pagamento del premio*, difficilmente al datore di lavoro potrà sfuggire il procedimento dell'*autoliquidazione*, in sede di calcolo della rata del premio e, successivamente, della *regolazione a saldo*, in quanto l'INAIL attiva una serie di procedure, consistenti in varie comunicazioni cartacee, finalizzate all'adempimento dell'obbligo da parte delle società sportive.

Per quanto attiene alle *prestazioni*, invece, qualora si verifichi un evento infortunistico, sarà onere del datore di lavoro, nonché il soggetto tutelato, attivarsi al fine di ottenere il ventaglio di prestazioni offerte dall'Istituto.

Tabella 1 M _____ = media infortuni dal 2001 al 2007 = (699,50)

Solo con il tempo la legge penetra nel tessuto sociale ed entra a far parte della cultura individuale e i dati riportati suggeriscono questa lettura.

Nell'anno 2005 notiamo un picco di eventi infortunistici - ben 957 - , mentre nel 2006 il dato si ridimensiona su un numero di 558 casi, per ritornare nel 2007 su 724 infortuni (Figura 2). Il *trend* suggerisce che negli anni il dato medio si è attestato intorno ai 700 eventi all'anno.

Analizzando i dati disaggregati per regione, emerge una diversa lettura del fenomeno (Figura 3). Qui si noterà come spiccano per numero di infortuni, complessivamente considerati per gli anni di rilevazione, le regioni: Lombardia con un totale di 853 eventi, Emilia Romagna 815, con grosso distacco poi la Toscana con 480 casi ed infine il Piemonte e il Veneto con un numero di infortuni rispettivamente di 375 e di 333. Tutte le altre regioni si attestano su valori mediamente bassi.

Premettendo che la maggior parte degli infortuni sono relativi ai lavoratori-calcatori, in quanto è in questo settore che troviamo il maggior numero di professionisti tutelati dal punto di vista soggettivo, perché legati alle società sportive da contratti di lavoro dipendente, una delle motivazioni per la quale

sono le regioni sopra menzionate a mostrare un congruo numero di incidenti lavorativi, può essere rappresentata dal fatto che in esse è presente un più elevato numero di società sportive sia di serie A, B e C.

Ad ogni buon conto, il dato sicuramente più interessante, sotto il profilo statistico, consiste nella lettura del fenomeno regione per regione.

Confrontando, infatti, la regione Toscana (Figura 13) con la regione Lazio (Figura 16), senza far riferimento al numero di società sportive assicurate, possiamo notare come, fin dal 2001, la Toscana (Figura 13) abbia mostrato di recepire la nuova legge denunciando un seppur minimo numero di infortuni (28 nel 2001) per attestarsi su una media di 75 casi tra il 2003 e il 2004. Viceversa, nella regione Lazio emerge chiaramente come la normativa non sia stata ancora *metabolizzata* dall'utenza: infatti, fino a tutto l'anno 2003 rileviamo un dato quasi insistente (Figura 16), per attestarsi poi, eccezion fatta per il picco del 2005, su una media di circa venti casi annui.

Tale fenomeno, invece, contrariamente alle aspettative, non è emerso in nessuna regione del meridione, ad eccezione forse della Campania (Figura 19), che mostra una variazione significativa dal 2002 (anno in cui sono stati denunciati solo 6 infortuni), al 2003, con ben 20 casi.

Ciò premesso, va anche detto, però, che bisogna considerare anche una possibile (probabile) minima percentuale di dati falsati da errori di classificazione della qualifica professionale attribuita all'infortunato dall'operatore INAIL. Tali errori, infatti, sarebbero statisticamente poco significativi in presenza di un numero degli infortuni importante ma, viceversa, su numeri di così ridotta entità, possono sicuramente incidere in misura rilevante.

Un'ulteriore lettura che può essere data al fenomeno, consiste nel fatto che in regioni, come ad esempio la Lombardia (Figura 7), vi potrebbero essere squadre di calcio più soggette al rischio di infortuni: sappiamo, infatti, che la maggior parte degli eventi infortunistici statisticamente accade durante la competizione agonistica piuttosto che durante la seduta di allenamento, la più frequente partecipazione delle squadre a tornei internazionali (Coppa UEFA, Champions League, ecc...), potrebbe agire come co-fattore nel determinismo del più alto numero di infortuni rilevato.

Sicuramente interessante da analizzare (ma, purtroppo, non è ricavabile come dato disaggregato) potrebbe essere anche il confronto tra numero di infortuni di squadre di serie A, B e C, per poter determinare l'esistenza di un rapporto diretto tra grado di professionalizzazione sportiva e numero di infortuni stesso. Infine, per quanto attiene le malattie professionali, fino ad oggi non è stata fatta alcuna denuncia dai soggetti tutelati.

Tale fenomeno risulta comunque significativo in quanto, anche (e, forse, soprattutto) l'assenza del dato suggerisce alcune considerazioni.

Come infatti vedremo nel capitolo 4 del testo, esistono diverse patologie che possono configurare vere e proprie malattie professionali dell'atleta eppure, negli anni considerati dalla rilevazione, non esiste alcun dato in merito all'argomento.

Logicamente una lettura sociologica impone di considerare che solo con il tempo, e nel tempo, la nuova legge potrà trovare una sedimentazione nella cultura collettiva, nonché individuale, di ognuno di noi. Non basta infatti un obbligo impositivo perché una norma possa essere sentita, sia dal lato coercitivo che dal lato risarcitorio, come un valore morale, come un passo avanti della civiltà per la tutela sociale di tutti i tipi di lavoratori, ma sarà indispensabile che questa rientri nella "consuetudine" sociale.

4. CONCLUSIONI

I dati analizzati mettono in evidenza un *trend* in crescita negli anni della rilevazione di denunce di infortuni ed una totale assenza di denunce di malattie professionali a fronte di una sostanziosa popolazione assicurata.

Anche se il numero degli eventi denunciati è aumentato nel tempo, rimane tuttavia, a prima vista, al di sotto del numero effettivo di infortuni accaduti.

Chiunque si trovi a riflettere sul dato, noterà che già un solo unico sport come il calcio professionistico giocato nelle domeniche di campionato possa causare decine di infortuni in una sola giornata. Certamente si tratterà di piccoli eventi traumatici o, comunque, di lesioni che magari daranno luogo a semplici infortuni in franchigia, ma che tuttavia, quasi sicuramente, non saranno denunciati all' INAIL.

In estrema sintesi, appare chiaro che non ci troviamo davanti ad una scelta cosciente di mancata denuncia da parte delle società-datori di lavoro ma, probabilmente, ad una insufficiente informazione o, ancor di più, ad una mancanza di educazione alla norma, che obbliga alla denuncia dell'infortunio, seppure di lieve entità, come disposto del Decreto 38/2000.

Pertanto, possiamo concludere sostenendo che solo con la diffusione dell'informazione la nuova copertura assicurativa di queste categorie professionali potrà entrare a far parte della nostra cultura sociale, quella stessa "*Lebenswelt*" - il mondo della vita quotidiana - che, come ci insegna il padre della sociologia fenomenologia, Alfred Schutz, struttura il nostro senso comune. Tali pratiche devono entrare a far parte del nostro patrimonio di conoscenze, nel nostro vissuto, nella nostra esperienza dell'essere individui di una comunità che condivide significati, valori, norme comportamentali, in modo tale che, qualora dovesse verificarsi un evento, sia esso determinato da causa violenta, sia esso determinato da lenta eziologia, il nostro senso comune individui immediatamente un *infortunio* o una *malattia professionale* da denunciare all'Ente competente. Occorre, quindi, che il nostro "dato per scontato della vita quotidiana" sappia andare oltre il razionale tornaconto in termini di costi-benefici, ossia oltre la semplice constatazione dell'opportunità di denunciare o meno un evento in base al riflesso che questo potrebbe avere sull'oscillazione

del tasso del premio assicurativo, perché solo in questo modo la nostra coscienza sociale si potrà formare e rafforzare, nella convinzione che un elevato livello di protezione sociale può e deve essere assicurato solo da un Istituto nazionale, espressione di un moderno stato di diritto quale il nostro. Il progresso di un'umanità civile risiede nel complesso di azioni e interazioni che danno luogo a conseguenze volute e non volute, ma risiede anche sicuramente nel nostro essere individui irrimediabilmente e fortunatamente unici e diversi.

PARTE QUARTA

ASPETTI MEDICO-LEGALI

1. LA VALUTAZIONE DEL PERIODO DI I.T.A.

L'inserimento nel regime di tutela di questa "atipica" categoria di lavoratori ha, *de jure e de facto*, attribuito ai lavoratori-atleti, tutte le tutele previdenziali previste per le altre categorie di lavoratori, normate ai sensi del T.U.

Però, proprio la peculiarità della categoria dei lavoratori in esame, non può non determinare alcune riflessioni di carattere medico legale in merito alla corretta determinazione del periodo di inabilità assoluta (I.T.A.).

L'Inabilità Temporanea Assoluta rappresenta una prestazione economica con funzione indennitaria rispetto alla perdita della capacità di guadagno conseguente al lavoro.

Perché si realizzi tale prestazione è necessario che si tratti di un infortunio indennizzabile, che vi sia la totale perdita della specifica attitudine al lavoro e che tale perdita si realizzi per un periodo superiore a tre giorni.

Il ristoro del periodo di astensione dall'attività lavorativa, è sancito, al pari degli altri lavoratori, dall'emanazione del successivo ed integrante Decreto Legislativo 13 marzo 2002, n. 79, il quale recita:

"All'articolo 6 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione **dell'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta**, di cui all'art. 66, numero 1), del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, 1124"....Omissis".

Il concetto di inabilità temporanea assoluta, è ben rappresentato all'art. 68 del predetto D.P.R. che recita:

"A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro, omissis".

Se tale assunto, risulta assolutamente applicabile alle “classiche” attività lavorative, lo stesso non può dirsi per quanto attiene questa particolare forma di tutela. Se per le altre categorie lavorative non sussistono dubbi nell’individuare l’ambito lavorativo in cui essa si va ad estrinsecare, per quanto attiene gli sportivi professionisti è stata necessaria una chiarificazione da parte dell’Istituto.

Su richiesta, infatti, della Pescara Calcio S.p.A., nella quale si chiedeva, tra l’altro, di specificare le situazioni lavorative in cui dovesse configurarsi l’infortunio, l’INAIL emana una nota chiarificatrice del 06 settembre 2002, già testualmente riportata in dettato, che si ritiene opportuno riproporre, ai fini di una chiara disamina del problema:

“Omissis.....*Tenuto conto che, sotto il profilo quantitativo, prevalgono le prestazioni effettuate durante le sedute di preparazione od allenamento, per “sede di lavoro” deve pertanto intendersi il luogo (generalmente di proprietà della Società sportiva) nel quale normalmente si svolgono tali sedute.....omissis.....Come già evidenziato in premessa l’attività sportiva sottoposta a tutela sociale obbligatoria è quella che l’assicurato è tenuto a svolgere in forza del contratto di lavoro dipendente stipulato con la Società che si avvale della prestazione sportiva. **Tale attività comprende - si ribadisce - anche le sedute di preparazione e di allenamento che il lavoratore è contrattualmente obbligato a frequentare.***

Chiarito che trovano applicazione i vigenti principi in tema di riconoscimento della natura professionale dell’infortunio o della malattia, l’evento protetto è quello riconducibile allo svolgimento dell’attività sportiva assicurata e la tutela obbligatoria si estende anche alle attività connesse ed accessorie alle prestazioni propriamente lavorative (ad es. spostamenti su mezzi di trasporto della Società), secondo i principi generali contenuti nelle “Linee Guida” sul rischio generico aggravato (v. allegato lettera D.C. Prestazioni 8 luglio 1999)....omissis”.

Pertanto, con la predetta nota del 06 settembre 2002, l’Istituto precisa che la tutela antinfortunistica non riguarda solo l’evento agonistico settimanale, ma anche le sedute di preparazione o allenamento finalizzate, di norma, alla preparazione dell’evento agonistico ovvero, ogni altra attività che lo sportivo contrattualmente è obbligato ad effettuare.

In considerazione di ciò, la copertura assicurativa fornita dall’INAIL riguarda non soltanto la partecipazione alla competizione agonistica, ma anche, tutte le altre attività alle quali il lavoratore sia tenuto a partecipare in adempimento degli obblighi contrattuali assunti verso la società di appartenenza.

Lo spirito di tale precisazione va certamente nella direzione di una completa tutela del “lavoratore-atleta” ma, allo stesso tempo, pone alcuni quesiti medico-legali.

Infatti, se per tutte le altre categorie di lavoratori tutelati, durante il periodo di inabilità temporanea assoluta (ITA) conseguente ad un evento infortunistico, si determina un'impossibilità degli stessi ad attendere **totalmente e di fatto** alla loro attività lavorativa, ciò è di più difficile realizzazione nell'ambito degli sportivi professionisti.

Come riportato in dettato, il "lavoro" degli sportivi professionisti si esplica, in relazione alla disciplina praticata, in più attività diversificate: oltre al momento agonistico, infatti, il rapporto contrattuale prevede la partecipazione a sedute di preparazione fisica in palestra, a sedute di allenamento e, talora, a sedute di tecnica-tattica.

Da quanto esposto, appare evidente che la considerazione fondamentale è relativa all'effettiva impossibilità da parte del lavoratore-atleta, ad adempiere a tutti gli obblighi lavorativi contrattuali.

In buona sostanza, quindi, se per un lavoratore appartenente a tutte le altre categorie previste dal T.U. gli esiti di un infortunio lavorativo certamente ne determinano un'impossibilità *totale e di fatto* allo svolgimento del lavoro contrattuale, ciò non necessariamente può verificarsi nel caso del lavoratore-atleta. Infatti, basti pensare, volendo estremizzare il problema, come anche l'immobilizzazione (con bendaggio od apparecchio gessato) di un arto o segmento di esso possa consentire, comunque, la partecipazione ad alcune fasi "lavorative" contrattualmente previste.

A ciò va aggiunto, inoltre, come nel caso della disciplina sportiva del golf, l'inabilità temporanea assoluta si verifichi solo in pochissime situazioni.

Ne consegue, quindi, che il rispetto del dettato normativo circa il verificarsi del periodo indennizzato di ITA, risulta medico-legalmente soddisfatto, in circostanze diverse dalla sua abituale applicazione.

Certamente, tale difficoltà sussiste in quanto il dettato normativo di riferimento (D.P.R. 1124/65) non prevede, contrariamente alle polizze di carattere privatistico, il riconoscimento di un periodo di **inabilità temporanea parziale** (I.T.P.) che, probabilmente, soddisferebbe tali requisiti.

Da un punto di vista applicativo, al fine di rispettare i dettati normativi di riferimento, all'atto della valutazione medico legale, dovrebbe essere valutato l'effetto del danno infortunistico (ovvero, la conseguenza patologica dell'infortunio), in relazione alla disciplina sportiva svolta (mansione) ed alle possibili fasi "lavorative" previste dal contratto.

Appare evidente, comunque, come sussistano situazioni quali, ad esempio, interventi chirurgici o ricoveri ospedalieri che, con presunzione giuridica, concretizzano di fatto la realizzazione dell'inabilità temporanea assoluta.

In buona sostanza, quindi, andrebbe considerato il quadro patologico post-infortunistico in relazione alla disciplina sportiva praticata, verificando, caso per caso, l'impossibilità totale e di fatto di attendere all'attività lavorativa, intesa in senso estensivo, realizzando così una completa tutela di tutti i lavoratori, omogeneizzando il fenomeno senza "privilegi".

2. L'APPLICAZIONE DEL COEFFICIENTE DI DEMOLTIPLICAZIONE

Il nuovo ordinamento legislativo in ambito previdenziale ha previsto che, unitamente alla valutazione del danno biologico relativo alle menomazioni permanenti causate da infortunio o malattia professionale, debba essere considerata anche l'incidenza di queste sulla mansione specifica svolta dal lavoratore. In particolare, il legislatore ha previsto l'applicazione di uno specifico coefficiente da rapportare alla retribuzione annua (art. 116 T.U.), di volta in volta calcolata, in relazione alla capacità lavorativa residua.

Pertanto, anche per quanto attiene l'applicazione del coefficiente di demoltiplicazione previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 38/2000, la peculiarità della mansione "lavorativa" svolta rende ragione di un'attenta riflessione, pur non essendo in relazione a quanto previsto ex art. 116 del T.U., come già ampiamente illustrato in dettato (Delibera n. 560 del 2001, C. d. A. dell'INAIL).

"Il coefficiente di demoltiplicazione (o di abbattimento della retribuzione)", stabilito dal Dirigente medico INAIL all'atto della visita per accertamento postumi, costituisce un indice di determinazione della percentuale della retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato ed alla ricollocabilità dello stesso, intendendo per categoria di attività di appartenenza, il complesso delle attività adeguate al suo patrimonio bio-attitudinale-professionale (cultura, età, sesso, condizione psicofisica, esperienze lavorative, ecc.) e per ricollocabilità, la possibilità che le residue capacità psicofisiche siano utilizzabili per attività lavorative anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno (Tabella 2).

Tabella 2: Coefficienti di demoltiplicazione

A - La menomazione non pregiudica gravemente né l'attività svolta né quelle della categoria di appartenenza.		
Grado di menomazione:	da 16% a 20%	Coefficiente: 0,4
Grado di menomazione:	da 21% a 25%	Coefficiente: 0,5
B - La menomazione pregiudica gravemente o impedisce l'attività svolta, ma consente comunque altre attività della categoria di appartenenza anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno.		
Grado di menomazione:	da 26% a 35%	Coefficiente: 0,6
Grado di menomazione:	da 36% a 50%	Coefficiente: 0,7
C - La menomazione consente soltanto lo svolgimento di attività lavorative diverse da quella svolta e da quelle della categoria di appartenenza, compatibili con le residue capacità psicofisiche anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno.		
Grado di menomazione:	da 51% a 70%	Coefficiente: 0,8
Grado di menomazione:	da 71% a 85%	Coefficiente: 0,9
D - La menomazione impedisce qualunque attività lavorativa, o consente il reimpiego solo in attività che necessitano di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.		
Grado di menomazione:	da 86% a 100%	Coefficiente: 1,0

Pertanto, per **attività svolta**, va preso in considerazione il tipo di attività nelle sue generali connotazioni, indipendentemente dalle condizioni contingenti e peculiari dell'organizzazione del lavoro in cui in concreto il danneggiato operava.

La nozione di **categoria di appartenenza** è definita espressamente dal Legislatore e, comunque, contenendo il riferimento al “complesso delle attività adeguate....”, è necessariamente da rapportare alla generale configurazione delle attività stesse.

Per quanto attiene la **ricollocabilità**, va osservato che il riferimento alla “possibilità che le residue capacità psico-fisiche siano utilizzabili...” prescinde dall'effettivo ricollocamento e, quindi, la ricollocabilità va valutata con riguardo esclusivo alle potenzialità lavorative del soggetto, tenendo conto anche dei risultati degli interventi riabilitativi effettuati nonché dei benefici che il soggetto può ricavare dagli interventi di supporto ambientali e dai servizi di sostegno effettivamente fruibili.

Ci troviamo davanti ad una categoria di lavoratori, se non *privilegiati* (sotto il profilo squisitamente lavorativo), certamente *avvantaggiati*.

Infatti, come avviene sovente nell'evoluzione professionale degli sportivi questi, una volta abbandonata l'attività agonistica, rimangono nel settore, mettendo a disposizione la professionalità e l'esperienza maturata, con altri ruoli, comunque collegati.

Basti pensare allo *sportivo-calciatore* che, generalmente, ultimata l'esperienza “in campo”, abbraccia quella di allenatore o preparatore atletico.

Pertanto, risulta evidente come, in tale ambito, ci sia un'applicazione più estensiva della terminologia utilizzata dal legislatore, soprattutto per quanto attiene la “categoria di appartenenza”.

Da un punto di vista applicativo, a nostro parere, appare palese che in un ambito lavorativo così diversificato, quale quello delle attività sportive, nel cui settore si può essere presenti sotto forma di più figure professionali (atleta, allenatore, preparatore, ecc...), in conseguenza di un infortunio occorso presumibilmente durante la competizione agonistica, ci si troverà più frequentemente nella condizione di attribuire un coefficiente che non vada oltre quello previsto dalla tabella B riservandosi, probabilmente, solo per i grandi traumatismi del motociclismo e quelli di carattere neurologico (epilessia, Morbo di Parkinson, ecc..) da traumi ripetuti alla testa nella boxe, l'applicazione dei restanti coefficienti.

3. LE MALATTIE PROFESSIONALI IN AMBITO SPORTIVO

3.1 PREMESSA

Una parte molto ampia ed importante per gli atleti è rappresentata dalle lesioni da sovraccarico del sistema osteo-muscolo-tendineo per fenomeni micro-traumatici ripetuti nel tempo.

Cause predisponenti sono da ricercare sia nel tipo di gesto tecnico, specifico delle singole discipline, che l'atleta esegue, sia nelle caratteristiche biofisiche e meccaniche del sistema, che in qualità di unità funzionale primaria, è sempre chiamato a sopportare sollecitazioni prestantive. Ciò, come appare evidente, anche in relazione all'eventuale uso degli *attrezzi sportivi* e delle *calzature*.

In queste patologie vanno considerate le **osteopatie** e, in particolare, le fratture da fatica delle ossa, le lesioni degenerative che si sviluppano a carico del tendine, delle ossa e, infine, quelle a carico della fibra muscolare.

Se il fenomeno da sovraccarico interessa le strutture ossee piuttosto che le parti molli, si può determinare **la frattura da fatica**: tale lesione si determina per esposizioni a movimenti ad alta frequenza e bassa intensità ed è causata dalle turbe che si determinano nella normale attività di rimodellamento osseo. Sotto il profilo fisiopatologico, l'attività bioelettrica provocata dall'eccessivo e ripetuto stress meccanico sotto carico, altera il bilanciamento tra attività osteoclastica ed attività osteoblastica dell'osso. Infatti, nel punto di massima compressione si determina un campo caricato negativamente cui consegue un aumento di attività osteoblastica e apposizione di nuovo osso; invece, nel punto di massima tensione si genera un campo elettrico positivo che aumenta l'attività osteoclastica con uno stimolo al riassorbimento: il risultato di tali forze sono le microfratture e la rottura dei legamenti lamellari.

Il regolare e periodico stress in relazione all'attività muscolare induce il rimodellamento e provoca l'assottigliamento della corticale e l'osteoporosi e così, qualora lo stress ciclico continui, si ha la frattura da fatica.

La localizzazione delle predette fratture, negli atleti, si verificano a carico degli arti inferiori e, in ordine di frequenza, a livello della tibia, delle ossa tarso-metatarsali e, infine, a carico del perone, del femore e della pelvi.

La diagnosi certa viene effettuata mediante esecuzione di indagini radiografiche e scintigrafiche.

Anche per quanto attiene le strutture tendinee, abbiamo un continuo evolversi dell'equilibrio tra lo stato di degradazione della vecchia struttura cellulare e lo stato di formazione di nuove entità cellulari: il fenomeno da sovraccarico altera i parametri di comportamento biofisico e crea uno stato predisponente alla lesione.

Oltre alle predette *fratture da stress* (invero non facilmente distinguibili da quelle conseguenti a trauma diretto), vanno considerate le *artropatie*, rappresentate dalle conseguenze di eccessivi carichi ripetitivi sulle strutture portanti articolari, e le *condropatie*, caratterizzate da fenomeni degenerativi della cartilagine articolare e formazione di corpi mobili (gomito del pugile, caviglia del calciatore, ecc...).

Particolare menzione meritano le patologie croniche del rachide.

Queste, responsabili di lombalgie, sono dovute prevalentemente ad un sovraccarico funzionale, per forze iterative di compressione (nella corsa, nella ricaduta al suolo) e di torsione (nei bruschi cambiamenti di direzioni (cestisti).

A ciò vanno aggiunte le posture incongrue e prolungate (ciclisti e motociclisti), con le quali vanno ad interagire sia le forze di compressione che le vibrazioni trasmesse al corpo intero.

I fattori che concorrono, a seguito di sovraccarico, all'alterazione delle strutture osteo-tendinee e muscolo-tendinee sono rappresentate *dalla ripetitività delle sollecitazioni meccaniche* in grado di alterare le caratteristiche elastiche specifiche e *dall'alterazione del liquido peritendineo* che lubrifica e riduce l'attrito all'interno della guaina.

Le forme cliniche che possono riscontrarsi in occasioni di sollecitazioni ripetute sono rappresentate dalle *tendinopatie inserzionali*, dalle *peritendiniti croniche*, dalle *tendinosi* e, infine, dalle *forme miste*.

Nelle prime, sotto il profilo anatomo-patologico, avremo una degenerazione grassa e ialina con necrosi del tessuto tendineo e successiva metaplasia cartilaginea del tessuto tendineo.

Nelle peritendiniti croniche, si verificherà un ispessimento del peritenonio con collabimento dei foglietti parietale e viscerale e successivi esiti aderenziali.

Le tendinosi, causate da invecchiamento, fenomeni infiammatori ripetuti ed insulti meccanici, sono caratterizzate da degenerazione ialina e mucoide con necrosi fibrinoide e fenomeni di metaplasia ossea e cartilaginea.

Le alterazioni da sovraccarico si determinano più frequentemente a livello della giunzione osteo-tendinea rispetto a quella muscolo-tendinea in quanto,

quest'ultima, ha maggiori capacità di assorbire le forze di tensione che si sviluppano durante la trasformazione dell'energia potenziale in energia cinetica (che avviene, in particolare, nella seconda parte della fase di appoggio) e, inoltre, le forze vibrazioni che si sviluppano durante la fase di impatto al terreno, si ammortizzano prevalentemente a livello della giunzione osteo-tendinea.

Relativamente alle patologie croniche a carico della muscolatura, queste possono essere individuate anche nelle *sindromi miofasciali*, che rappresentano l'espressione della cronicizzazione del momento di sovraccarico su base micro-traumatica nel contesto delle unità contrattili. L'evidenza clinica di una sindrome miofasciale passa attraverso i reperti di uno o più punti Trigger. Tali sindromi sono ancora di origine incerta, come incerta si presenta la diagnosi e, pertanto, allo stato riteniamo ancora prematuro inserirle tra le tecnopatie meritevoli di riconoscimento.

Ovviamente, le patologie croniche interessanti le discipline sportive oggetto della nostra trattazione non interessano solo l'apparato osteo-articolare ma, come vedremo in seguito, anche quello neurologico, quello respiratorio, quello uro-genitale, ecc...

3.2 LE TECNOPATIE NEL CALCIO

Le patologie croniche che posso essere attribuite ad un insulto reiterato conseguente all'attività sportiva del calcio e, quindi, meritevoli di analisi e valutazione relativamente al nesso di causalità per l'accertamento di una malattia professionale, possono riconoscere dei fattori predisponenti *esogeni*, quali il terreno di gioco irregolare, scarpette non idonee, condizioni atmosferiche non favorevoli, allenamento non corretto, cattiva esecuzione del gesto atletico, ecc... ed *endogeni*, quali anomalie del sistema osteo-articolare e muscolo-tendineo, dismetria degli arti, ecc...

Ovviamente, la presenza di tali fattori, nulla toglie, accertati tutti i criteri di necessità e sufficienza, la possibilità di riconoscere l'emersione di una tecnopatia da sport.

Inoltre, trattandosi di una tutela assicurativa a 360°, ovvero interessanti tutte le "fasi" del rapporto di lavoro, dovranno essere considerate anche quelle patologie di carattere cronico derivanti non già dal solo gesto atletico, bensì anche dalla fase della preparazione fisica.

Ai fini di una rappresentazione schematica (e, quindi, pratica) di quelle patologie nelle quali si potrebbe individuare un nesso di causalità materiale per il rico-


noscimento della malattia professionale, si è ritenuto opportuno suddividerle in: 1) **lesioni croniche del rachide vertebrale**, 2) **lesioni croniche parasomatiche superiori**, 3) **lesioni croniche parasomatiche inferiori** (tabella 3).

Relativamente alle prime, va detto che la colonna vertebrale, che protegge il midollo spinale, è formata da 24 vertebre, distanziate tra loro dai dischi intervertebrali e permette (con l'elasticità dei dischi stessi) di flettere, estendere e ruotare il busto (Figura 25).

Tabella 3

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">1) Lesioni croniche del rachide vertebrale<ul style="list-style-type: none">a) Degenerazione del disco intervertebraleb) Degenerazione delle faccette articolaric) Protrusione discaled) Spondilolisi
2) Lesioni croniche parasomatiche superiori<ul style="list-style-type: none">a) Carpalgia recidivante del portiereb) Sindrome acromion-claveare
3) Lesioni croniche parasomatiche inferiori<ul style="list-style-type: none">a) Pubalgiab) Alterazioni periarticolari a carattere produttivo<ul style="list-style-type: none">1. Anteriori2. Posterioric) Alterazioni periarticolari a carattere regressivo<ul style="list-style-type: none">1. Sindrome del tunnel tarsale2. Artrosi medio-tarsica |
|---|

Figura 25



Il disco intervertebrale è il “perno” sul quale avvengono tutti i movimenti delle vertebre e dalla correttezza di questi movimenti dipende l’eventuale stato degenerativo dei dischi stessi.

Il movimento è guidato dalle faccette articolari posteriori sistemate dietro il corpo di ogni vertebra in numero di due; ogni disco è solidale con la vertebra superiore e inferiore e crea uno spazio dal quale sbucano le 24 paia di nervi periferici.

La colonna vertebrale non è rettilinea. Il tratto cervicale è in “lordosi” così come quello lombare, mentre quello dorsale è in “cifosi”: in questo modo la colonna è “molleggiata” e adempie al meglio alle sue funzioni di movimento. L’attività motoria e sportiva svolta correttamente e con continuità ha molti vantaggi. In particolare: migliora il nutrimento del disco e delle cartilagini vertebrali; riduce la sensibilità ai dolori di schiena; aumenta la tolleranza al dolore; diminuisce le recidive in chi soffre di lombalgia ma, in occasione di sollecitazioni *importanti* e *reiterate* può, essere soggetta a fenomeni di carattere degenerativo.

I calciatori sollecitano particolarmente il rachide vertebrale durante la fase di preparazione fisica in quanto, per garantirsi una ottimale tonicità dei muscoli degli arti inferiori, si sottopongono ad esercizi di carattere isometrico (ad esempio, lo *squat*).

Ad ogni buon conto, anche le torsioni e le iperdistensioni del tronco, unitamente alle vibrazioni da ricaduta al suolo, che avvengono con una certa frequenza nel corso dell'impegno agonistico, concorrono alla sollecitazione del rachide vertebrale.

L'applicazione di ripetute forze di compressione e le vibrazioni vanno a determinare una perdita di elasticità dell'*anulus*, una disidratazione del disco intervertebrale, un restringimento dello spazio discale, una sclerosi delle limitanti ed un'osteofitosi marginale.

L'azione delle forze di torsione, invece, viene a distribuirsi per metà sulle faccette articolari e per metà sul disco intervertebrale, sui legamenti longitudinali e su quelli ileo-trasversi. Nel tempo si potrà andare incontro a fenomeni di degenerazione disco-somatica, responsabile di lombalgie o lombosciatalgie per interessamento radicolare.

Un discorso a parte merita, in ultimo, la cosiddetta patologia istmica (spondilolisi).

Autorevoli studi scientifici (Troup, 1976) hanno evidenziato come lo stress meccanico iterativo, in presenza di malformazioni o incapacità di adattamento alle sollecitazioni, possa determinare una degenerazione dell'istmo, con la successiva lesione litica. I movimenti ritenuti più traumatizzanti sono rappresentati dall'iperflessione e dall'iperestensione del rachide.

In conclusione, le alterazioni di carattere cronico che possono interessare il rachide vertebrale, sono rappresentate dalla **degenerazione del disco** e **delle faccette articolari**, da un'eventuale **protrusione del disco** stesso e, ancora, da una **lesione fratturativa di tipo cronico** a carico dell'istmo vertebrale.

Le patologie dovute a sollecitazione cronica interessante gli arti superiori, sono peculiari della figura del "portiere" e sono connesse al gesto atletico del suo ruolo.

Per comprendere la patogenesi delle lesioni microtraumatiche del portiere, è necessario aver ben chiaro lo specifico gesto sportivo.

La presa della palla si sviluppa in due tempi: dapprima avviene la ricezione della palla con il palmo di entrambe le mani aperte in estensione, poi vi è la flessione dei gomiti per avvicinare la palla al corpo. Le mani sono disposte in maniera tale che la palla appoggi prevalentemente sull'*eminenza tenar*, in modo che la sollecitazione venga dissipata nella trasmissione, attraverso l'a-

vambraccio, al gomito. In alcuni casi la presa viene effettuata in tuffo (in avanti o di lato) e, in tale caso, il portiere raggiunge terra dapprima con il pallone e poi con gli avambracci ed il gomito.

Infine, nella respinta il pugno agisce sul pallone mediante le articolazioni metacarpo-falangee del 2°- 3° e 4° dito della mano: la sollecitazione traumatica si trasmette lungo il 3° metacarpo al grand'osso ed al radio.

La più frequente e caratteristica atlopatia dei portieri è rappresentata dalla **carpalgia recidivante**, dovuta all'azione microtraumatica iterativa sul carpo nei gesti di presa, deviazione del pallone e ricaduta a terra.

Il quadro anatomico-patologico è rappresentato da lesioni a carattere degenerativo delle superfici condrali della radio-carpica. La sintomatologia clinica è caratterizzata da dolore recidivante con sensazione di impotenza funzionale improvvisa, che si manifesta solo nelle sollecitazioni in senso dorsale della radio-carpica.

Ai fini della valutazione medico-legale, sarà indispensabile far eseguire un esame radiografico, che mostrerà un lieve assottigliamento della rima articolare della radio-carpica ed una irregolarità della superficie articolare del radio. Sempre su base microtraumatica è da ricondursi la patogenesi della **sindrome acromion-claveare**. Anche questa è un'atlopatia caratteristica del portiere.

Le ripetute sollecitazioni in trazione, in torsione e in pressione a carico dei capi articolari dell'acromion-claveare, tipiche nei tuffi e nei movimenti di adduzione forzata dell'arto superiore (presa della palla), determinano delle alterazioni degenerative ingravescenti delle superfici cartilaginee, che vanno da semplici fissurazioni fino all'erosione, accompagnate da un'ipertrofia della sinoviale, un ispessimento della capsula ed alterazioni regressive del disco.

Il quadro clinico si manifesta con dolore che spesso si irradia verso la regione deltoidea o sul trapezio determinando, nel tempo, una limitazione funzionale antalgica del complesso articolare della spalla.

Anche in questo caso, unitamente all'anamnesi ed al quadro clinico, dovrà essere effettuata una radiografia della regione che, in caso di positività, mostrerà la presenza di irregolarità delle superfici articolari, soprattutto di quella claveare, senza riduzione dello spazio tra di esse e senza alterazioni ossee sub-condrali.

Ad ogni buon conto, le maggiori atlopatie che riscontriamo nel calciatore sono, come risulta facile immaginare, quella a carico della metà inferiore del corpo.

La prima menzione dobbiamo effettuarla per la cosiddetta **pubalgia** del calciatore. Nell'ambito del calcio esistono senza dubbio molti gesti tecnici che possono

favorire l'insorgenza della patologia: salti, dribbling, movimenti di *cutting* in generale, contrasti in fase di gioco effettuati in scivolata (e quindi con gamba abdotta e muscolatura abducentoria in tensione). Questi costituiscono indubbiamente dei fattori che causano forti sollecitazioni a livello della sinfisi pubica, innescando un meccanismo di tipo sinergico e combinato tra muscolatura abducentoria ed addominale.

Oltre a ciò, il gesto stesso del calciare e la corsa effettuata su terreni che possono risultare in un certo qual modo sconnessi, costituiscono ulteriori fattori di intensa ed abnorme sollecitazione funzionale della sinfisi pubica.

Sempre a questo proposito è importante ricordare la teoria formulata e proposta da Maigne (1981), basata sullo squilibrio funzionale nel quale si trova ad operare meccanicamente la colonna del calciatore costretto, dalle esigenze biomeccaniche di gioco, ad un costante atteggiamento iperlordotico. Questa particolare situazione provoca, a livello della cerniera dorso-lombare, un conflitto tra le articolazioni vertebrali ed il piccolo ed il grande nervo addomino-genitale, responsabile, quest'ultimo, dell'innervazione sensitiva della regione inguinale.

Molti Autori, propongono di definire con il termine di "pubalgia", un'unica patologia, caratterizzata da una sintomatologia dolorosa della zona pubica, derivante dalla pratica sportiva che raggruppa, in modo isolato od associato, quattro forme cliniche:

- 1) ***L'osteopatia pubica***, che interessa l'articolazione sinfisaria e le branche ossee ad essa adiacenti. Si tratta di una patologia degenerativa a carico della sinfisi pubica legata a microtraumi iterativi e di elevata frequenza e/o intensità legata all'esecuzione di gesti propri del calcio che si rendono responsabili di alterazioni regressive di tipo artrosico di tale articolazione. Sotto il profilo clinico, si manifesta con dolore pubico, spesso irradiato alla regione inguinale, perineale ed addominale. L'esame radiografico della sinfisi pubica mostrerà delle alterazioni dell'interlinea articolare e dell'osso sub-condrale, che possono presentarsi sotto forma di erosioni, oppure di veri propri "colpi d'unghia", a volte con presenza di frammenti. Occasionalmente le erosioni possono presentarsi in modo così marcato e vistoso, tanto da far comprendere, nella diagnosi differenziale, anche le osteopatie erosive neoplastiche.
- 2) ***Le sofferenze del canale inguinale***, nel cui ambito ricadono tutte le sintomatologie dolorose causate da difetti anatomici della parete posteriore (e talora anteriore), nella quale la muscolatura striata è assente.

3) *Le tendinopatie inserzionali del retto addominale* e 4) *le tendinopatie inserzionali e pre-inserzionali degli adduttori*, passibili di complicazione attraverso la sindrome del canale del nervo otturatore.

Le tendinopatie inserzionali dei muscoli adduttori e/o dei muscoli addominali, occasionalmente sono associate ad all'osteartropatia della zona pubica, di origine verosimilmente microtraumatica. Il danno anatomico di base, sarebbe costituito da una distrazione muscolo-tendinea inserzionale degli adduttori, riguardante, nella maggior parte dei casi, l'adduttore lungo con un possibile interessamento del retto addominale a livello della sua inserzione sul tubercolo pubico. A questo quadro si può inoltre associare un'alterazione ossea secondaria della sinfisi pubica.

Questo tipo di lesione sarebbe, secondo la maggior parte degli Autori, quella maggiormente diffusa nell'ambito del calcio.

Relativamente al nesso di causalità, certamente deve essere ascritta, soddisfatti tutti i criteri di necessità e sufficienza, tra le tecnopatie del calciatore l'osteartropatia pubica, facilmente inquadrabile sia sotto il profilo clinico che radiologico.

Maggiore attenzione, sotto il profilo medico-legale, va prestata alle tendinopatie inserzionali. Queste potrebbero rientrare nell'ambito delle tecnopatie solo nelle forme in avanzata evoluzione cronica alla comparsa, quindi, di quelle alterazioni di carattere strutturale tipiche degli insulti cronici reiterati.

L'esame d'elezione si dimostra certamente la RM, che può dare informazioni dettagliate sia sulla situazione ossea, che sulle strutture inserzionali. Anche l'ecografia, soprattutto se effettuata in dinamica, è in grado di evidenziare zone di edema flogistico, ematomi (in caso di lacerazioni muscolo-tendinee), zone di degenerazione mixoide, di metaplasma condrale o calcifico e, soprattutto, di fibrosi.

Un'articolazione "bersaglio" di microtraumatismi cronici nel calciatore è, senza dubbio, la caviglia. A livello del collopiede possiamo individuare *alterazioni peri-articolari a carattere produttivo* (anteriori o posteriori) e *articolari a carattere regressivo* (artrosi).

Le alterazioni peri-articolari anteriori sono rappresentate da formazioni osteofitarie a livello del bordo anteriore distale della tibia e da un'esostosi della superficie dorsale del collo dell'astragalo, che si formano a livelli delle inserzioni anteriori della capsula e dei legamenti a causa delle sollecitazioni in trazione e compressione. La concomitanza delle alterazioni costituisce la cosiddetta "caviglia del giocatore di football" (Mc Murray).

Il quadro sintomatologico è rappresentato da dolore localizzato alla regione

anteriore del collo piede che si associa a riduzione della flessione dorsale del piede.

Anche in tale caso, ai fini del riconoscimento della malattia professionale, risulta dirimente l'effettuazione di un esame radiologico.

Le alterazioni peri-articolari posteriori sono rappresentate generalmente da un'ossificazione posteriore di forma triangolare o arrotondata dell'astragalo o, talvolta, da un tubercolo ipertrofico.

La genesi di tali alterazioni è da ricercarsi in alcuni gesti propri del calcio, quali l'iperflessione plantare, che determina il pinzettamento del tubercolo posteriore dell'astragalo, tra il calcagno ed il bordo posteriore della tibia. L'azione reiterata del gesto sportivo può portare, in ultimo, ad un allungamento del tubercolo (becco di pappagallo) o ad un distacco dello stesso.

Clinicamente sarà presente dolore retromalleolare, sia alla digitopressione, che alla ricaduta sul tallone ed all'iperflessione plantare.

Ai fini del riconoscimento del nesso di causalità, trattandosi di una lesione che si può rinvenire anche nel 12% della popolazione normale, oltre il necessario controllo radiografico, sarà indispensabile il dato anamnestico.

Le alterazioni articolari a carattere regressivo (che si riscontrano dopo una lunga carriera calcistica) rientrano nel quadro dell'artrosi della tibio-tarsica. La patogenesi del processo degenerativo va ricercata nel frequente appoggio monopodalico e nella posizione in valgismo che il piede assume nel calciare la palla. A ciò vanno aggiunti i microtraumi ripetuti legati ai salti, alle corse, ai cambi di direzione propri del calcio.

L'importante quadro radiologico, rappresentato da un'artrosi della tibio-tarsica (precoce comparsa di osteofiti e, più tardivamente, riduzione dell'interlinea articolare e sclerosi sub-condrale) non è correlato con il quadro clinico che, spesso, mostra solo dolori sub-continui accentuati dagli sforzi.

La sindrome del tunnel tarsale e l'artrosi mediotarsica, rappresentano le atlopatie del piede di più frequente riscontro nei calciatori.

La sindrome del tunnel tarsale è caratterizzata dalla sofferenza canalicolare del nervo tibiale posteriore nel canale osteofibroso a livello della doccia retromalleolare, causata da una compressione del nervo tibiale posteriore a livello del tunnel tarsale mediale prossimale e/o distale.

Il nervo tibiale posteriore, sotto il profilo anatomico-topografico, passa all'interno di un canale poco estensibile, detto "tunnel tarsale", e poi si divide in due branche sensitive e motorie: il nervo plantare mediale e il nervo plantare laterale.

Dal nervo tibiale posteriore, si originano anche dei rami esclusivamente sen-

sitivi, rappresentati dal nervo calcaneare interno di Cruveilhaer, dal ramo calcaneare mediale e dall'abducente del 5° dito.

Come detto, l'etiopatogenesi è caratterizzata da compressione del nervo tibiale posteriore a livello del canale osteofibroso, formato dal malleolo tibiale mediale, calcagno ed astragalo, legamento deltoideo e retinacolo dei flessori che, come conseguenza dei relativi fenomeni ischemici, provoca la demielinizzazione degli assoni con successiva assonostenosi.

Sotto il profilo clinico, i sintomi possono essere caratterizzati da dolore con carattere di continuità, che aumenta con la stazione eretta, a carico delle dita, della pianta del piede e lato mediale-inferiore del calcagno e con formicolio nella stessa zona. Spesso sono rilevabili turbe della sensibilità, meno frequentemente quelle motorie (muscoli plantari brevi). E' possibile anche riscontrare un deficit alla flessione della falange basale delle dita e dell'abduzione del primo e del quinto dito. In alcuni casi rari si può avere un interessamento del nervo plantare mediale e laterale.

Sotto il profilo medico-legale, la diagnosi riveste fondamentale importanza.

Oltre al dolore ed alle parestesie alle dita e alla pianta del piede e al lato infero-mediale del tallone (dolore che aumenta con il carico e la prolungata stazione eretta), importante è il rilievo della positività del segno di Tinel, sempre presente nella sindrome del tunnel tarsale.

Gli esami radiografico, stratigrafico, TAC e RMN possono, in molti casi, definire alterazioni strutturali del tunnel tarsale o del suo contenuto, ma è l'esame elettro-neuro-miografico (bilaterale per comparazione), che risulta determinante per l'eventuale riconoscimento della tecnopatia.

L'E.M.G. dovrà essere sempre eseguita in comparazione sui due piedi e dovranno essere valutati i valori di latenza dell'abducente dell'alluce e del 5° dito (tabella 4).

Tabella 4: Valori di latenza nella sindrome del tunnel tarsale

Muscoli	Valori e.n.g. di latenza	Valori e.n.g. normali
Abducente dell'alluce	6,0 +/- 0,9	4,5 +/- 0,4
Abducente del 5° dito	7,5 +/- 0,8	5,8 +/- 0,6

La valutazione comparativa si rende indispensabile in quanto se si dovessero rilevare valori elettro-neurografici alterati anche per l'abduktore dell'alluce del lato indenne, questo risulterebbe significativo per la presenza di un "terreno neuropatico" predisposto. Infatti, solo in presenza di valori elettro-neurografici bassi, monolaterali, si può parlare con certezza di *sindrome del tunnel tarsale*.

La diagnosi differenziale comprende diverse patologie, alcune anch'esse lesioni da durata quali la *sindrome tibiale mediale da stress* (in cui più che il tibiale sembra essere interessato il soleo), la *periostite*, le *fratture tibiali o peroneali da stress*, e soprattutto la *frattura trasversa da stress della corticale anteriore della diafisi al III medio della tibia*, che non solo è particolarmente lenta a consolidarsi, ma presenta anche un'elevata incidenza verso la frattura e la lussazione esposta; altre che si inseriscono nel quadro clinico della claudicatio intermittens quali la *sindrome da compressione dell'arteria poplitea* in giovani atleti, o altre *patologie vascolari dell'arto inferiore*. Non va, infine, dimenticata l'esclusione di una possibile *discopatia L5-S1*, anche in forma concomitante.

Le caratteristiche temporali con le quali si manifesta il dolore sono particolarmente importanti. Quando è presente all'inizio dell'allenamento ma scompare proseguendo l'attività, per ripresentarsi solo al termine dell'attività fisica suggerisce una *sindrome tibiale*. Una sintomatologia algica che si verifica sempre nello stesso momento o solo dopo la copertura dello stesso percorso, suggerisce una *sindrome compartimentale cronica*, o comunque una *patologia vascolare*.

Anche la qualità del dolore può fornirci orientamento diagnostico. Un dolore crampiforme associato a debolezza dell'arto inferiore durante lo sforzo è solitamente a patogenesi vascolare; un dolore incidente a "scossa elettrica" o lancinante o folgorante è più facilmente espressione di un conflitto disco-radicolare. **L'artrosi medio-tarsica** è anch'essa causata da microtraumatismi da ripetitività di gesti tipici durante il calcio del pallone. Il fenomeno artrosico è correlato alla modalità di impatto del piede (di solito la faccia dorsale del medio-piede) col pallone.

Radiologicamente si mettono in evidenza sia osteofiti in sede antero-superiore del tarso, sia produzioni ossee libere che si formano al margine delle superfici articolari intertarsali, dove è presente anche uno stato di osteo-condensazione della superficie articolare. Talora possono essere evidenziate anche piccole strutture ossee libere o peduncolate vicine allo scafoide ed all'articolazione scafo-cuneiforme o sulla faccia dorsale del tarso.

Clinicamente è presente dolore e tumefazione in sede medio-tarsica.

La valutazione medico legale sul nesso di causalità, oltre il reperto radiologico, dovrà tenere presente la monolateralità della lesione: infatti, le formazioni

ossee appaiono più numerose e di maggiori dimensioni nel piede che abitualmente effettua il tiro rispetto a quello di appoggio.

3.3 LE TECNOPATIE NELLA PALLACANESTRO

Grande analogia esiste, dal punto di vista del gesto atletico, tra il cestista ed il calciatore. Nel basket, infatti, ci sono un elevato numero di salti e rimbalzi al suolo con notevoli tensioni sul tratto lombare, associati a movimenti di rotazione, estensione e iperestensione, flessione, isolati e/o combinati tra loro e, pertanto il tratto dorso-lombare è particolarmente sottoposto a *stress lavorativo* (Tabella 5).

Tabella 5

- 1) Lesioni croniche del rachide vertebrale
 - a) Degenerazione del disco intervertebrale
 - b) Degenerazione delle faccette articolari
 - c) Protrusione discale
 - d) Spondilolisi

- 2) Lesioni croniche parasomatiche superiori
 - a) Carpalgia recidivante
 1. Tendinosi degli estensori e dei flessori delle dita
 2. Artrosi metacarpo-falangea
 3. Artrosi interfalangea

- 3) Lesioni croniche parasomatiche inferiori
 - a) Pubalgia
 1. Tendinopatia inserzionale del retto addominale
 2. Tendinopatia inserzionale e pre-inserzionale degli adduttori

 - b) Alterazioni periarticolari a carattere produttivo
 1. Anteriori
 2. Posteriori

 - c) Alterazioni periarticolari a carattere regressivo
 1. Sindrome del tunnel tarsale
 2. Artrosi medio-tarsica

 - d) Tendinopatia rotulea

Analogamente a quanto riscontrato nei calciatori, quindi, sarà alto il rilievo di **patologie croniche degenerative a carico del disco e delle faccette articolari, nonché di patologie erniarie discali e spondilolitiche.**

Eguale analogia con il calciatore (ed in particolare, con il portiere), si rileva anche per le atlopatie delle mani. Infatti, per la peculiarità del gesto tecnico, i microtraumatismi cronici degli arti superiori sono rappresentati da danni di tipo infiammatorio e degenerativo da sovraccarico funzionale con usura delle strutture tendinee ed articolari della mano: **tendinosi, artrosi metacarpo - falangea, artrosi interfalangea** (tipiche anche dei pugili, dei karateki e dei giocatori di pallavolo). Pertanto, anche (e, soprattutto) nei cestisti avremo la già menzionata **carpalgia recidivante** da ipersollecitazione.

Tipiche degli sport di salti, inoltre, è anche la patologia a carico della sinfisi pubica (la cosiddetta, **pubalgia**), di cui abbiamo ampiamente dissertato nell'ambito delle tecnopatie dei calciatori.

Relativamente ai cestisti, però, va precisato che, in tale ambito nosografico, dovranno essere considerate solamente le **tendinopatie inserzionali del retto addominale e le tendinopatie inserzionali e pre-inserzionali degli adduttori**, pur con tutte le opportune valutazioni cliniche e medico-legali già esplicitate in precedenza e, cioè, in presenza di tutte quelle alterazioni anatomopatologiche tipiche degli insulti cronici reiterati e strumentalmente accertati (RMN, ecografia, ecc...).

Anche a livello del collo piede è frequente il riscontro di quelle patologie **peri-articolari a carattere produttivo e regressivo** (tunnel tarsale e l'artrosi medio-tarsica), già rilevate nei calciatori e che qui, proprio per la peculiarità dello sport "di salto", vengono maggiormente evidenziate.

Tipica, invece, della pallacanestro è la **tendinopatia rotulea**.

Questa rappresenta una patologia tendinea tra le più conosciute per incidenza e gravità dei sintomi, ed interessa l'apparato estensore del ginocchio di quegli atleti che, per la loro attività, eseguono, in modo intenso e ripetitivo, movimenti di corsa e salto, come ad esempio avviene nella pallavolo, nella pallacanestro e nel salto in alto.

Nella maggior parte dei casi il processo interessa il tendine rotuleo in corrispondenza della sua origine a livello del polo inferiore della rotula, mentre risultano più rare le localizzazioni in corrispondenza del ventre tendineo o dell'inserzione distale sull'apofisi tibiale anteriore (specie in atleti che non hanno ancora raggiunto la maturità scheletrica - patologia di Osgood-Schlatter).

Molto spesso i reperti anamnestici indicano che l'atleta ha intensificato di recente gli allenamenti, oppure ha cambiato le proprie calzature sportive; la

lesione si evidenzia attraverso una sintomatologia dolorosa del ginocchio anteriore ad esordio in genere subdolo, che insorge in alcuni atteggiamenti base dello sport praticato (arti inferiori semiflessi, sia in posizione di attesa che di caricamento) e scompare dopo un periodo di riposo.

In alcuni casi il dolore può comparire dopo che il soggetto è rimasto a lungo seduto con il ginocchio flesso (segno del cinema), o dopo aver guidato, al punto da obbligarlo ad eseguire energici movimenti di flessione-estensione del ginocchio per farlo scomparire.

L'esame obiettivo si basa sulla palpazione minuziosa di tutto il tendine, con particolare attenzione per la sua origine, sull'apice rotuleo, nonché sull'eventuale presenza del dolore in corrispondenza dei margini rotulei mediale o laterale.

L'esame va eseguito comparativamente sulle due ginocchia ed, inoltre, i movimenti attivi o contrastati di estensione della gamba sulla coscia, a paziente supino, quindi senza carico, non provocano dolore, anche se può risultare evidente una limitazione a carico dei movimenti di flessione; mentre risulta doloroso, in sede rotulea o, più frequentemente, sulla zona anteriore della coscia (porzione del retto femorale del quadricipite), uno stretching passivo, sempre a paziente supino, del quadricipite con una leggera pressione del piede verso il gluteo.

La diagnosi differenziale va posta con la *sindrome meniscale*, nella quale il dolore viene evocato dalla pressione in corrispondenza delle rime meniscali, e con la *disfunzione femoro-rotulea* che, però, molto spesso, soprattutto in atleti che eseguono allenamenti molto intensi per carichi e durata, può coesistere con la tendinopatia.

Definita variamente (condropatia rotulea, sublussazione della rotula, ginocchio del corridore, ecc.) la disfunzione femoro-rotulea è, la maggior parte delle volte, il risultato di un coinvolgimento in una nuova attività sportiva, o il postumo di una lesione acuta del ginocchio, generalmente a seguito di un ritorno all'attività sportiva prima di un adeguato rinforzo del quadricipite, occorrendo più frequentemente nelle donne, a differenza della tendinopatia rotulea che presenta una maggiore incidenza negli uomini. Per tale motivo, in presenza di una condropatia rotulea, è sempre opportuno valutare con attenzione le condizioni preesistenti (e predisponenti), soprattutto di carattere infortunistico.

A tal proposito c'è da osservare, infine, che un aumento dell'angolo Q (angolo formato dall'intersezione della linea del femore con quella del tendine rotuleo) e una rotula alta possono anche essere predisponenti per una disfunzione femoro-rotulea.

L'esame ecografico risulta molto affidabile, in quanto i reperti, nel caso di una tendinopatia rotulea, sono di facile individuazione ed interpretazione. Nei casi più impegnativi si può ricorrere alla TC o alla RMN.

3.4 LE TECNOPATIE NEL CICLISMO

Come per il calcio e la pallacanestro, anche per il ciclismo, e forse in misura più accentuata, le atlopatie della colonna vertebrale rappresentano le principali tecnopatie che possono essere individuate in questa categoria di atleti. Unitamente alle alterazioni del rachide, vanno considerate anche le patologie a carico del ginocchio che rappresenta l'articolazione più sollecitata dal gesto atletico. In ultimo, va considerata una patologia peculiare di questa disciplina, rappresentata dall'asma bronchiale (Tabella 6).

Tabella 6

<p>1) Alterazione dell'apparato osteo-articolare</p> <p>a) Discoartrosi</p> <p>b) Spondilartrosi</p> <p>c) Artrosi delle faccette articolari</p> <p>d) Ernie discali (lombari)</p> <p>e) Condropatia femoro-rotulea</p> <p>f) Degenerazione del tendine rotuleo</p> <p>2) Alterazione dell'apparato respiratorio</p> <p>a) Asma bronchiale</p> <p>3) Alterazioni dell'apparato genito-urinario</p> <p>a) Ipercheratosi del perineo</p> <p>b) Prostatite cronica</p>

La pedalata, in verità, è un'azione motoria poco stressante a livello di tendini, legamenti e cartilagini. Il lavoro muscolare eseguito è di tipo isotonic sub-massimale e per questo motivo è addirittura consigliato da ortopedici e fisiatristi come riabilitazione per atleti di altre discipline colpiti da patologie osteo-muscolari o dopo interventi chirurgici per lesioni del crociato, menisco e tendine d'Achille.

Nonostante questi presupposti, l'incidenza di patologie a livello tendineo e a livello articolare è diventata relativamente frequente.

Infatti, la *degenerazione del disco e delle faccette articolari*, e la *lesione fratturativa di tipo cronico* a carico dell'istmo vertebrale, cause della tipica *lombalgia*, in questa disciplina rappresentano un evento ancora più frequente. Alle sollecitazioni da compressione che, come abbiamo visto, sono caratteristiche del calcio e della pallacanestro, vanno aggiunti altri due fattori di rischio propri di questa disciplina: le *vibrazioni trasmesse al corpo* e la *postura incongrua*.

Le vibrazioni, ad alta intensità e bassa frequenza, vanno ad agire, come avviene nelle "classiche" attività lavorative, prevalentemente sul segmento lombare della colonna vertebrale determinando, oltre le già note patologie discali e delle faccette articolari, una più diffusa *spondilartrosi*. Ma, in maniera caratteristica, le predette vibrazioni vanno ad agire anche sul rachide cervicale che, nella maggior parte dei casi, risparmia le altre categorie di lavori (autisti, escavatoristi, ecc...).

Infatti, alla presenza del "rischio vibrazioni" si unisce, in misura "concorrente" la postura incongrua e prolungata del rachide.

Sappiamo che il normale profilo geometrico della colonna, che vede l'alternarsi di una serie di curve armoniche, viene completamente stravolto dalla posizione in sella.

Le geometrie dei moderni telai impongono, infatti, l'assunzione di posizioni poco confortevoli, ma efficaci nell'ottimizzare la capacità di esprimere potenza sui pedali e, soprattutto, nel ridurre la superficie corporea esposta all'aria (sezione di superficie frontale) che rappresenta la maggiore resistenza all'avanzamento.

È evidente che quanto più questi fattori sono ricercati, come nell'attività agonistica, tanto più la postura in sella sarà esasperata.

I principali adattamenti della colonna a questa posizione riguardano prevalentemente il tratto lombare e cervicale. La necessità di posizionare il tronco più parallelo possibile al terreno mantenendo, nel contempo, una buona visione della strada, determina un completo annullamento della lordosi lombare, fino alla inversione della curva, ed un aumento della lordosi cervicale. Non a caso, sono questi i distretti più frequentemente sede di problemi.

La posizione in sella porta a distribuire, infatti, in maniera anomala il carico a livello dell'unità funzionale vertebrale con la possibilità che possano aumentare le sollecitazioni meccaniche che interessano le strutture articolari ed i fasci nervosi.

In verità, questi meccanismi valgono soprattutto per la colonna cervicale per-

ché si trova ad essere atteggiata per molte ore in iperestensione e perché i muscoli ad essa connessi sono sottoposti ad un notevole carico di lavoro dovuto al fatto che il centro di gravità della testa è situato più avanti che nella posizione ortostatica (in piedi).

Le *lombalgie* del ciclista derivano da un insieme di fattori concomitanti per la cui comprensione occorre considerare i movimenti che il complesso bacino-colonna vertebrale compie durante il ciclo della pedalata e l'azione dei muscoli ad essa collegati.

Durante la pedalata, la colonna è soggetta ad un continuo e ritmico movimento di flessione laterale soprattutto a carico del tratto lombare in sincronia con le oscillazioni del bacino.

Il bacino, punto di ancoraggio degli arti inferiori, è sottoposto a notevoli forze destabilizzanti derivanti dall'azione di spinta sul pedale. L'azione dei muscoli dell'arto inferiore (gluteo, estensori della coscia, ecc.) tende, infatti, a ruotare e spostare in alto e indietro il bacino. I muscoli paravertebrali, il gran dorsale ed il quadrato dei lombi del lato opposto si oppongono a queste forze nell'evitare che questo accada.

Questa intensa attività muscolare determina una certa compressione sulle strutture vertebrali ma c'è un altro muscolo, detto *psoas iliaco*, che si trova all'interno del bacino, che è deputato alla flessione della coscia sul tronco ed entra in azione durante la pedalata nella fase di richiamo del pedale (dal punto morto inferiore al superiore), soprattutto quando si pedala fuori sella o con cadenza bassa, come in salita. La sua azione è tanto maggiore quanto più l'atleta utilizza questa fase per esprimere un *surplus* di potenza in ausilio dell'arto controlaterale impegnato nella fase di spinta. Lo *psoas* agisce, infatti, ancorandosi a monte su tutte le vertebre lombari e a valle sul femore. L'abitudine a "tirare" sui pedali nella fase di richiamo può determinare una vera e propria forma di indurimento e accorciamento del muscolo con il risultato di mettere costantemente sotto tensione le vertebre lombari, di limitare l'inversione della curva lombare e di alterare l'equilibrio del bacino.

Da quanto, premesso, quindi, comprendiamo bene come il gesto atletico, abbinato ad una postura incongrua e prolungata ed ad una sollecitazione *vibratoria*, possa determinare un significativo "insulto" a carico delle strutture osteotendinee del rachide vertebrale, con particolare predilezione (come visto) per il segmento lombare e cervicale.


Sotto il profilo clinico, come in parte già detto, non infrequenti saranno il riscontro, in questo gruppo di atleti, di **patologie degenerative artrosiche** a carico dei segmenti cervicale e lombare (**spondilartrosi, discoartrosi, artrosi**

delle **faccette articolari**) e di **ernie discali**, prevalentemente a carico del distretto lombare.

L'altro distretto corporeo interessato dal gesto atletico del ciclista, è rappresentato dall'articolazione del ginocchio.

Infatti, come già illustrato per le tecnopatie della pallacanestro, ma decisamente frequente in questa categoria di atleti, è il rilievo di una **condropatia femoro-rotulea** e di una **degenerazione del tendine rotuleo** (Figura 26).

Figura 26



Il ginocchio è sicuramente l'articolazione maggiormente sollecitata nella pedalata e sede di problemi clinici. Il ginocchio del ciclista opera tra una estensione minima di circa 80° , che si realizza approssimativamente al Punto Morto Superiore (PMS), ed una estensione massima di circa 150° , che si realizza approssimativamente al Punto Morto Inferiore (PMI).

Il movimento di flessione estensione del ginocchio è, in realtà, complesso poiché implica anche una rotazione della tibia sotto il femore, così che in posizione di estensione massima la tibia risulta in rotazione esterna di circa 17° rispetto al femore.

Nella estensione dell'articolazione si verifica una pressione femoro-rotulea quale componente della risultante della forza di contrazione del quadricipite e della resistenza del tendine rotuleo. Questa componente tende a comprimere la cartilagine rotulea contro la cartilagine del femore.

La resistenza della cartilagine articolare rotulea a questa pressione, ripetuta per migliaia di volte, condiziona l'apparizione dei disturbi che si possono verificare durante l'attività.

Se è presente anche una minima anomalia posizionale della rotula, l'azione della componente orizzontale avviene con la presenza di zone di sovraccarico cui corrisponde l'insorgere di fenomeni localizzati di deterioramento e usura dei tessuti biologici: cartilagine articolare, tendine rotuleo.

Cause predisponenti sono: anomalie congenite di posizione della rotula; insufficiente lunghezza del tendine; il piede cavo; una eccessiva pronazione dell'avampiede.

La regolazione della sella influenza negativamente o positivamente le sollecitazioni a carico del ginocchio.

Le situazioni di lavoro che stressano maggiormente il tendine rotuleo e la rotula si verificano quando il livello della sella è troppo basso e obbliga il ginocchio ad operare in tensione in tutte le fasi della pedalata. Una riduzione dell'angolo ottimale di lavoro causa, infatti, una maggior compressione della rotula sul femore e di conseguenza cartilagini e tendini lavorano con una tensione maggiore.

Sotto il profilo medico-legale, oltre l'anamnesi, dovrà essere certamente effettuato un controllo radiografico comparativo delle ginocchia, per quanto attiene la condropatia femoro-rotulea, ed una valutazione ecografica del tendine rotuleo, sempre in comparazione.

Come già premesso, una patologia dell'apparato respiratorio che con più frequenza si osserva nei *bikers* è rappresentata dall'**asma bronchiale**.

L'asma bronchiale, considerata un'inflammatione cronica delle vie aeree, è una patologia caratterizzata da un'iper-reattività bronchiale e può essere indotta o peggiorata dall'attività fisica.

L'esercizio fisico d'*endurance*, come avviene nel ciclismo, provoca un aumento più o meno marcato della resistenza delle vie aeree con conseguente difficoltà respiratoria di intensità e durata variabile.

L'aumentata frequenza degli atti respiratori, iperpnea, durante l'esercizio fisico è il fattore scatenante, negli atleti predisposti, per l'insorgenza del broncospasmo (riduzione di volume dei bronchioli respiratori). L'iperpnea induce un raffreddamento della mucosa bronchiale, che induce un'iniziale vasocostrizione

dei capillari peribronchiali; durante la pausa si ha invece un successivo iperafflusso in questi vasi, con un'iperemia ed edema della mucosa con restringimento del lume bronchiale. Più è elevato il livello ventilatorio richiesto dall'attività sportiva tanto più è alto il rischio da broncospasmo: come fattore essenziale c'è l'iperreattività bronchiale indotta dall'infiammazione cronica. Fattori favorenti sono le condizioni climatiche ed ambientali, più fredda e secca è l'aria inalata maggiore è il rischio di broncospasmo, come anche la presenza di inquinanti o allergeni.

Oggi il biker tende a sottovalutare alcuni sintomi che devono invece essere considerati un campanello d'allarme per una possibile cronicizzazione della patologia respiratoria: la presenza di tosse che si accompagna ad espettorazione e che perseguita il ciclista anche durante il riposo notturno è senza dubbio un segnale negativo, questo deve far rivolgere l'atleta al medico sportivo.

Sotto il profilo medico-legale, dovrà essere accertata l'anzianità sportiva, le eventuali patologie preesistenti ed un'iperreattività ai comuni allergeni ambientali. A tal proposito, risulta necessaria, ai fini della valutazione *de qua*, l'esecuzione dei principali tests di valutazione funzionale respiratoria, non prescindendo da quello di broncostimolazione aspecifica.

In ultimo, meritano un riferimento anche le patologie causate dalla prolungata azione di sfregamento del sellino.

Infatti, sono di frequente riscontro (e certamente da annoverare tra le tecnopatie) le **ipercheratosi del perineo**. Queste si determinano per il continuo sfregamento della cute della regione perineale con il sellino della bicicletta che, come è noto, per la sua conformazione, non consente lo scarico sulle tuberosità ischiatiche ma direttamente sul perineo.

La predetta posizione seduta assunta dal ciclista, inoltre, può essere causa di una patologia cronica ormai riconosciuta nei camionisti come tecnopatia non tabellata dall'INAIL: la **prostatite cronica**.

Infatti, lo stretto contatto tra la regione prostatica ed il sellino della bicicletta (con l'interposizione delle cute perineale), a causa delle ripetute microsollecitazioni traumatiche a carico della ghiandola prostatica, determina un'infiammazione della ghiandola stessa, che presenterà tutti gli aspetti caratteristici della patologia infiammatoria, fino alla possibile evoluzione sclero-nodulare.

3.5 LE TECNOPATIE NEL MOTOCICLISMO

Le atlopatie croniche del motociclista (e, più in generale, le tecnopatie) ricalcano, in grandi linee, quelle riscontrate nei ciclisti, con la variante che in questo caso avremo una maggiore incidenza di quelle correlate alla velocità del mezzo, ed una minore incidenza (o, per meglio dire, assenza) di quelle legate al gesto articolare (Tabella 7).

Tabella 7

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1) Alterazione dell'apparato osteo-articolare <ul style="list-style-type: none"> a) Discoartrosi b) Spondilartrosi c) Artrosi delle faccette articolari d) Ernie discali
 2) Alterazione degli organi di senso <ul style="list-style-type: none"> a) Ipoacusia neurosensoriale bilaterale
 3) Alterazioni dell'apparato genito-urinario <ul style="list-style-type: none"> a) Prostatite cronica |
|---|

Il principale fattore di rischio, in questa disciplina, è rappresentato dalle vibrazioni. L'azione delle vibrazioni trasmesse dal mezzo meccanico, in quest'atleta, subiscono un'azione sommatória, anzi, sinergica, con la postura incongrua che deve assumere il motociclista.

Infatti, mentre abbiamo visto che nel ciclista le alterazioni osteo-articolare di carattere degenerativo si localizzano prevalentemente al tratto lombare, nel motociclista abbiamo un coinvolgimento di tutto il rachide: infatti, frequente è il riscontro di **spondilartrosi, discoartrosi, artrosi delle faccette articolari ed ernie discali**, a tutto il segmento vertebrale.

Va anche precisato, che la diversità delle caratteristiche delle vibrazioni, rispetto al ciclismo, ovvero la maggiore frequenza, determina un più significativo "sovraccarico da compressione" della colonna vertebrale, agendo sulla porzione anteriore portante (dischi, corpi vertebrali): se la manifestazione acuta è rappresentata dalle ernie *intraspongiose di Schmorl*, quella cronica è

caratterizzata, prevalentemente, da fenomeni involutivi degenerativi del disco, spesso asintomatici.

Un altro rischio, sicuramente intuibile, è rappresentato dal “**rischio rumore**”. Infatti, i motociclisti sono esposti ad un *insulto* sonoro, che spesso supera i 100 dB(A) Leq.

Per comprendere quanto significativo sia tale “rischio”, basti pensare che, con il D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304, è stato normato il limite massimo di rumore rilevabile nelle abitazioni circostanti un autodromo o un velodromo, stimato in 70 dB(A) Leq.

Come per i lavoratori degli altri comparti produttivi, anche qui siamo davanti ad un rischio tabellato e, pertanto, in presenza di un quadro audiometrico suggestivo per **ipoacusia neurosensoriale bilaterale**, dovrà senza dubbio essere riconosciuta la tecnopatia.

In ultimo, come nei ciclisti, anche in questa categoria di atleti-lavoratori, frequente può essere il riscontro di una **prostatite cronica**.

I segni clinici (disuria) e strumentali (ecografia, uroflussimetria), rapportati ad una documentata attività motoristica svolta con regolarità, anche in questo caso potrà orientare verso il riconoscimento della malattia professionale, a maggior ragione se vi è un’evoluzione verso una formazione di carattere adenomatoso.

3.6 LE TECNOPATIE NEL PUGILATO

Il pugilato, diversamente, dagli altri sport professionistici, è l'unica disciplina "di contatto". Proprio questa sua specificità impone, sotto il profilo nosografico, di dividere le patologie di probabile origine professionale, in endogene ed esogene (Tabella 8).

Tabella 8

<ul style="list-style-type: none"> 1) Alterazione dell'apparato osteo-articolare <ul style="list-style-type: none"> a) Carpalgia recidivante <ul style="list-style-type: none"> 1. Tendinosi degli estensori e dei flessori delle dita 2. Artrosi metacarpo-falangea 3. Artrosi interfalangea 4. Artrosi trapezio-metacarpale b) Carpocifosi c) Osteocondrosi dissecante del gomito 2) Alterazione dell'apparato neurologico <ul style="list-style-type: none"> a) Encefalopatia post-traumatica 3) Alterazioni dell'apparato oculare <ul style="list-style-type: none"> a) Midriasi permanente b) Glaucoma
--

Nel primo gruppo, va certamente inserita la già ampiamente menzionata **carpalgia recidivante** (presente anche nei portieri e nei cestisti) e caratterizzata da **artrosi metacarpo - falangea** ed **artrosi interfalangea**, conseguente ai continui insulti traumatici tipici del "gesto atletico", nel quale l'adozione dei guantoni di protezione, che obbliga i segmenti distali degli arti superiori ad una posizione non ergonomicamente corretta, svolge certamente un'azione concorrente nella genesi della patologia degenerativa.

Più peculiare dello sport del pugilato, risulta essere **l'artrosi dell'articolazione trapezio-metacarpale**. Questa si realizza in conseguenza di microfratture del 1° metacarpale, molto frequenti nei pugilatori e, spesso, misconosciute.

Appare evidente come, dal punto di vista medico legale, l'esame radiologico rappresenti l'indagine dirimente. Va inoltre precisato che, contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, non necessariamente (sempre ai fini del riconoscimento della tecnopatia) la lesione dovrà avere i caratteri della "bilateralità", in quanto la stessa si potrà presentare più frequentemente (o esclusivamente) nel lato "che porta il colpo", rispetto a quello "di guardia".

Altra lesione endogena peculiare, è rappresentata dal **carpo gobbo** o **carpocifosi** (o, deformità di Madelung post-traumatica).

Questa si realizza per esito di distorsioni carpo-metacarpiche che si verificano per la trasmissione dei colpi da parte dei metacarpi alle ossa del carpo o per esito di microfratture.

Le deformità possono essere lievi, intermedie o gravi in associazione con evidente atrofia dell'epifisi mediale e della metafisi e curvatura significativa del radio.

E' caratterizzata da una sublussazione distale dell'ulna dorsale con deformità irriducibile dell'avambraccio distale associata a riduzione delle possibilità di movimento, con o senza danno funzionale. Talora, dopo numerosi anni, si possono associare rotture del tendine estensore o sindrome del tunnel carpale.

Le caratteristiche radiologiche consistono in una maggiore inclinazione della superficie distale del radio, che predomina nella faccia del semilunare, con il carpale che si presenta sublussato volarmente.

In ultimo, tra le patologie croniche endogene, menzione merita sicuramente **l'osteochondrosi dissecante del gomito**. Questa è caratterizzata radiologicamente da distacchi parcellari condrali ed osteocondrali delle superfici articolari del gomito, per colpi a vuoto tirati con violenza (occasionalmente o ripetuti) soprattutto durante gli allenamenti.

Tra le patologie *esogene*, allo stato, va inserita **l'encefalopatia del pugilatore**: questa consiste in un deterioramento intellettuale accompagnato da abulia e manifestazioni involutive cerebrali di tipo Parkinsoniano che evolvono verso uno stato di apatia.

Sotto il profilo patogenetico, questa è il risultato di uno shock inferto al cervello che, sotto l'impatto del colpo inferto alla testa si sposta fino a colpire le pareti interne della scatola cranica. Inoltre, siccome diverse strutture (cervello, vasi, nervi...) si spostano a velocità differenti, quello che si ha è un effetto di rotazione reciproca che aggrava ulteriormente lo shock. D'altra parte, subire un diretto al volto è come essere colpiti da un martello di legno del peso di 6 chili circa che viaggia alla velocità di 32 km/h. Dalla dinamica descritta è facile capire che facciano poca differenza sia l'uso dei guantoni anziché delle mani nude sia indossare il casco come imposto ai dilettanti.

Pertanto, in questo caso, si può parlare effettivamente di malattia «professionale» dei pugili, che tecnicamente può essere definita la “**sindrome da punch-drunk**” caratterizzata da uno stato di obnubilamento delle facoltà cognitive paragonabile a uno stato di ubriacatura permanente.

Inoltre, si è visto, statisticamente, che i pugili hanno in misura maggiore rispetto al resto della popolazione, patologie quali **Alzheimer** e **Parkinson** (perdita della memoria, difficoltà di deambulazione e di parola, mancanza di lucidità mentale).

Per completezza di trattazione, va segnalato che è stata dimostrata una propensione assolutamente genetica nei pugili con l'apolipoproteina E4 ad avere rischi di carattere neurologico, anche se ciò non esclude il ruolo concausale “efficiente” dei traumi ripetuti.

Unitamente alle patologie neurologiche, nei pugili, sono di frequente riscontro anche alcune patologie croniche oculari.

Infatti, la ripetitività dell'insulto traumatico agli occhi può, con buona probabilità, determinare la comparsa di una **midriasi permanente** (allargamento permanente della pupilla) e, talora, di **glaucomi**.

3.7 LE TECNOPATIE NEL GOLF

La **tendinopatia dei flessor-pronatori del polso** nella loro inserzione epitrocleare, è la patologia più caratteristica dei golfisti.

Il gomito, per le sue caratteristiche anatomiche e per il suo sistema capsulo-legamentoso, è stabile solo in estensione ed a 90° di flessione: tra 0° e 90°, quindi, è particolarmente esposto alle sollecitazioni traenti, valgizzanti (particolarmente) e varizzanti, proprie soprattutto del golf.

Quello che impropriamente viene definito *gomito del lanciatore* o, meglio, *sindromi da tensione mediale/compressione laterale*, è un quadro clinico complesso alla cui formazione concorrono diverse patologie, tra cui la **tendinopatia inserzionale dei flessor-pronatori**, che da questa vanno differenziate, potendo però frequentemente presentarsi associate: *lesioni muscolari di I, II o III grado dei mm. epitrocleari, distorsione del legamento collaterale ulnare, frattura da strappamento o frammentazione dell'epitroclea, allargamento della linea apofisaria nell'immaturo scheletrico, nevrite ulnare* (tutte dovute, insieme alla tendinopatia, al carico eccessivo della tensione mediale esitante in lesioni extrarticolari); *osteocondrosi capitellare, deformità o fratture della testa radiale, formazione di corpo libero intrarticolare e malattia degenerativa dell'ar-*

ticolazione (alla cui base c'è il carico eccessivo della compressione laterale che produce lesioni intrarticolari).

Diciamo subito che vanno escluse dalle nostre considerazioni le lesioni acute da tensione mediale/compressione laterale (lesioni muscolari, distorsione del legamento collaterale ulnare e fratture da tensione o da compressione) la cui acuzie traumatica, già differenziale nei confronti della tendinopatia, non può certamente indirizzare verso il riconoscimento di una tecnopatia.

Una situazione che può rivelarsi prodromica, favorendo un'usura per compensazione dei flessor-pronatori del polso con conseguente tendinopatia inserzionale, è la **tendinopatia inserzionale distale del tricipite** (sovraccarico funzionale dell'estensore del gomito), relativamente frequente anche tra i ginnasti e i portieri di calcio, che radiograficamente dimostra una tipica esostosi ossea olecranica (sperone ulnare da trazione). Tale condizione, oltre che predisponente, dovrà essere considerata una vera e propria "lesione cronica", ovviamente solo in presenza dello **sperone ulnare**.

Il sintomo più frequente della tendinopatia inserzionale è il dolore spontaneo al gomito mediale e all'avambraccio volare associato all'uso dei flessori del polso e dei muscoli rotondi pronatori. La *tendinopatia tricipitale*, laddove costituisce il quadro principale e quando v'è una sintomatologia, dà luogo ad un dolore ben localizzato a livello dell'olecrano.

All'esame obiettivo i rilievi principali di una tendinopatia sono il dolore alla pressione in corrispondenza dell'epitroclea e delle zone viciniori o sull'olecrano, e il dolore che si riacutizza con la flessione, specie contro resistenza, del polso o con la pronazione dell'avambraccio.

Va naturalmente precisato che, ai fini di un eventuale riconoscimento della patologia tendinea, quale malattia professionale, dovremo essere davanti ad un quadro certamente cronicizzato e con evidente degenerazione anatomopatologica, strumentalmente rilevabile.


Una menzione particolare, in ultimo, meritano le **modificazioni degenerative** e, in particolare, la formazione di un **corpo libero intrarticolare**. Questo potrà manifestarsi con crepitio, tumefazione e blocco articolare. Le limitazioni di motilità provocate da dolore, tumefazione o spasmo muscolare, che possono manifestarsi anche nelle tendinopatie (specie la contrattura dei muscoli epitrocleari e l'atteggiamento antalgico del gomito in semiflessione), devono essere distinte dal blocco articolare vero e proprio, provocato da attrito meccanico. Il blocco è repentino e inibisce in modo definitivo qualsiasi movimento. Quando questo accade, l'atleta tende a eseguire "movimenti tipici del violinista" fino allo sblocco, altrettanto repentino. L'atleta rivela anche di sentire

movimenti all'interno dell'articolazione. Questi risultati clinici implicano la presenza di *corpo libero intrarticolare osteocondrale*.

Come già premesso, relativamente ad un giudizio di congruità sulla tecnopatia, oltre i reperti clinici, risulteranno indispensabili gli esami radiografici, EMG, scintigrafia ossea, e artrotomografia computerizzata.

Tra le tecnopatie tipiche dei giocatori di golf, va sicuramente menzionata la **malattia di De Quervain**. Questa è una *tenosinovite stenosante* dei tendini abduktore lungo ed estensore breve del pollice della mano nel punto di passaggio sul processo stiloideo del radio, a livello del primo compartimento estensore dorsale; prende nome da *Fritz De Quervain*, un ortopedico svizzero che la descrisse nel 1985. I due tendini interessati decorrono molto vicini e formano uno dei margini della fossetta visibile alla radice del pollice, detta "*tabacchiera anatomica*" poiché un tempo qui veniva depositato il tabacco da fiuto. I tendini, che provengono dall'avambraccio, arrivati al polso passano all'interno di una guaina che sta alla base del pollice. L'infiammazione fa aumentare lo spessore e restringe l'apertura della guaina. Ciò riduce lo spazio a disposizione per lo scorrimento dei tendini, che quindi fanno attrito con la guaina stessa (Figura 27).

Figura 27: In rosso scuro, il tendine estensore breve, in rosso chiaro il suo muscolo. In giallo scuro, il tendine abduktore lungo, in giallo chiaro il suo muscolo. In verde, la guaina ispessita e ristretta



Si riscontra molto spesso in questi atleti, in quanto eseguono ripetuti movimenti di pinza con il pollice o trascorrono lungo tempo con il polso in posizione flessa, associati a movimenti violenti e ripetitivi. Questo determina fenomeni di frizione fra i tendini, la guaina fibrosa ed il sottostante solco osseo creato dai movimenti del pollice e del polso. I ripetuti microtraumatismi danno luogo a quello che viene descritto dagli autori anglosassoni come “chronic trauma”: sono proprio loro a far sì che s’instauri la flogosi e la loro continua presenza ne perpetua i procedimenti dando luogo alla caratteristica stenosi della guaina tendinea. Con il tempo e il ripetersi degli episodi infiammatori lo spazio per lo scorrimento dei tendini diventa via via più ristretto, infatti l’infiammazione che ne consegue provoca ispessimento e stenosi della guaina sinoviale del primo compartimento dei *reticula* estensori (ligamento carpalare dorsale). Se la patologia non è curata, è stata notata un’evoluzione in **rizoartrosi** (artrosi della base del pollice).

E’ proprio in questa ultima fase che si configura la malattia professionale: infatti, come già detto, il mancato intervento terapeutico (talora chirurgico), esita in una fibrosi della guaina o in una irreversibile rizoartrosi.

Sotto il profilo clinico, questa malattia provoca la comparsa di dolore al di sopra del processo stiloideo del radio, dolore che s’irradia prossimalmente all’avambraccio e distalmente al pollice. Sotto il profilo semeiologico, utile è il *test di Finkelstein* (il pollice del paziente è tenuto a stretto contatto con il palmo della mano e il polso è deviato ulnarmente) che determina dolore intenso a livello della regione dello stiloide radiale e del primo metacarpo.

Sotto il profilo medico legale, come già detto, il riconoscimento della tecnopatia si realizza nelle fasi avanzate della malattia, in presenza di un “danno cronico” e, per l’accertamento del quale, risultano indispensabile un esame ecografico ed un esame radiologico.

In ultimo, per completezza di trattazione, occorre evidenziare come la letteratura di settore riporti, tra le alterazioni croniche tipiche dei golfisti, quelle a carico del rachide cervicale, dell’articolazione acromion-claveare e di quella scapolo-omerale. Infatti, la peculiarità del gesto atletico, caratterizzata da una postura incongrua, su cui va ad agire un microtrauma reiterato, resta il fondamento dell’evidenza di **un’artrosi cervicale, acromion-claveare e scapolo-omerale**, di frequente reperto in coloro che praticano lo sport del golf da numerosi anni (Tabella 9).

Tabella 9

- 1) Artrosi cervicale
- 2) Artrosi scapolo-claveare
- 3) Artrosi scapolo-omeroale
- 4) Tendinopatia dei flessor-pronatori del polso
- 5) Tendinopatia inserzionale distale del tricipite
- 6) Malattia di De Quervain
- 7) Rizoartrosi
- 8) Corpo libero intrarticolare

4. CONCLUSIONI

Prima dell'introduzione del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in attuazione del disposto di cui all'art. 55, comma 1, lettera i) della legge delega 17 maggio 1999, n. 144, la tutela antinfortunistica degli sportivi professionisti trovava attuazione ai sensi dell'art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91 che obbligava le società sportive a stipulare in loro favore una polizza assicurativa individuale contro il rischio di morte e contro gli infortuni che potevano pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle Federazioni sportive nazionali, di intesa con i rappresentanti delle categorie interessate. La disposizione, che si rivolgeva anche agli sportivi professionisti titolari di un rapporto di lavoro autonomo di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 91/81, tuttavia, non copriva le conseguenze delle malattie professionali, come tuttora avviene, con l'entrata in vigore del predetto Decreto Legislativo.

Tale innovazione, fa assumere all'INAIL il ruolo di unico Ente preposto alla tutela degli "stress cronici". Infatti, come abbiamo avuto modo di vedere, nella maggior parte delle singole discipline sportive soggette a tutela, ma potremmo anche dire in tutte, è presente un rischio, talora tabellato, che ben giustificherebbe il riconoscimento di un'eventuale tecnopatia: a supporto di ciò, va certamente ricordato il D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 gennaio 2008, che sostituisce ed integra l'analogo D.M. del 27 aprile 2004, e che orienta nell'individuazione dei rischi nelle lavorazioni non tabellate e, soprattutto, il Decreto Ministeriale 9 aprile 2008 (in vigore dal 22 luglio 2008), con le allegate tabelle.

Non va sicuramente ignorato, difatti, che se oggi l'evento infortunistico, per un atleta in attività, rappresenta la forma più immediata e "utile" di assistenza, al termine dell'attività agonistica, saranno proprio le patologie da usura quelle che incideranno sulla sua vita sociale.

Pertanto, sarà lecito attendersi, in un prossimo futuro, non già un significativo aumento di infortuni, quanto un notevole incremento delle denunce di malattie professionali.

In conclusione, e per completezza di trattazione, non possiamo non menzio-

nare le ripercussioni giuridiche che potrebbero aversi sulla problematica delle tecnopatie emergenti.

Infatti, se è normato che è fatto obbligo al datore di lavoro l'applicazione delle norme sulla tutela della salute sui luoghi di lavoro, sarà obbligo anche dello stesso datore di lavoro provvedere all'abbattimento possibile del rischio ed ai controlli sanitari periodici.

Ciò, naturalmente, implicherà un'altra *vexata questio*, ovvero l'individuazione della figura sanitaria preposta alla valutazione dell'idoneità dell'atleta-lavoratore. Infatti, se è pur vero che la tutela della salute del lavoratore è deputata, dai dettati normativi, al Medico Competente di contro, l'idoneità dell'atleta è di esclusiva competenza dello specialista in Medicina dello Sport (D.M. 18 febbraio 1992) determinando, pertanto, una possibile sovrapposizione di ruoli. A tal proposito va detto che il Legislatore non si è ancora espresso in merito alla regolamentazione giuridica della predetta competenza e, probabilmente, ciò dovrà essere risolto mediante un *combinato-disposto*, non ignorando, a nostro avviso, che l'idoneità alla pratica sportiva agonistica regola il rapporto giuridico tra l'atleta e la disciplina sportiva (e la relativa Federazione), mentre l'idoneità lavorativa regola il rapporto giuridico tra il lavoratore-atleta ed il suo datore di lavoro (società sportiva).

5. BIBLIOGRAFIA

1. **P. Amato:** *Il mobbing nel mondo del calcio professionistico*. RDES, 3. 2005.
2. **S. Andreani, G. Sinibaldi:** *La contribuzione Enpals nel lavoro sportivo ex art. 67 Tuir*. Fiscosport. 2007.
3. Banca Dati Statistici INAIL.
4. **G. Cimaglia, P. Rossi:** *Danno Biologico. Le tabelle di legge*. Giuffrè Editore.
5. **G. Cimaglia, E. Savino:** *La tutela assicurativa degli sportivi professionisti: analisi del fenomeno e problematiche medico-legali*. (Atti del VI Convegno Nazionale di Medicina Legale Previdenziale - S. Margherita di Pula - Cagliari 18-20 ottobre 2006).
6. **E. Crocetti Bernardi, A. De Silvestri, P. Amato, L. Musumarra, T. Marchese, N. Forte:** *Il Rapporto di lavoro dello sportivo*. Esperta Edizioni 2007.
7. **D. Duranti:** *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*. Riv. it. Dir. Lav. 1983.
8. **N. Elias:** *Il processo di civilizzazione*. Il Mulino, Bologna 1998
9. **V. Frattarolo:** *Il rapporto di lavoro sportivo*. Giuffrè Editore. 2005.
10. **R. Frignani:** *Traumatologia dello sport*. Piccin Editore. 1990.
11. **L. Gallino:** *Dizionario di sociologia*, UTET, Milano 2005.
12. **A. Guadagnino:** *La tutela antinfortunistica nello sport: i rapporti di competenza INAIL/SPORTASS*.

13. **M. Protti, A. Schutz:** *Fondamenti di una sociologia fenomenologica*, UNICOPLI CUESP, Milano 1995.
14. **E. Savino, P.G. Iacoviello, G. Bianco, L. Aprile:** *La tutela INAIL degli sportivi professionisti: indagine sul territorio e problematiche applicative*. (Atti del V Convegno Nazionale di Medicina Legale Previdenziale - S. Margherita di Pula - Cagliari 20-22 ottobre 2004).
15. **E. Savino, F. Timo, P.G. Iacoviello, L. Aprile, G. Bianco:** *La tutela INAIL degli sportivi professionisti: analisi comparativa tra il primo ed il secondo triennio di applicazione legislativa*. (Atti del VI Convegno Nazionale di Medicina Legale Previdenziale-S. Margherita di Pula - Cagliari 18-20 ottobre 2006).
16. **L. Sciolla:** *Sociologia dei processi culturali*, IL MULINO Bologna 2007.
17. **G. Serafini, C. Tranquilli, A.F. Sabato:** *Il dolore nell'atleta. Diagnostica differenziale con particolare riferimento alle tendinopatie inserzionali*. 2005.
18. **G. Vidiri:** *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*. In Giust. Civ. 1993.
19. **L. Vecchiet, A. Calligaris, G. Montanari, A. Resina:** *Trattato di Medicina dello sport applicata al calcio*. Centro documentazione scientifica Menarini. 2000.
20. www.Sporteasy.com/sociologia (pagine visitate il 04.01.08).

ALLEGATI

LEGGE 23 MARZO 1981, N. 91

Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1981, n. 86)

Capo I - Sport professionistico

Articolo 1 Attività sportiva

L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero. (1)

(1) Vedi Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 26 febbraio 1997, n. 48/E, emanata da: Ministero delle finanze.

Articolo 2 Professionismo sportivo

Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

Articolo 3 Prestazione sportiva dell'atleta.

La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge. Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

- b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Articolo 4 Disciplina del lavoro subordinato sportivo

Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione

diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.

Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli.

Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.

Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (2), e negli articoli

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (2). Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230 (2). L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (2), non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali.

(2) *Riportata alla voce Lavoro.*

Articolo 5 Cessione del contratto

Il contratto di cui all'articolo precedente può contenere l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti. È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad una altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali.

Articolo 6 Premio di addestramento e formazione tecnica

1. Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.
2. Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive.
3. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, dalle società od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi (3).

(3) *Così sostituito dall'art. 1, D.L. 20 settembre 1996, n. 485 (Gazz. Uff. 21*

settembre 1996, n. 222), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 1996, n. 586 (Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. In precedenza, modifiche al presente articolo erano state disposte dal D.L. 17 maggio 1996, n. 272 (Gazz. Uff. 18 maggio 1997, n. 115) e dal D.L. 22 luglio 1996, n. 383 (Gazz. Uff. 22 luglio 1996, n. 170), non convertiti in legge, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla suddetta legge n. 586 del 1996.

Articolo 7 Tutela sanitaria

L'attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate, con decreto Ministeriale della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (4).

Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicità almeno semestrale.

In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con decreto del Ministro della sanità.

La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società sportiva e, per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, dagli atleti stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la federazione sportiva nazionale.

Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per gli atleti professionisti gravano sulle società sportive. Per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, detti oneri sono a carico degli atleti stessi.

Le competenti federazioni possono stipulare apposite convenzioni con le regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda.

L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole federazioni allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti.

Per gli adempimenti di cui al presente articolo le regioni potranno eventualmente istituire appositi centri di medicina sportiva.

(4) Con D.M. 15 settembre 1983 (Gazz. Uff. 30 settembre 1983, n. 269) sono state disposte norme per la tutela dei ciclisti professionisti. Detto decreto, peraltro, è stato abrogato dall'art. 10, D.M. 13 marzo 1995, riportato al n. F/XII.

Articolo 8

Assicurazione contro i rischi

Le società sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionale, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federazioni sportive nazionali, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.

Articolo 9

Trattamento pensionistico

L'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, prevista dalla legge 14 giugno 1973, n. 366 (5), per i giocatori e gli allenatori di calcio è estesa a tutti gli sportivi professionisti di cui all'articolo 2 della presente legge.

I contributi per il finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dovuti per gli assicurati di cui al presente articolo sono calcolati sul compenso globale annuo, nei limiti del massimale mensile e nelle misure previste dalla legge 14 giugno 1973, n. 366 (5), per i giocatori e gli allenatori di calcio.

Ai fini del calcolo del contributo e delle prestazioni, l'importo del compenso mensile degli sportivi professionisti titolari di contratto di lavoro autonomo è determinato convenzionalmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le federazioni sportive nazionali.

I contributi sono ripartiti tra società sportive e assicurati nella proporzione di due terzi e un terzo; sono interamente a carico degli assicurati i contributi riguardanti gli sportivi titolari di contratto di lavoro autonomo.

Del comitato di vigilanza previsto dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1973, n. 366 (5), fanno parte anche due rappresentanti dei professionisti sportivi previsti dal presente articolo designati dalle organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale. In mancanza di tali organizzazioni, i due rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, su proposta del presidente del CONI.

Ai fini della determinazione del diritto alla pensione e della misura di essa, i professionisti sportivi di cui al presente articolo possono riscattare, a domanda,

i periodi di attività svolta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (6).

Gli sportivi professionisti iscritti al fondo speciale, istituito con legge 14 giugno 1973, n. 366 (5), possono conseguire il diritto alla pensione al compimento del quarantacinquesimo anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno di età per le donne, quando risultino versati o accreditati in loro favore contributi per almeno venti anni, compresi quelli versati per prosecuzione volontaria.

La contribuzione di cui al comma precedente deve risultare versata per lavoro svolto con la qualifica di professionista sportivo.

(5) Riportata alla voce Lavoratori dello spettacolo (Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i).

(6) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

Capo II - Società sportive e federazioni sportive nazionali

Articolo 10

Costituzione e affiliazione

Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. In deroga all'articolo 2488 del codice civile è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale (7).

L'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali (8).

L'atto costitutivo deve provvedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva (8).

Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 11.

L'atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.

L'affiliazione può essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.

Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

(7) Periodo aggiunto dall'art. 4, D.L. 20 settembre 1996, n. 485 (Gazz. Uff. 21 settembre 1996, n. 222), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 1996, n. 586 (Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

(8) Il comma secondo è stato così sostituito dall'art. 4, D.L. 20 settembre 1996, n. 485 (Gazz. Uff. 21 settembre 1996, n. 222), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 1996, n. 586 (Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Lo stesso art. 4 ha così aggiunto l'attuale comma terzo.

Articolo 11

Deposito degli atti costitutivi

Le società sportive, entro trenta giorni dal decreto del tribunale previsto dal quarto comma dell'articolo 2330 del codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso la federazione sportiva nazionale alla quale sono affiliate. Devono, altresì, dare comunicazione alla federazione sportiva nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.

Articolo 12

Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi

1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati (9).

(9) Così sostituito dall'art. 4, D.L. 20 settembre 1996, n. 485 (Gazz. Uff. 21 settembre 1996, n. 222), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 1996, n. 586 (Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Articolo 13 **Potere di denuncia al tribunale**

Le federazioni sportive nazionali possono procedere, nei confronti delle società di cui all'articolo 10, alla denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile (9).

(9) Così sostituito dall'art. 4, D.L. 20 settembre 1996, n. 485 (Gazz. Uff. 21 settembre 1996, n. 222), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 1996, n. 586 (Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Articolo 14 **Federazioni sportive nazionali**

Le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società e dagli organismi ad esse affiliati e sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna.

Alle federazioni sportive nazionali è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.

Per l'espletamento delle attività di amministrazione da parte degli uffici centrali, le federazioni sportive nazionali si avvalgono di personale del CONI, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 (10).

Per le attività di carattere tecnico e sportivo e presso gli organi periferici, le federazioni sportive nazionali possono avvalersi, laddove ne ravvisino l'esigenza, dell'opera di personale, assunto, pertanto, in base a rapporti di diritto privato. La spesa relativa graverà sul bilancio delle federazioni sportive nazionali. Le federazioni sportive nazionali devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

(10) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

Capo III - Disposizioni di carattere tributario

Articolo 15

Trattamento tributario

Ai redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo si applicano le disposizioni dell'articolo 49, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (11), e successive modificazioni ed integrazioni.

L'indennità prevista dal settimo comma dell'articolo 4 della presente legge è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (11), e successive modificazioni ed integrazioni.

L'imposta sul valore aggiunto per le cessioni dei contratti previste dall'articolo 5 della presente legge si applica esclusivamente nei modi normali ed in base all'aliquota dell'8 per cento di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (12), e successive modificazioni e integrazioni. Per l'attività relativa a tali operazioni le società sportive debbono osservare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (12), e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 6, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (12) (13).

Le trasformazioni, compiute nel termine di cui al primo comma dell'articolo 17, in società per azioni o in società a responsabilità limitata delle associazioni sportive che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive sono soggette alla sola imposta di registro in misura fissa.

È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 (14), recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Le cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate anteriormente alla data del 31 dicembre 1994, in applicazione di norme emanate dalle federazioni sportive, non costituiscono cessione di beni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (15) (16).

(11) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(12) Riportato alla voce *Valore aggiunto (Imposta sul)*.

(13) Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 20 settembre 1996, n. 485 (Gazz. Uff. 21 settembre 1996, n. 222), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 1996, n. 586 (Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. In precedenza, modifiche al presente comma erano state disposte dal D.L. 17 maggio 1996, n. 272 (Gazz. Uff. 18 maggio 1996, n. 115) e dal D.L. 22 luglio 1996, n. 383 (Gazz. Uff. 22 luglio 1996, n. 170), non convertiti in legge, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla suddetta legge n. 586 del 1996.

(14) Riportato alla voce *Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui)*.

(15) Per l'interpretazione autentica dell'ultimo comma del presente articolo, vedi l'art. 4, L. 1° dicembre 1981, n. 692, riportata alla voce *Bollo (Imposta di)*.

(16) Comma così modificato dall'art. 66, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, riportato alla voce *Imposte e tasse in genere, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione*.

Capo IV - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 16

Abolizione del vincolo sportivo

Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come "vincolo sportivo" nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società.

Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere nel proprio bilancio tra le componenti attive, in apposito conto, un importo massimo pari al valore delle indennità di preparazione e promozione maturate alla data del 30 giugno 1996, in base ad una apposita certificazione rilasciata dalla Federazione sportiva competente conforme alla normativa in vigore (17).

Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente debbono procedere ad ogni effetto all'ammortamento del valore iscritto entro tre anni a decorrere dalla data del 15 maggio 1996, fermo restando l'obbligo del controllo da parte di ciascuna federazione sportiva ai sensi dell'articolo 12 (17).

Le società appartenenti a federazioni sportive che abbiano introdotto nei rispettivi ordinamenti il settore professionistico in epoca successiva alla data di

entrata in vigore della presente legge, oltre che avvalersi della facoltà prevista dal secondo comma, possono altresì provvedere ad un ammortamento delle immobilizzazioni, iscritte in sede di trasformazione o di prima applicazione del vincolo di cui al primo comma, entro un periodo non superiore a tre anni, a decorrere dalla data del 15 maggio 1996 (17).

(17) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 20 settembre 1996, n. 485 (Gazz. Uff. 21 settembre 1996, n. 222), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 1996, n. 586 (Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. In precedenza, modifiche al presente articolo erano state disposte dal D.L. 17 maggio 1996, n. 272 (Gazz. Uff. 18 maggio 1996, n. 115) e dal D.L. 22 luglio 1996, n. 383 (Gazz. Uff. 22 luglio 1996, n. 170), non convertiti in legge, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla suddetta legge n. 586 del 1996.

Articolo 17

Trasformazione delle società e decorrenza degli articoli 3, 4 e 5

Le società di cui all'articolo 10 devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge entro il 31 dicembre 1994 (16).

La disciplina prevista dagli articoli 3, 4 e 5 si applica dal 1° luglio 1981 e non ha effetto retroattivo.

(16) Comma così modificato dall'art. 66, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, riportato alla voce Imposte e tasse in genere, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

Articolo 18

Applicazione della legge 8 luglio 1977, n. 406, agli organi del CONI

Nei confronti dei membri degli organi di amministrazione del CONI per i quali è prevista la designazione elettiva, si applica l'articolo unico della legge 8 luglio 1977, n. 406 (18), ancorché siano nominati con decreto ministeriale.

(18) Modifica l'art. 32, L. 20 marzo 1975, n. 70, riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2000, n. 38

Disposizione in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2000) (aggiornato con le modifiche apportate: dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal D.Lgs. 19 aprile 2001, n. 202; dal D.Lgs. 13 marzo 2002, n. 79)

Art. 6 - Assicurazione degli sportivi professionisti

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, saranno stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.
- 1-bis. [nota 3] Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
2. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Publicato nel Supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 13 ottobre 1965, n. 257.

TITOLO I

L'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria

Capo I - Attività protette

Art. 1. È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.

L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresì quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento. L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori:

- 1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonché ai lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;
- 2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;

- 3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani, per la regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi di acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in galleria;
- 4) di scavo a ciclo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
- 5) di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio;
- 6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche e di televisione; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;
- 7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;
- 8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;
- 9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonché di posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici;
- 10) di carico o scarico;
- 11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'art. 34 del R.D.L. 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella L. 31 gennaio 1926, n. 753;
- 12) della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della miticoltura, della ostricoltura;
- 13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di prodotti esplosivi, esplosivi, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonché ai lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito e vendita di dette sostanze o prodotti; sono considerate materie infiammabili quelle sostanze che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 125 °C e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti;
- 14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;
- 15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie;
- 16) delle concerie;
- 17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;

- 18) delle miniere cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;
- 19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;
- 20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonché ad operazioni di recupero di essi o del loro carico;
- 21) dei pubblici macelli o delle macellerie;
- 22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- 23) per il servizio di salvataggio;
- 24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca;
- 25) per il servizio di nettezza urbana;
- 26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici e negli acquari;
- 27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali ;
- 28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi in cui al n. 5) dell'articolo 4.

Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti. Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale. Sono altresì considerate addette ai lavori di cui ai numeri da 1) a 28) del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dall'art. 4, sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o sussidiari. L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attività lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato. Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo le attività di cui al presente articolo quando siano svolte dall'imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di aziende agricole o forestali, anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, le quali ricadono in quelle tutelate dal titolo secondo del presente decreto

Capo III - Persone assicurate

Art. 4. Sono compresi nell'assicurazione:

- 1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
- 2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono al lavoro di altri;
- 3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese;
- 4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
- 5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
- 6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
- 7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
- 8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovrintendenti nelle attività stesse;
- 9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovrintendenti nelle attività stesse.

Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della L. 13 marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1959, n. 1289. Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agen-

ti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2), alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto.

Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti scopo di diporto.

Capo IV - Datori di lavoro

Art. 9. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che nell'esercizio delle attività previste dall'art. 1 occupano persone tra quelle indicate nell'art. 4. Agli effetti del presente titolo, sono inoltre considerati datori di lavoro: le società cooperative e ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei confronti dei propri soci addetti ai lavori nei modi previsti nel n. 7) dell'art. 4; le compagnie portuali nei confronti dei propri iscritti, adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di materiali; le carovane di facchini e altri simili aggregati di lavoratori, nei confronti dei propri componenti; gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti tali dalla legge, nei confronti degli addetti alla navigazione e alla pesca marittima; le società concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo, nei confronti dei radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli armatori; le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti delle persone nei limiti di cui all'art. 4 n. 5); le case di cura, gli ospizi, gli ospedali, gli istituti di assistenza e beneficenza, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 8); gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 9); gli appaltatori e i con-

cessionari di lavori, opere e servizi, anche se effettuati per conto dello Stato, di Regioni, di Province, di Comuni o di altri Enti pubblici.

Sono considerati datori di lavoro, nei confronti delle persone addette all'impiego delle macchine, apparecchi o impianti, coloro che esercitano le macchine, gli apparecchi o gli impianti o che li facciano esercitare da loro incaricati. I prestatori d'opera occupati in violazione dei divieti posti dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, da datori di lavoro di cui al presente articolo, sono considerati a tutti gli effetti del presente decreto alle dipendenze del datore di lavoro che abbia effettivamente utilizzato le loro prestazioni.

L'obbligo assicurativo ricorre per coloro i quali direttamente e per proprio conto adibiscano complessivamente, anche se non contemporaneamente, più di tre persone nei lavori previsti dall'art. 1 del presente decreto. Si prescinde da tale limite soltanto se si tratti di lavori previsti dal primo e secondo comma dell'art. 1; di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, nonché di rifinitura, pulitura, ornamento delle opere stesse, eseguiti con uso di impalcature o di ponti fissi o mobili o di scale; di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; di lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine; di servizio di vigilanza privata; di allevamento, riproduzione e custodia di animali; di allestimento, prova, esecuzione di pubblici spettacoli, o allestimento ed esercizio di parchi di divertimento.

Capo V - Prestazioni

Art. 66. Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:

- 1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
- 2) una rendita per l'inabilità permanente;
- 3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
- 4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
- 5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
- 6) la fornitura degli apparecchi di protesi.

Art. 68. A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro, è corrisposta all'infortunato stesso un'indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120.

Ove la durata dell'inabilità, di cui al comma precedente, si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Le indennità per inabilità temporanea sono pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'indennità giornaliera decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco dell'infortunato ed è corrisposto nella misura del settantacinque per cento della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco annotata sul molo o sulla licenza. Agli effetti del precedente comma la retribuzione giornaliera si calcola dividendo per trenta la retribuzione mensile.

Art. 116. Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 118, è assunta quale retribuzione annua la retribuzione effettiva che è stata corrisposta all'infortunato sia in danaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio. Qualora l'infortunato non abbia prestato la sua opera durante il detto periodo in modo continuativo, oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo, la retribuzione annua si valuta eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera. A questo effetto, si considera retribuzione giornaliera la sesta parte della somma che si ottiene rapportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda per la categoria cui appartiene l'infortunato il guadagno medio orario percepito dall'infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio nel periodo, non superiore ai dodici mesi, per il quale sia possibile l'accertamento dei guadagni percepiti. In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera, aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera è fissata per ogni anno a partire dal 1° luglio 1983, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso. Ove sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente fissata, una variazione in misura non infe-

riore al cinque per cento, il decreto interministeriale determina la nuova retribuzione media giornaliera per gli effetti di cui al precedente comma e indica, per gli effetti di cui al penultimo comma del presente articolo, i coefficienti annui di variazione per il periodo di tempo considerato. La variazione inferiore al cinque per cento, intervenuta nell'anno, si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la determinazione della retribuzione media giornaliera. Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la retribuzione massima risultante del terzo comma del presente articolo è aumentata del quarantaquattro per cento per i comandanti e per i capi macchinisti, del ventidue per cento per i primi ufficiali di coperta e di macchina e dell'undici per cento per gli altri ufficiali.

Le rendite in corso di godimento alla data d'inizio dell'anno, per il quale ha effetto il decreto interministeriale di cui al quarto comma del presente articolo, sono riliquidate, con effetto da tale data e a norma del presente decreto, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto stesso. Per il periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova retribuzione media giornaliera terrà conto della variazione intervenuta in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione media giornaliera, fissata con decreto interministeriale 3 luglio 1980 .

LEGGE 18 NOVEMBRE 1996, N. 586

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 1996

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 maggio 1996, n. 272, e 22 luglio 1996, n. 383.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 1996

() Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi*

Art. 1.

1. L'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Premio di addestramento e formazione tecnica). - 1. Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettaistica o giovanile.
2. Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettaistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive.

3. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, dalle società od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi.”.

Art. 2.

1. Il quarto comma dell'articolo 15 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:
“Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 6, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”.
1-bis. L'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, è sostituito dal seguente:
“Art. 3. - 1. Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, percepito dai soggetti di cui all'articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi”.

Art. 3.

1. All'articolo 16 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere nel proprio bilancio tra le componenti attive, in apposito conto, un importo massimo pari al valore delle indennità di preparazione e promozione maturate alla data del 30 giugno 1996, in base ad una apposita certificazione rilasciata dalla Federazione sportiva competente conforme alla normativa in vigore.
Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente debbono procedere *ad ogni effetto* all'ammortamento del valore iscritto entro tre anni a decorrere dalla data del 15 maggio 1996, fermo restando l'obbligo del controllo da parte di ciascuna federazione sportiva ai sensi dell'articolo 12.
Le società appartenenti a federazioni sportive che abbiano introdotto nei rispettivi ordinamenti il settore professionistico in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che avvalersi della facoltà prevista dal secondo comma, possono altresì provvedere ad un ammortamento delle immobilizzazioni, iscritte in sede di trasformazione o di prima applicazione del vincolo di cui al primo comma, entro un periodo non superiore a tre anni, a decorrere dalla data del 15 maggio 1996.”.

Art. 4.

1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“In deroga all'articolo 2488 del codice civile è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale”*;
 - b) il secondo comma è sostituito dal seguente: *“L'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali”*;
 - b-bis) dopo il secondo comma è inserito il seguente: *“L'atto costitutivo deve prevedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva”*; c) (soppressa dalla legge di conversione).
2. L'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:
“Art. 12 (Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi). - 1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati”.
3. L'articolo 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:
“Art. 13 (Potere di denuncia al tribunale). - Le federazioni sportive nazionali possono procedere, nei confronti delle società di cui all'articolo 10, alla denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile.”

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DECRETO LEGISLATIVO 23 LUGLIO 1999, N. 242

“Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Ravvisata l’esigenza di operare il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, rimanendo necessaria, per l’espletamento dei suoi compiti, la personalità giuridica di diritto pubblico, al fine di un migliore e più razionale svolgimento delle funzioni dell’ente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi dell’articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 9 luglio e del 23 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Comitato olimpico nazionale italiano

1. Il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato CONI, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 2.

Statuto

1. Il CONI si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali finalizzate alla preparazione olimpica. Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
2. Lo statuto è adottato a maggioranza dei componenti del consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale, ed è approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. L'organizzazione periferica del CONI è disciplinata dallo statuto dell'ente.
4. Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e quelle attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano, in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475.

Art. 3.

Organi

1. Sono organi del CONI:
 - a) il consiglio nazionale;
 - b) la giunta nazionale;
 - c) il presidente;
 - d) il segretario generale;
 - e) il comitato nazionale per lo sport per tutti;
 - f) il collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), non possono restare in carica oltre due mandati.

Art. 4.

Consiglio nazionale

1. Il consiglio nazionale è composto da:
 - a) il presidente del CONI, che lo presiede;
 - b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali;
 - c) i membri italiani del CIO;
 - d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali, a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
 - e) un membro in rappresentanza dei presidenti degli organi periferici di livello regionale ed un membro in rappresentanza degli organi periferici di livello provinciale del CONI.
2. I rappresentanti delle federazioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1, individuati nell'ambito degli sport olimpici, devono costituire la maggioranza dei votanti nel Consiglio.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lo statuto regola il procedimento per l'elezione dei soggetti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b).
4. Nell'ambito dei componenti di cui al comma 1, lettera d), sono eletti alme-

no due atleti, anche non in attività, che hanno preso parte ai giochi olimpici purché, alla data di svolgimento delle elezioni, non siano trascorsi più di otto anni dagli ultimi giochi olimpici cui gli stessi abbiano partecipato.

5. Lo statuto può prevedere la partecipazione a singole sedute di altri soggetti senza diritto di voto.

Art. 5.

Compiti del consiglio nazionale

1. Il consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell'idea olimpica e disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l'azione delle federazioni sportive nazionali.
2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:
 - a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
 - b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali;
 - c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina;
 - d) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica;
 - e) stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali e dei controlli da parte di queste sulle società sportive di cui all'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91;
 - f) formula indirizzi generali sull'attività dell'ente e sui criteri di formazione del bilancio preventivo; esprime parere sullo schema di bilancio preventivo dell'ente e ne approva il bilancio consuntivo;
 - g) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla giunta nazionale;
 - h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto.

Art. 6.
Giunta nazionale

1. La giunta nazionale è composta da:
 - a) il presidente del CONI, che la presiede;
 - b) i membri italiani del CIO;
 - c) dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali, almeno tre dei quali eletti fra gli atleti ed i tecnici sportivi.
2. Alle deliberazioni concernenti le attività di promozione dello sport per tutti, partecipa, con diritto di voto, il presidente del Comitato nazionale sport per tutti.
3. Alle deliberazioni concernenti le attività della pratica sportiva dei disabili partecipa, con diritto di voto, un rappresentante della Federazione italiana sport disabili, qualora non rientrante tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1.
4. Alle riunioni della giunta nazionale partecipa, senza diritto di voto, il segretario generale.
5. Non possono far parte della giunta nazionale i presidenti delle federazioni sportive nazionali, gli altri componenti del consiglio nazionale, nonché i componenti degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali.
6. Lo statuto stabilisce il termine entro il quale i soggetti di cui al comma 5 devono cessare dalle rispettive cariche per poter essere eletti nella giunta nazionale.

Art. 7.
Compiti della giunta nazionale

1. La giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa e gestionale del CONI, definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.
2. La giunta nazionale svolge i seguenti compiti:
 - a) formula la proposta di statuto dell'ente;
 - b) delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e sulla consistenza degli organici;
 - c) esercita i poteri di controllo sull'organizzazione generale dei servizi e degli uffici dell'ente;
 - d) approva il bilancio preventivo e sottopone al consiglio nazionale il bilancio consuntivo per l'approvazione;

- e) esercita, sulla base dei criteri e modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), il potere di controllo sulle federazioni sportive nazionali, ne approva i bilanci e stabilisce i contributi finanziari in favore delle stesse;
- f) delibera, sentito il consiglio nazionale, sulla proposta di commissariamento delle federazioni sportive nazionali, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi;
- g) nomina il segretario generale;
- h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto.

Art. 8.

Presidente del CONI

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.
2. Il presidente è individuato tra soggetti tesserati da almeno due anni o ex tesserati per identico periodo di federazioni sportive nazionali. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 6.
3. Il presidente, eletto a norma dell'articolo 9, è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

Art. 9.

Procedimento elettorale

1. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), sono eletti da un collegio composto:
 - a) dai componenti del consiglio nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c);
 - b) da quattro rappresentanti designati dall'organo di gestione di ciascuna federazione sportiva nazionale, dei quali almeno uno deve essere atleta ed almeno uno deve essere tecnico sportivo;
 - c) dai presidenti degli organi periferici di livello regionale del CONI.
2. I componenti del consiglio nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera

d), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali. Per l'elezione degli atleti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) e di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), si applicano i requisiti soggettivi di cui all'articolo 16, comma 2.

3. Lo statuto determina le modalità di convocazione del collegio elettorale e la disciplina del procedimento elettorale, garantendo la contestualità delle procedure elettorali, ed i criteri di designazione dei tecnici sportivi indicati nel comma 1, lettera b).

Art. 10.

Comitato nazionale sport per tutti

1. Il Comitato nazionale sport per tutti, al fine di conseguire la massima diffusione della pratica sportiva, partecipa ad iniziative di promozione e propaganda a livello nazionale cooperando con i soggetti competenti in materia, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche e universitarie.
2. Fanno parte del Comitato nazionale sport per tutti i rappresentanti del CONI, delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, nonché delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e del Ministero della pubblica istruzione.
3. I compiti, la composizione ed i criteri di funzionamento del comitato nazionale sport per tutti sono stabiliti dallo statuto, che prevede altresì i criteri per garantire l'adeguato raccordo tra le attività del comitato e le esigenze territoriali.

Art. 11.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è costituito da tre membri effettivi e tre supplenti designati:
 - a) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un supplente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - b) un revisore effettivo ed un supplente dal Ministro per i beni e le attività culturali;
 - c) un revisore effettivo ed un supplente dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica sino alla nomina del nuovo collegio.

Art. 12.

Segretario generale

1. Il segretario generale è nominato dalla giunta nazionale, tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico professionali.
2. Il segretario generale svolge i seguenti compiti:
 - a) provvede alla gestione amministrativa dell'ente in base agli indirizzi generali della giunta nazionale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici
 - b) predispone il bilancio dell'ente;
 - c) espleta i compiti ad esso affidati dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.
3. La carica di segretario generale è incompatibile con quella di componente del consiglio nazionale e con quella di componente degli organi delle federazioni sportive nazionali.

Art. 13.

Vigilanza

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali può disporre lo scioglimento della giunta nazionale e la revoca del presidente del CONI per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarità amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, per gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, ovvero per impossibilità di funzionamento degli organi dell'ente.
2. Nei casi di cui al comma 1 è nominato un commissario straordinario fino alla ricostituzione degli organi dell'ente, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi.

Art. 14.

Costituzione di società di capitali

1. A fini di snellimento burocratico e per una migliore funzionalità dell'ente,

il CONI può costituire, previa autorizzazione del Ministro vigilante, società di capitali da esso controllate per l'esercizio di specifiche attività economiche o tecnicoeconomiche inerenti le proprie funzioni, fermi restando i livelli occupazionali esistenti.

2. I rapporti tra il CONI e le società sono regolati con convenzioni.
3. Gli atti delle società, compresi quelli compiuti in adempimento di convenzioni, sono disciplinati dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche private.

Art. 15.

Federazioni sportive nazionali

1. Le federazioni sportive nazionali svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati.
2. Le federazioni sportive nazionali hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
3. Le federazioni sportive nazionali sono riconosciute, ai fini sportivi, dal consiglio nazionale.
4. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali è concesso a norma dell'articolo 12 del codice civile, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del consiglio nazionale.
5. Il CONI e le federazioni sportive nazionali restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CONI può concedere in uso alle federazioni sportive nazionali beni di sua proprietà.

Art. 16.

Statuti delle federazioni sportive nazionali

1. Le federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di par-

tecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli statuti prevedono procedure elettorali che garantiscono, negli organi direttivi, la presenza in misura non inferiore al 30 per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni alla federazione per la quale partecipano alla procedura elettorale. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti.

Art. 17.

Personale

1. Il personale del CONI impiegato presso le federazioni sportive nazionali alla data del 20 gennaio 1999 può continuare ad essere utilizzato presso le predette federazioni. Tali utilizzazioni sono determinate in base ad una convenzione quadro, approvata dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica.

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è approvato lo statuto del CONI, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
2. Ove lo statuto non venga approvato entro il termine indicato al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina a tale scopo, entro i quindici giorni successivi, uno o più commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.
3. Le federazioni sportive nazionali, riconosciute alla data del 20 gennaio 1999, acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed i loro statuti continuano ad avere efficacia sino all'approvazione degli statuti di cui all'articolo 16, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'approvazione dello statuto del CONI.
4. Gli organi del CONI in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica sino alla costituzione del consiglio nazionale e della giunta nazionale ed alla nomina del presidente del CONI, le cui ele-

zioni sono convocate entro il 31 dicembre 2000 e devono svolgersi non oltre i sessanta giorni successivi.

5. Il Ministro per i beni e le attività culturali può provvedere a norma dell'articolo 13 in caso di inosservanza del termine di cui al comma 4.
6. Nulla è innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno.
7. Sino all'approvazione dello statuto dell'ente a norma dell'articolo 2 e per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157.

Art. 19.
Abrogazioni

Sono abrogati la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e l'articolo 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

DECRETO LEGISLATIVO 8 GENNAIO 2004, N. 15

“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante “Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI”, ai sensi dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 138;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera *b*), e 14;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l’articolo 1;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, ed in particolare l’articolo 8;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed in particolare l’articolo 90;

Ravvisata l’esigenza di operare modifiche e correzioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, rimanendo necessaria, per l’espletamento dei suoi compi-

ti, la personalità giuridica di diritto pubblico, al fine di un migliore e più razionale svolgimento delle funzioni dell'Ente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 242 del 1999» è sostituito dal seguente:

«1. Il CONI è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. Lente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, anche d'intesa con la commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima dif-

fusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il CONI, inoltre, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.».

2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 242 del 1999 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Lo statuto disciplina le procedure per l'elezione del presidente e della giunta nazionale.».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 242 del 1999 è soppressa la lettera e), e il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 6, comma 1, lettere c), c-bis) e c-ter) non possono restare in carica oltre due mandati. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

2-bis. Il compenso spettante agli organi è determinato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle vigenti direttive in materia.».
4. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 242 del 1999 il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il consiglio nazionale è composto da:

 - a) il presidente del CONI, che lo presiede;
 - b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali;
 - c) i membri italiani del CIO;
 - d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
 - e) tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di livello regionale e tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali di livello provinciale del CONI;
 - f) cinque membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 - g) tre membri in rappresentanza delle discipline sportive associate;
 - h) un membro in rappresentanza delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI.

- 1-bis.* Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)* del comma 1.».
5. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 242 del 1999 il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I componenti di cui al comma 1, lettera *d)*, il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera *b)*, sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni ad una federazione nazionale sportiva o ad una disciplina sportiva associata. Lo statuto garantisce l'equa rappresentanza di atlete e atleti.».
6. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 242 del 1999 il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Il Consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell'idea olimpica e disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l'azione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive nazionali.
1-bis. Il Consiglio nazionale elegge il presidente e i componenti della Giunta nazionale di cui all'articolo 6.».
7. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 242 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera *b)*, dopo le parole: «federazioni sportive nazionali» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive »;
b) alla lettera *d)*, dopo le parole: «federazione sportiva nazionale» sono aggiunte le seguenti: «o della disciplina sportiva associata».
8. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 le lettere *e)* ed *f)* sono sostituite dalle seguenti:
«*e)* stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti;
e-bis) stabilisce i criteri e le modalità di esercizio dei controlli da parte delle federazioni sportive nazionali sulle società sportive di cui all'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi il controllo sulle società di cui alla citata legge n. 91 del 1981 può essere svolto in via sostitutiva dal CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte della federazione sportiva nazionale;
e-ter) delibera, su proposta della Giunta nazionale, il commissariamen-

to delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;

f) approva gli indirizzi generali sull'attività dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; ratifica le delibere della giunta nazionale relative alle variazioni di bilancio;».

9. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 242 del 1999 la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
 - «c) dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate;
 - c-bis) un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva;
 - c-ter) due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI.».
10. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Tra i componenti di cui alla lettera c) del comma 1, almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi, i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:

 - a) Presidenti di federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate, in numero non superiore a cinque;
 - b) componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CONI, di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata.».
11. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 242 del 1999 sono soppressi i commi 2, 5 e 6 e il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Alle deliberazioni concernenti le attività della pratica sportiva dei disabili partecipa, con diritto di voto, un rappresentante del Comitato italiano paraolimpico.».
12. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; la delibera è trasmessa al Ministero vigilante per l'approvazione;».
13. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999, le lettere d), e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

«d) delibera lo schema di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da

- sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale, e approva le variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nazionale;
- e) esercita, sulla base dei criteri e modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), il potere di controllo sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all'attività sportiva di alto livello e all'utilizzo dei contributi finanziari di cui alla lettera d) del presente comma;
- f) propone al Consiglio nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;».
14. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo la lettera h) è aggiunta, in fine, la seguente:
- «*h-bis*) individua, con delibera sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi:
- 1) obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale;
 - 2) previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni;
 - 3) razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.».

15. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 242 del 1999 i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il presidente è eletto dal Consiglio Nazionale.

3. Il presidente, eletto ai sensi del comma 2, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica.

3-bis. La carica di presidente è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate.

3-ter. Il presidente è eletto tra tesserati o ex tesserati alle federazioni spor-

tive nazionali o alle discipline sportive associate per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della Giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI;
- b) essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali;
- c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo.».

16. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 242 del 1999 è soppresso.

17. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 242 del 1999 è soppresso.

18. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 242 del 1999 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, ogni quattro anni, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto di cinque membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri designati dall'Ente tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il decreto di nomina del collegio dei revisori dei conti prevede altresì la nomina di due componenti supplenti.».

19. All'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 242 del 1999 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per la funzionalità dell'ente», e al comma 3, dopo le parole: «federazioni sportive nazionali» sono aggiunte le seguenti: «delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti.».

20. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo le parole: «federazioni sportive nazionali» sono aggiunte le seguenti: «e le discipline sportive associate» e dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) sia riconosciuto uno specifico ambito ed uno specifico ruolo a Special Olympics Italia.».

21. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. I provvedimenti adottati dagli organi del CONI concernenti indirizzo e controllo, relativi all'attuazione dei compiti attribuiti al Comitato dalla normativa vigente e in particolare dall'articolo 2 del presente decreto legislativo e dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, diventano esecutivi qualora il Ministero per i beni e le attività culturali non formuli motivati rilievi entro venti giorni dalla ricezione degli atti. Restano

ferme, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.».

22. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 242 del 1999 è soppresso.

23. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 242 del 1999 è sostituito dal seguente: «Art. 15 (*Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate*). - 1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CONI. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati.

2. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.

3. I bilanci delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sono sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del CONI. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della Federazione o Disciplina associata o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'assemblea delle società e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio.

4. L'assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati.

5. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale.

6. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate è concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale.

7. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CONI può concedere in uso alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate beni di sua proprietà.».

24. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999 è sostituito dal seguente:
- «Art. 16 (*Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate*). - 1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
2. Gli statuti prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati.
3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dal successivo comma 4. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
4. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi. Gli statuti prevedono le modalità per lo svolgimento delle elezioni qualora il Presidente uscente candidato non raggiunga il *quorum* richiesto.
5. Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline associate. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto può prevedere, altresì, la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.
6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla federazione e dalla disciplina associata nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.».
25. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal comma 24 del presente decreto, è aggiunto il seguente:
- «Art. 16-bis (*Enti di promozione sportiva*). - 1. Gli Enti di promozione sportiva sono tenuti a presentare ogni anno alla Giunta Nazionale il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, nonché una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI, da tenere in considerazione per l'assegnazione relativa agli esercizi successivi.
2. La Giunta nazionale, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli

accertamenti svolti, riscontri irregolarità relative all'utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli enti adottati i provvedimenti necessari e può proporre al Consiglio nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento sportivo.».

26. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 242 del 1999 è soppresso.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CONI adegua lo statuto alle disposizioni di cui all'articolo 1. Decorso tale termine, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina, entro i quindici giorni successivi, uno o più commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.
2. Gli organi del CONI in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica sino alla costituzione del consiglio nazionale ed alle elezioni della giunta nazionale e del presidente del CONI, da tenersi entro il 30 giugno 2005.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali può provvedere a norma dell'articolo 13, del decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal presente decreto, in caso di inosservanza del termine di cui al comma 2.
4. Entro centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, adeguano i loro statuti alle disposizioni del presente decreto.
5. Nulla è innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno, che svolgono le attività di federazioni sportive nazionali secondo la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 25, il computo dei mandati si effettua a decorrere da quello che ha inizio a seguito di elezioni al comma 2 del presente articolo.

STATUTO DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

adottato dal Consiglio Nazionale del CONI
il 23 marzo 2004
approvato con DM 23 Giugno 2004

TITOLO IV - FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

Art. 23 - Indirizzi e controlli sulle Federazioni Sportive Nazionali

1. Ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni e integrazioni, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all'ammissione e all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all'utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello alla formazione dei tecnici, all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici.
1-bis Nell'esercizio delle attività a valenza pubblicistica, di cui al comma 1, le Federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e ai controlli del CONI ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. La valenza pubblicistica dell'attività non modifica l'ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse.
2. La Giunta Nazionale, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dal Consiglio Nazionale, approva i bilanci delle Federazioni sportive nazionali e stabilisce i contributi finanziari in favore delle stesse, eventualmente determinando specifici vincoli di destinazione, con particolare riguardo alla promozione dello sport giovanile, alla preparazione olimpica e all'attività di alto livello.
3. La Giunta Nazionale vigila sul corretto funzionamento delle Federazioni sportive nazionali. In caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali, o nel caso che non sia garantito il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, propone al Consiglio Nazionale la nomina di un commissario.

DELIBERA N. 560 DEL 25 OTTOBRE 2001

INAIL - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 - Articolo 6. Fissazione delle retribuzioni e dei riferimenti tariffari per l'assicurazione antinfortunistica degli sportivi professionisti dipendenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nella seduta del 25 ottobre 2001

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367;

visto il Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante delega al Governo per la ridefinizione di taluni aspetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, sopracitato;

visto, in particolare, l'articolo 6 del predetto decreto legislativo che, con decorrenza dal 16 marzo 2000, introduce l'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli sportivi professionisti dipendenti;

vista la legge 23 marzo 1981, n. 91, recante disposizioni sul professionismo sportivo;

rilevato che il succitato articolo 6 demanda ad un successivo decreto del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, la fissazione delle retribuzioni e l'individuazione dei relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo;

rilevata la necessità di procedere alla individuazione della retribuzione da prendere in considerazione sia ai fini contributivi sia ai fini risarcitivi nonché dei riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo;

visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000, con il quale sono state approvate le nuove Tariffe dei premi relative alle Gestioni indicate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 38/2000 e le relative modalità di applicazione;

viste la relazione del Direttore Generale in data 10 ottobre 2001 e l'allegata nota tecnica;

ritenuta la validità dei criteri di carattere generale che hanno presieduto alla elaborazione del nuovo sottogruppo e alla determinazione del relativo tasso medio nazionale, così come illustrati nella predetta relazione e nell'allegata nota tecnica;

sentito il Direttore Generale il quale si è espresso favorevolmente all'adozione del provvedimento,

DELIBERA

di istituire, con effetto dal 16 marzo 2000, nell'ambito della "Tariffa Industria" approvata con D.M. 12 dicembre 2000, il seguente sottogruppo: "0590 - Attività degli sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici)";

di determinare il tasso medio nazionale del suddetto sottogruppo 0590 in misura pari al 79 (settantanove) per mille;

di fissare quale retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione e per la liquidazione delle prestazioni economiche previste dal T. U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed inte-

grazioni, la retribuzione individuata ai sensi dell'art. 29 del citato T.U., salvi i limiti previsti dall'articolo 116, comma 3, dello stesso T.U., da valere anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.

La presente deliberazione sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Il Segretario: f.to Dott.ssa Rita CHIAVARELLI

Il Presidente: f.to Prof. Gianni BILLIA

CIRCOLARE N. 48 DEL 3 LUGLIO 2002

INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI

Oggetto: Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli sportivi professionisti dipendenti.

QUADRO NORMATIVO

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 - Articolo 6, concernente "Assicurazione degli sportivi professionisti". Decreto legislativo 13 marzo 2002, n. 79, recante "Disposizione integrativa del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente l'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta per gli sportivi professionisti dipendenti. Legge 23 marzo 1981, n. 91, recante "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti". Decreto ministeriale 28 marzo 2002, concernente "Fissazione delle retribuzioni e dei riferimenti tariffari per l'assicurazione antinfortunistica degli sportivi professionisti dipendenti".

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 19 giugno 2002, n. 142, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 marzo 2002 (all. 1), contenente le disposizioni per l'attuazione dell'obbligo assicurativo presso l'INAIL degli sportivi professionisti dipendenti, introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo (16 marzo 2000).

A.C.- I.P. n. 284

In particolare, tenuto conto delle previsioni contenute nel succitato articolo 6 decreto legislativo n. 38/2000, il decreto ministeriale in esame:

- fissa le retribuzioni da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione;

- introduce nell'ambito della "Tariffa Industria" - approvata con D.M. 12 dicembre 2000 un nuovo sottogruppo con tasso riguardante lo svolgimento di attività sportiva.

Ciò premesso, nel richiamare le indicazioni contenute nella prima informativa diramata sull'argomento con lettera di questa Direzione Generale - Direzione Centrale Rischi - del 13 maggio 2000, si forniscono le seguenti istruzioni per la concreta attuazione dell'obbligo in parola, sia sotto il profilo contributivo sia sotto il profilo risarcitivo.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1.a) Attività tutelata

Sotto il profilo oggettivo, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 38/2000 introduce una presunzione assoluta di pericolosità per lo svolgimento dell'attività sportiva (c.d. presunzione iuris et de iure).

Per espressa previsione dell'articolo 6 succitato, l'obbligo assicurativo presso l'INAIL ricorre anche qualora la tutela antinfortunistica dei lavoratori in questione sia assicurata con polizze privatistiche stipulate in virtù di previsioni contrattuali o di legge (cfr., ad esempio, art. 8 legge n. 91/1981).

1.b) Soggetti assicurati

Per l'individuazione dei nuovi soggetti assicurati occorre fare riferimento alle disposizioni sul professionismo sportivo, dettate dalla legge 23 marzo 1981, n. 91. In virtù della citata legge n. 81/1981 e delle norme emanate dalle Federazioni sportive nazionali, richiamate dalla stessa legge, sono sportivi professionisti dipendenti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico - sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità nell'ambito delle seguenti discipline:

- calcio: serie A, B, C1 e C2 maschile;
- pallacanestro: serie A1 e A2 maschile;
- ciclismo: gare su strada e su pista approvate dalla Lega ciclismo;
- motociclismo: velocità e motocross;
- boxe: I, II e III serie nelle 15 categorie di peso;
- golf.

Per la costituzione del rapporto di lavoro sportivo con vincolo di subordinazione è prevista, a pena di nullità, la stipula di un contratto in forma scritta tra lo sportivo professionista e la società destinataria delle prestazioni sportive. Tale contratto deve essere depositato presso la Federazione sportiva nazionale dalla quale la società sportiva è affiliata per l'approvazione.

La stessa legge, infine, precisa che il requisito della dipendenza deve intendersi escluso qualora la prestazione sportiva sia caratterizzata da almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

In tali ultimi casi, che la legge espressamente riconduce nell'ambito del lavoro autonomo, non ricorre l'obbligo assicurativo presso l'INAIL.

1.c) Soggetti Assicuranti (“Datori di lavoro”)

All'obbligo assicurativo sono tenute le Società destinatarie delle prestazioni sportive, e cioè le Società professionistiche operanti nell'ambito delle discipline sportive sopra indicate.

Per obbligo di legge tali società devono essere costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata ed ottenere, prima del deposito dell'atto costitutivo, l'affiliazione da una o da più Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

La revoca dell'affiliazione, che può essere comminata dalla Federazione sportiva di appartenenza per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo, determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.

2. DECORRENZA DELL'OBBLIGO

L'obbligo assicurativo presso l'INAIL decorre dal 16 marzo 2000, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 38/2000.

In virtù dei principi generali vigenti in materia, le nuove disposizioni si appli-

cano, quindi, ai rapporti costituiti a decorrere dal 16 marzo 2000 nonché a quelli costituiti precedentemente ancora in corso a tale data.

3. INQUADRAMENTO SETTORIALE E CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA

Il D.M. 19 giugno 1952 ha disposto, ai fini previdenziali ed assistenziali, l'aggregazione delle Società sportive professionistiche al "settore industria". L'efficacia di tale decreto è stata confermata nell'ambito del sistema di classificazione aziendale introdotto dall'articolo 49 della legge n. 88/1989 e comporta, ai fini della formazione e dell'applicazione delle Tariffe dei premi INAIL, secondo le disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 38/2000 e dal D.M. 12 dicembre 2000, l'inquadramento nella "Gestione Industria".

Alla luce di tale inquadramento settoriale, il succitato D.M. 28 marzo 2002 istituisce, nell'ambito della "Tariffa Industria", con effetto dal 16 marzo 2000, il sottogruppo con tasso 0590, così formulato "Attività degli sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici).".

Il relativo tasso medio nazionale è fissato dallo stesso D.M. in misura pari al 79 (settantanove) per mille.

4. RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Il D.M. 28 marzo 2002 prevede l'assunzione della retribuzione effettiva quale retribuzione di riferimento per il calcolo del premio di assicurazione, salvi i limiti previsti dall'articolo 116, comma 3, del T.U. n. 1124/1965.

Per il calcolo della retribuzione effettiva, da determinarsi ai sensi dell'articolo 29 del T.U. n. 1124/1965, come modificato - da ultimo - dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 314/1997, e per gli importi dei minimali e massimali di rendita si richiamano le circolari n. 61/2000, n. 61/2001 e n. 80/2001.

Si ricorda che, a decorrere dal 1° luglio 2001, il minimale e il massimale di rendita sono fissati in misura pari, rispettivamente, ad Euro 11.511,31 e ad Euro 21.378,22.

5. GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI - ADEMPIMENTI OPERATIVI

5.a) Denuncia dei lavori

Come anticipato con lettera di questa Direzione Generale - Direzione Centrale Rischi - del 13 maggio 2000, alla quale si fa rinvio, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 38/2000 poneva l'obbligo, in sede di prima applicazione, di presentare le denunce di cui all'articolo 12 del T.U. n. 1124/1965 nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 38/2000 e, quindi, entro il 15 aprile 2000.

Considerata la natura speciale della disposizione in parola, peraltro, il suddetto termine massimo si è ritenuto operante anche in relazione alle denunce dovute per i lavoratori in parola ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 38/2000.

Alla luce delle istruzioni già impartite, devono quindi ritenersi tempestivamente effettuate (e quindi non sanzionabili) le denunce dei lavori effettuate entro il 15 aprile 2000 in relazione ad attività in corso al 16 marzo 2000 o iniziate successivamente ma non oltre il 15 aprile 2000, nonché, ai fini del citato articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 38/2000, le denunce relative ad assunzioni e cessazioni dal servizio di sportivi professionisti dipendenti intervenute dal 16 marzo 2000 al 15 aprile 2000.

Decorso il suddetto periodo di trenta giorni, operano, invece, i termini ordinari stabiliti dal citato articolo 12 del T.U. n. 1124/1965 nonché, per gli aspetti ivi disciplinati, dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo in argomento.

5.b) Determinazione dei premi 2000 e 2001 e della rata premio anticipato 2002

Sulla base delle denunce presentate o degli accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 16 del T.U. n. 1124/1965, l'Unità operativa competente provvederà ad istituire il rapporto assicurativo e a comunicare alla Società interessata l'inquadramento settoriale, la voce ed il tasso di premio applicati, il numero di posizione assicurativa territoriale e il conteggio dei premi di assicurazione dovuti e già scaduti.

In particolare, per la determinazione a consuntivo dei premi 2000 e 2001 dovranno essere acquisiti il numero dei lavoratori interessati e l'ammontare delle retribuzioni relative agli anni 2000 (periodo 16 marzo - 31 dicembre 2000) e 2001, mentre la rata premio anticipata per il 2002 sarà calcolata sul-

l'ammontare delle retribuzioni denunciate per l'anno 2001, salvo diverso importo dichiarato dal datore di lavoro con istanza motivata.

5.c) Pagamento dei premi

Poiché la norma in esame nulla dispone al riguardo, debbono ritenersi confermate le modalità previste dagli articoli 28 e 44 del Testo Unico.

Pertanto, il pagamento dei premi di assicurazione dovuti per gli anni 2000 (16 marzo - 31 dicembre 2000), 2001 e la rata anticipata 2002 dovrà essere effettuato a seguito di apposita richiesta della competente Unità operativa che provvederà, contestualmente, agli adempimenti indicati in apertura del precedente punto 5.b).

Resta inteso che la regolazione del premio 2002 è dovuta alla scadenza del periodo assicurativo ed è calcolata e pagata all'atto dell'autoliquidazione da effettuarsi entro il 16 febbraio 2003, sulla base delle retribuzioni relative all'anno di riferimento (retribuzioni effettive, nel limite del minimale e massimale di rendita).

Anche per il pagamento dei premi relativi ai periodi successivi si applicano le disposizioni ordinarie vigenti in materia.

5.d) Prestazioni

La novità di maggior rilievo è rappresentata dalla modalità di calcolo dell'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta.

Come da decreto legislativo 13 marzo 2002, n. 79, dalla data di entrata in vigore dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione di detta prestazione. In particolare, è presa in considerazione la retribuzione effettiva nei limiti del minimale e del massimale di rendita fissati con decreto ministeriale per il calcolo del premio, secondo quanto previsto dall'articolo 116, comma 3, del T.U. n. 1124/1965.

Per il resto, trovano applicazione gli istituti giuridici previsti dal citato T.U. e successive modificazioni, nonché i vigenti principi in tema di riconoscimento della natura professionale dell'infortunio o della malattia.

Si fa riserva di fornire istruzioni integrative, anche a seguito delle segnalazioni che perverranno dalle Unità Territoriali, con riferimento alle eventuali problematiche emergenti in relazione alle peculiarità connaturate alla prestazione professionale dei lavoratori in oggetto.

Si fa riserva, inoltre, di aggiornare i programmi informatici e di fornire le rela-

tive istruzioni, anche con riferimento agli eventi tutelati già definiti in temporanea, con liquidazione provvisoria della prestazione sulla retribuzione minima di legge.

Le Strutture in indirizzo sono invitate ad una puntuale e scrupolosa osservanza delle disposizioni ed istruzioni sopra impartite.

IL DIRETTORE GENERALE F. F.
Dr. Pasquale ACCONCIA

DECRETO LEGISLATIVO 13 MARZO 2002, N.79

Disposizione integrativa del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente l'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta per gli sportivi professionisti dipendenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 55, comma 1, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'articolo 55, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 78, comma 26, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative del decreto medesimo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2002;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Integrazione al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124."

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 2002

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione PERA

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Tremonti, Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

DECRETO MINISTERIALE 28 MARZO 2002

Oggetto: Fissazione delle retribuzioni e dei riferimenti tariffari per l'assicurazione antinfortunistica degli sportivi professionisti dipendenti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 1 maggio 1999, n. 144";

Visto l'art. 6 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha introdotto l'obbligo assicurativo per gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'art. 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e che prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, vengano stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo;

Visto il decreto 12 dicembre 2000, concernente "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione";

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL del 25 ottobre 2001, n. 560, concernente "Fissazione delle retribuzioni e dei riferimenti tariffari per l'assicurazione antinfortunistica degli sportivi professionisti dipendenti";

Decreta:

Art. 1.

È istituito, nell'ambito della "tariffa industria" approvata con decreto ministeriale 12 dicembre 2000, il sottogruppo "0590 - Attività degli sportivi professio-

nisti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici)”, con il tasso medio nazionale pari al 79 per mille.

Art. 2.

La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell’art. 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall’art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, salvo quanto stabilito dall’art. 116, comma 3, del medesimo testo unico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2002

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali: Maroni

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze: Tremonti

8. LUG. 2002 14:58

INAIL DIR REG ABRUZZO


NR. 622 P. 3/3



RACCOMANDATA

Spett/le
I N A I L
Viale Marconi, 334
65100 PESCARA

Pescara 19/02/2002



Oggetto: Nuova posizione assicurativa Calciatori professionisti.

In relazione alla Vostra richiesta di salari per la definizione dal 16/03/2000 della copertura assicurativa dei calciatori professionisti con la presente si pongono le seguenti domande:

1. L'attività oggetto della copertura assicurativa (calciatore) si svolge sempre in luoghi diversi (campi di allenamenti vari, palestre, partite ufficiali in varie città Italiane), si chiede pertanto quale sede di lavoro occorra indicare, anche in relazioni ad eventuali infortuni che possono accadere.
2. In caso di infortuni fuori della sede di Pescara quale sede Inail è competente.
3. Vengono riconosciuti solo gli infortuni accaduti durante le partite ufficiali o sempre durante la settimana. In concreto la copertura assicurativa copre solo le partite ufficiali o copre le 24 ore della giornata del calciatore. Inoltre sono coperti anche gli eventi di inabilità causati da fatti non traumatici o incidenti di gioco, ma da fattori fisiologici o muscolari.
4. In caso di denuncia di infortunio che documentazione medica occorre allegare alla denuncia. Si tenga presente che la certificazione dell'infortunio, e quindi della abilita o inabilita del calciatore, viene sempre redatta dal Medico Sociale della Società, debitamente affiliato alla Federazione di appartenenza.
5. Gli infortuni o la inabilità del calciatore sono già indennizzate da varie polizze assicurative private, sia a favore del calciatore che a favore della Società.
6. In merito agli infortuni accaduti dal 16/03/2000 sino alla data odierna che documentazione occorre inviare per la liquidazione degli stessi.
7. Per le denunce nominative previste dal D.Lgs. n. 38/2000, non effettuate sino alla data odierna e per le comunicazioni nominative da oggi in poi come occorre comportarsi.

In attesa dei chiarimenti sopra riportati, distinti saluti.

Dr. Pulcinella

*Deputato
Ripresentato
allegando il
foglio della circolare
n. 2 del 19/02/02
la nuova*

PESCARA CALCIO S.p.A.
Viale Marconi, 131
65126 PESCARA



PESCARA CALCIO S.p.A.
65126 PESCARA - Viale Marconi, 131 - Telefoni 085/4510574-4510622 - TELEFAX 085/4510607
Registra Società Tribunale di Pescara n. 2443 - C.C.I.A.A. n. 42918 - C.F.P. IVA 00118110663
Telegrafico Ufficio Pescara - Adipale Sociale L. 525.000.000
E-mail: info@Lega-Calcio.it





DIREZIONE CENTRALE RISCHI
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI

ALLA DIREZIONE REGIONALE
PER L'ABRUZZO

e, p.c. ALLA SEDE DI PESCARA
N. BM/253/2002
RIF. Nota D.R. Abruzzo
DEL 18.7.2002
ROMA, 6 SET. 2002

OGGETTO: Assicurazione calciatori professionisti.

In esito alla richiesta di chiarimenti formulata da codesta Direzione Regionale con nota in data 18.7.2002, si ritiene utile osservare preliminarmente che l'attività sportiva sottoposta a tutela antinfortunistica dalle recenti disposizioni normative (art. 6 D. Lgs. n. 38/2000) è quella che il lavoratore è tenuto a svolgere in forza del contratto stipulato con la Società destinataria della prestazione sportiva. Tale attività comprende, quindi, anche le sedute di preparazione od allenamento - finalizzate, di norma, alla preparazione dell'evento agonistico - che lo sportivo è contrattualmente obbligato a frequentare.

Nel caso di attività calcistica, pertanto, l'attività assicurata dall'INAIL riguarda non soltanto la partecipazione alla partita settimanale di campionato (che, peraltro, è solo eventuale in quanto non interessa tutti i lavoratori assicurati) ma anche tutte le altre attività alle quali il lavoratore sia tenuto a partecipare per obbligo contrattuale verso la Società sportiva.

Alla luce di tale indispensabile premessa, riguardo ai singoli quesiti formulati dalla Società Pescara Calcio S.p.A. - riportati nella nota trasmessa in allegato da codesta Direzione Regionale - si precisa quanto segue.

1. In merito al primo quesito, con il quale si chiede di conoscere quale sia da considerare, ai fini INAIL, la “sede di lavoro”, si ritiene che, anche in ragione degli aspetti peculiari che caratterizzano l’attività in parola, tale debba intendersi il luogo in cui si svolge in via prevalente la prestazione che costituisce oggetto del rapporto lavorativo.

Tenuto conto che, sotto il profilo quantitativo, prevalgono le prestazioni effettuate durante le sedute di preparazione od allenamento, per “sede di lavoro” deve pertanto intendersi il luogo (generalmente di proprietà della Società sportiva) nel quale normalmente si svolgono tali sedute (a titolo di esempio, si citano gli impianti di Milanello, Trigatoria, Formello, Soccavo, ecc.).

Per quanto riguarda l’indicazione da inserire nella denuncia d’infortunio (luogo dell’infortunio), si rinvia al successivo punto 4.

2. Per gli infortuni avvenuti “fuori sede”, rimane competente la Sede INAIL che gestisce il rapporto assicurativo con la Società (vedi precedente punto 1).

3. Come già evidenziato in premessa l’attività sportiva sottoposta a tutela sociale obbligatoria è quella che l’assicurato è tenuto a svolgere in forza del contratto di lavoro dipendente stipulato con la Società che si avvale della prestazione sportiva. Tale attività comprende - si ribadisce - anche le sedute di preparazione e di allenamento che il lavoratore è contrattualmente obbligato a frequentare.

Chiarito che trovano applicazione i vigenti principi in tema di riconoscimento della natura professionale dell’infortunio o della malattia, l’evento protetto è quello riconducibile allo svolgimento dell’attività sportiva assicurata e la tutela obbligatoria si estende anche alle attività connesse ed accessorie alle prestazioni propriamente lavorative (ad es. spostamenti su mezzi di trasporto della Società), secondo i principi generali contenuti nelle “Linee Guida” sul rischio generico aggravato (v. allegato lettera D.C. Prestazioni 8 luglio 1999).

4. La denuncia di infortunio ed il certificato medico devono contenere tutte le indicazioni prescritte dall’art. 53 del T.U. 1124/65.

5. Come chiarito nella circolare 3 luglio 2002, n. 48, punto 1.a) l’obbligo assicurativo ricorre anche qualora la tutela infortunistica dei lavoratori in questione sia assicurata con polizze privatistiche stipulate in virtù di previsioni contrattuali o di legge.

6. Fermo restando che in caso di tardiva denuncia si deve avviare la procedu-

ra sanzionatoria secondo le modalità indicate nella circolare n. 22/1998, il datore di lavoro dovrà produrre, oltre ai documenti compilati secondo quanto prescritto al precedente punto 4, tutta la documentazione utile per l'esame della pratica sotto il profilo amministrativo (es.: cause e circostanze, ecc.) e medico (es.: durata inabilità temporanea assoluta, data della guarigione clinica, eventuali postumi permanenti, ecc.).

7. Per l'attuazione dell'obbligo in parola, introdotto con decorrenza 16 marzo 2000, il succitato articolo 6 del D. Lgs. n. 38/2000 ha previsto che, in sede di prima applicazione, le denunce di cui all'art. 12 del Testo unico n.1124/65 dovevano essere presentate, per i nuovi soggetti da assicurare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo e, quindi, entro il 15 aprile 2000.

Nell'ambito dello stesso decreto legislativo, l'articolo 14, comma 2, ha introdotto l'obbligo dei datori di lavoro, soggetti all'assicurazione antinfortunistica presso l'INAIL di comunicare contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico n. 1124/65, il codice fiscale del lavoratore assunto o cessato dal servizio. La norma riferisce tale obbligo alle assunzioni ed alle cessazioni intervenute a decorrere dal 16 marzo 2000, disponendo altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a Euro 51,65 in caso di omessa o errata comunicazione.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, nel caso prospettato da codesta Direzione regionale qualora non si sia adempiuto all'obbligo di iscrizione entro i termini sopraindicati dovrà applicarsi la sanzione di cui all'art. 14 del citato decreto legislativo n. 38/2000 per ciascuno sportivo professionista non denunciato entro il termine del 15 aprile 2000.

Inoltre, essendo trascorso il periodo di prima applicazione della normativa in questione, si fa presente che le modalità di denuncia seguono le modalità ordinarie (DNA contestualmente all'instaurazione o cessazione del rapporto di lavoro) con l'applicazione, in caso di omessa o errata comunicazione, della sopraccitata sanzione amministrativa pari a Euro 51,65.

IL DIRETTORE CENTRALE
della D.C. PRESTAZIONI
Fto Dott. Pasquale Acconcia

IL DIRETTORE CENTRALE
della D.C. RISCHI
Fto Dott. Ennio Di Luca

E.N.P.A.L.S.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE N. 7, DEL 30/3/2006

Oggetto: D.M. 15 marzo 2005 recante “Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo”.

Sommario: Le categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo sono state adeguate secondo l’elencazione di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005. Con la presente circolare si forniscono le declaratorie delle figure professionali introdotte dal predetto decreto, le precisazioni volte ad agevolare gli operatori del settore e le istruzioni operative per lo svolgimento degli adempimenti finalizzati all’assolvimento degli obblighi contributivi, a partire dal 22 aprile 2005, relativi alle nuove categorie.

1. Premessa

L’art.3, comma 2, del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947, e successive modificazioni ed Integrazioni, attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, il potere di adeguare, con decreto, le categorie dei soggetti assicurati obbligatoriamente presso l’Enpals.

In linea con le predette previsioni normative, questo Ente ha predisposto una proposta di adeguamento delle suddette categorie, per la cui elaborazione ha tenuto conto dell’evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro nell’ambito del settore dello spettacolo.

L’iter, avviatosi con la predetta proposta dell’Enpals, si è concluso con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n.80 del 7 aprile 2005, del Decreto 15 marzo 2005.

2. Campo di applicazione

Il Decreto 15 marzo 2005, entrato in vigore il 22 aprile 2005, ha adeguato le categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Enpals secondo la seguente elencazione:

- 1) artisti lirici, cantanti di musica leggera, coristi, vocalisti e suggeritori del coro, maestri del coro, assistenti e aiuti del coro;
- 2) attori di prosa, allievi attori, mimi, attori cinematografici o di audiovisivi, attori di doppiaggio, attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varietà ed attrazioni, imitatori, contorsionisti, artisti del circo, marionettisti e burattinai, acrobati e stunt man, ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori, suggeritori teatrali, cinematografici e di audiovisivi, generici e figuranti;
- 3) presentatori, disc-jockey, animatori in strutture turistiche e di spettacolo;
- 4) registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, aiuto-registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, casting director, sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi, soggettisti, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi;
- 5) direttori della fotografia e light designer;
- 6) direttori, ispettori, amministratori e segretari di produzione, responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva, segretari di edizione, cassieri di produzione, organizzatori generali, amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva;
- 7) direttori di scena, direttori di doppiaggio, assistenti di scena e di doppiaggio, location manager;
- 8) compositori, direttori d'orchestra, sostituti direttori d'orchestra, maestri collaboratori, maestri di banda, professori d'orchestra, consulenti assistenti musicali, concertisti e solisti, orchestrali anche di musica leggera, bandisti;
- 9) coreografi e assistenti coreografi, ballerini e tersicorei, figuranti lirici, cubisti, spogliarellisti, figuranti di sala, indossatori, fotomodelli;
- 10) amministratori di formazioni artistiche, organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali;
- 11) tecnici del montaggio e del suono, tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi, tecnici addetti alle manifestazioni di moda, sound designer, tecnici addetti agli effetti speciali, maestri d'armi, operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva, aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva, video-assist, fotografi di scena, documentalisti audiovisivi;

- 12) scenografi, story board artist, bozzettisti, creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati;
- 13) arredatori, architetti;
- 14) costumisti, modisti e figurinisti teatrali cinematografici o di audiovisivi, sarti, truccatori, parrucchieri;
- 15) maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti);
- 16) operatori di cabina di sale cinematografiche;
- 17) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio dipendenti dagli enti ed imprese sopra nominati, autisti alle dipendenze di imprese dello spettacolo;
- 18) artieri ippici;
- 19) impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi, prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche;
- 20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;
- 21) impiegati e operai dipendenti delle imprese di spettacoli viaggianti;
- 22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive;
- 23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche;
- 24) lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films;
- 25) lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

3. Declaratorie delle nuove figure professionali assicurate all'Enpals

Alcune delle figure professionali, cui è stato esteso, con il decreto in oggetto, l'obbligo dell'iscrizione all'Enpals, sono caratterizzate da particolari qualità distintive. Pertanto, con lo scopo di facilitare gli operatori del settore, si evidenziano le declaratorie desunte dai contratti collettivi nazionali nonché, per le figure non contrattualizzate, dalla prassi. Inoltre, anche a seguito di richieste di chiarimenti, pervenute da parte di imprese dello spettacolo, si è ritenuto

to, con la presente circolare, di fornire precisazioni volte ad agevolare l'individuazione di quelle figure professionali che, sebbene variamente denominate, sono riconducibili alle categorie dei soggetti assicurati a questo Ente.
Omissis...

GRUPPO LAVORATORI DI IMPIANTI E CIRCOLI SPORTIVI

Il decreto, al n. 20, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione per gli impiegati, gli operai, gli istruttori e gli addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere (es. palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi). Pertanto, ancorché non menzionati, tra gli impianti e circoli sportivi vi rientrano anche altre strutture quali i kartodromi, il bowling, etc.

Si ricorda che, come accennato nelle premesse del presente paragrafo, il richiamo agli impiegati e operai, di cui al sopraccitato n. 20, va riferito ai lavoratori dipendenti di circoli sportivi e di imprese che gestiscono i suddetti impianti ovvero li utilizzano in via non occasionale.

Per quanto concerne gli istruttori e gli addetti agli impianti e circoli sportivi, alla luce delle innovazioni introdotte dal D.M. 15 marzo 2005, l'obbligatorietà dell'iscrizione sussiste a prescindere dalla natura giuridica - subordinata o autonoma - del rapporto di lavoro.

Al riguardo, si sottolinea che è da considerare addetto agli impianti sportivi il personale la cui prestazione è direttamente legata a questi ultimi, tanto che la prestazione stessa, sarebbe impossibile o priva di interesse per il datore di lavoro ovvero per il committente, se gli impianti venissero meno. "Si dovranno, comunque, escludere dalla nozione di *addetti agli impianti* i soggetti impegnati in attività collaterali che, pur svolgendosi materialmente nell'impianto o presso di esso, ed eventualmente anche alle dipendenze dello stesso gestore, si caratterizzano per una specifica, autonoma funzione economica: ci si riferisce alle attività di bar, ristorante, e simili" (cfr. parere del Consiglio di Stato n. 1036/84).

Al n. 22, si osserva come, oltre ai dipendenti delle società sportive, l'obbligo di iscrizione all'Ente sia stato esteso anche a figure professionali tipiche del settore: direttori tecnici, massaggiatori e istruttori.

Ovviamente, i direttori tecnici che svolgono una attività riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali di appartenenza, quale attività professionistica, saranno assicurati al Fondo sportivi professionisti istituito presso questo Ente. Infatti, in relazione allo sport professionistico, rimane ferma, in quanto regolata dalla legge n.91/1981, l'individuazione delle categorie professionali assicurate presso questo Ente di previdenza: atleti, allenatori, direttori tecnico-sporti-

vi (ovvero direttori tecnici, direttori sportivi, cfr. circ. Enpals n.20/2002) e preparatori atletici (cfr. n.23). Tali lavoratori “esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica” (cfr. art.2, legge n.91/1981).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 gennaio 2008

Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni (Supplemento Ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2008)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 139 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che prevede la costituzione di una Commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139, oltre che delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, prevede che gli aggiornamenti dell'elenco di cui al citato art. 139 sono effettuati, con cadenza annuale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della Commissione scientifica sopra richiamata;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2005 e successive integrazioni e modificazioni di ricostituzione della Commissione scientifica al termine del primo quadriennio;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2004, concernente «Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124»;

Vista la delibera n. 1 della Commissione scientifica, assunta in data 19 ottobre 2007, concernente la proposta di aggiornamento e revisione dell'elenco delle

malattie di cui all'art. 139 del testo unico, approvato con il decreto ministeriale 27 aprile 2004, con riferimento ai tumori professionali, la cui indicazione è stata ricondotta nel solo gruppo 6 delle liste I, II, III, eliminandone la citazione dalle voci di agenti cui sono correlate anche altre malattie nei gruppi da 1 a 5;

Preso atto che la Commissione scientifica, come indicato nella citata delibera e nella relativa relazione tecnica, ha ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del gruppo dei tumori professionali in quanto patologie emergenti in termini di incidenza e prevalenza;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante, l'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni, e contenuto nel
2. L'elenco di cui al comma precedente sostituisce quello approvato con Decreto Ministeriale 27 aprile 2004.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2008

Il Ministro: Damiano

Allegato		
LISTA I - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È DI ELEVATA PROBABILITÀ		
GRUPPO 2 - MALATTIE DA AGENTI FISICI		
AGENTI	MALATTIE	COD. IDENTIFICATIVO
01 Rumore otesivo	- Ipoacusia percettiva bilaterale	I.2.01.
02 Vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano braccio	- Sindrome di Raynaud secondaria (angioneurosi dita mani)	I.2.02.
	- Osteoartropatie (polso, gomito, spalla)	I.2.02.
	- Sindrome del tunnel carpale	I.2.02.
	- Altre neuropatie degli arti superiori	I.2.02.
	- Tendiniti-tenosinoviti mano-polso	I.2.02.
03 Movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo	- Spondilodiscopatie del tratto lombare	I.2.03.
	- Ernia discale lombare	I.2.03
04 Microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo	- Sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovraspinoso (o tendinite cuffia rotatori)	I.2.04.
	- Tendinite capolungo bicipite	I.2.04.
	- Tendinite calcifica (morbo di duplay)	I.2.04.
	- Borsite	I.2.04.
	- Sindrome da sovraccarico biomeccanico del gomito: epicondilite	I.2.04
	- Epitrocleite	I.2.04.
	- Borsite olecranica	I.2.04.
	- Sindrome da sovraccarico biomeccanico polso-mano: tendiniti flessori/estensori (polso-dita)	I.2.04
	- Sindrome di De Quervain	I.2.04.
	- Dito a scatto	I.2.04.
	- Sindrome del tunnel carpale	I.2.04.
05 Microtraumi e posture incongrue a carico del ginocchio per attività eseguite con continuità durante il turno lavorativo	- Borsite	I.2.05.
	- Tendinopatia del quadricipite femorale eseguite con continuità femorale	I.2.05
	- Meniscopatia degenerativa	I.2.05.
06 Lavori subacquei e in camere iperbariche	- Otopatie barotraumatiche	I.2.06.
	- Sinusopatie barotraumatiche	I.02.06
	- Embolie gassose da decompressione	I.2.06.

Segue: LISTA I		
AGENTI	MALATTIE	COD. IDENTIFICATIVO
	- Osteoartropatie (malattia dei cassoni, malattia dei palombari)	I.2.06.
07 Radiazioni ionizzanti	- Radiodermite - Opacità del cristallino - Anemia iporigenerativa - Piastrinopenia - Leucopenia - Pancitopenia - Infertilità temporanea o permanente maschile - Tumori solidi - Tumori del sistema emolinfo-poietico	I.2.07. I.2.07. I.2.07. I.2.07. I.2.07. I.2.07. I.2.07. I.2.07. I.2.07.
08 Radiazioni uv	- Cheratosi attiniche	I.2.08.
09 L laser	- Lesioni retiniche - Lesioni della cornea - Opacità del cristallino - Opacità del corpo vitreo	I.2.09. I.2.09. I.2.09. I.2.09.
10 Radiazioni infrarosse	- Opacità del cristallino - Eritema permanente	I.2.10. I.2.10.
11 Radiofrequenze microonde	- Opacità del cristallino - Infertilità maschile temporanea	I.2.11. I.2.11.

LISTA II - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È DI LIMITATA PROBABILITÀ		
GRUPPO 2 - MALATTIE DA AGENTI FISICI		
AGENTI	MALATTIE	COD. IDENTIFICATIVO
01 Microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo	<i>Sindromi da sovraccarico biomeccanico:</i> - Sindrome da intrappolamento del nervo ulnare al gomito - Tendinopatia inserzione distale tricipite - Sindrome del canale di Guyon	II.2.01. II.2.01. II.2.01.
02 Microtraumi e posture incongrue a carico del piede e della caviglia per attività eseguite durante il turno lavorativo	Talalgia plantare (entesopatia) Tendinite del tendine di achille Sindrome del tunnel tarsale	II.2.02 II.2.02. II.2.02
03 Vibrazioni trasmesse al corpo interno per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici	- Spondilodiscopatie del tratto lombare tratto lombare ii.2.03. - Ernia discale lombare	II.2.03 II.2.03
04 Sforzi prolungati delle corde vocali	Noduli alle corde vocali	II.2.04.

LISTA III - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È POSSIBILE		
GRUPPO 2 - MALATTIE DA AGENTI FISICI		
AGENTI	MALATTIE	COD. IDENTIFICATIVO
01 Rumore (effetti extrauditivi)	Malattie dell'apparato cardiocircolatorio, digerente, endocrino neuropsichiche	
02 Microtraumi e posture incongrue degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continue e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo	<i>Sindromi da sovraccarico biomeccanico:</i> - Sindrome dello stretto toracico (esclusa la forma vascolare) - Morbo di Dupuytren	

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 2008

Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura

TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA DI CUI ALL'ART. 3
DEL D.P.R. 1124/1965
(ALL. N. 4 AL D.P.R. 1124/1965)

75) IPOACUSIA DA RUMORE (H83.3)

Lavorazioni che espongono a rumore in assenza di efficace isolamento acustico.

- a) martellatura, cianfrinatura, scriccatura, molatura ed aggiustaggio nella costruzione di caldaie, serbatoi e tubi metallici.
- b) picchettaggio e disincrostazione di contenitori metallici: vasche, cisterne, serbatoi, gasometri.
- c) martellatura, molatura, ribattitura di materiali metallici (lamiere, chiodi, altri).
- d) punzonatura o tranciatura alle presse di materiali metallici.
- e) prova al banco dei motori a combustione interna.
- f) prova dei motori a reazione e a turboelica.
- g) frantumazione o macinazione ai frantoi, molini e macchine a pestelli di minerali o rocce, clincker per la produzione di cemento, resine sintetiche per la loro riutilizzazione.
- h) fabbricazioni alle presse di chiodi, viti e bulloni.
- i) filatura, torcitura e ritorcitura di filati; tessitura ai telai a navetta.
- j) taglio di marmi o pietre ornamentali con dischi di acciaio o con telaio multilame.
- k) perforazioni con martelli pneumatici.
- l) avvitatura con avvitatori pneumatici a percussione.
- m) conduzioni di forni elettrici ad arco.
- n) formatura e distaffatura in fonderia con macchine vibranti.

	<ul style="list-style-type: none"> o) sbavatura in fonderia con mole. p) formatura di materiale metallico, mediante fucinatura e stampaggio. q) lavorazione meccanica del legno con impiego di seghe circolari, seghe a nastro, piattatrici e toupies. r) lavori in galleria con mezzi meccanici ad aria compressa. s) stampaggio di vetro cavo. t) prova di armi da fuoco. u) conduzioni delle riempitrici automatiche per l'imbottigliamento in vetro o l'imbarattolamento in metallo. v) addetti alla conduzione dei motori in sala macchine a bordo delle navi. w) Altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano una esposizione personale , giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80 dB(A).
76) MALATTIE CAUSATE DA VIBRAZIONI MECCANICHE TRASMESSE AL SISTEMA MANO BRACCIO:	
A) SINDROME DI RAYNAUD SECONDARIA DITA MANI (I73.01)	Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano l'impiego di utensili, attrezzature, macchine ed apparecchi che trasmettono vibrazioni al sistema mano-braccio.
B) OSTEOARTROPATIE (POLSO, GOMITO, SPALLA) (M19.2)	
C) NEUROPATIE PERIFERICHE (N.MEDIANO E ULNARE) (G56.0)	
77) ERNIA DISCALE LOMBARE (M51.2)	
	<ul style="list-style-type: none"> a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura. b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci.

78) MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELL'ARTO SUPERIORE:	
A) TENDINITE DEL SOVRASPINOSO (M75.1)	Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue.
B) TENDINITE DEL CAPOLUNGO BICIPITE (M75.2)	
C) TENDINITE CALCIFICA (MORBO DI DUPLAY) (M75.3)	
D) BORSITE (M75.5)	
E) EPICONDILITE (M77.0)	Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti dell'avambraccio, e/o azioni di presa della mano con uso di forza.
F) EPITROCLEITE (M77.1)	
G) BORSITE OLECRANICA (M70.2)	Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano un appoggio prolungato sulla faccia posteriore del gomito.
H) TENDINITI E PERITENDINITI FLESSORI/ESTENSORI (POLSO-DITA) (M65.8)	Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti e/o azioni di presa e/o posture incongrue della mano e delle singole dita.
I) SINDROME DI DE QUERVAIN (M65.4)	
L) SINDROME DEL TUNNEL CARPALE (G56.0) ALTRE	Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti o prolungati del polso o di prensione della mano, mantenimento di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del carpo.
79) MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEL GINOCCHIO:	
A) BORSITE (M70.4)	Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, con appoggio prolungato sul ginocchio.
B) TENDINOPATIA DEL QUADRICIPITE FEMORALE (M76.8)	Lavorazioni svolte in modo non occasionale con movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue.
C) MENISCOPATIA DEGENERATIVA (M23.3)	